

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 15

Oggetto: progetto di bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2022.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 10 dicembre 2021)

Visti gli articoli 9 e 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il DPCM del 14 novembre 2017 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

Vista la deliberazione n. 32 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il Dott. Guglielmo Loy;

Visto il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici" di cui al DPR n. 97 del 27 febbraio 2003;

Visto il "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'INPS" di cui alla deliberazione CdA n. 172 del 18 maggio 2005;

Vista la "Legge di contabilità e finanza pubblica" del 31 dicembre del 2009 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'"Armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio" di cui al D.lgs. del 31 maggio 2011 n. 91;


Il Segretario

Vista la deliberazione del CIV n. 9 del 30 giugno 2021 *"Proposta di una nuova struttura e contenuti del rapporto trimestrale dell'andamento produttivo e dei profili finanziari"*;

Vista la deliberazione del CIV n. 7 del 30 giugno 2021 *"Rendiconto generale dell'INPS per l'anno 2020"*;

Vista la determinazione direttoriale n. 148 del 2 agosto 2021 *"Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare al bilancio preventivo dell'anno 2022"*;

Vista la deliberazione del CIV n. 10 del 26 luglio 2021 *"Relazione Programmatica per gli anni 2022-2024 - Aggiornamento Relazione Programmatica 2021-2023"*;

Vista la deliberazione del CIV n. 11 del 3 agosto 2021 *"Rapporti tra gli Organi dell'Istituto"*;

Vista la deliberazione del CIV n. 12 del 12 ottobre 2021 *"Nota di assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2021"*;

Vista la deliberazione del CdA n. 138 del 6 ottobre 2021 *"Linee guida gestionali dell'INPS per l'anno 2022"*;

Vista la deliberazione del CdA n. 120 del 15 settembre 2021 *"Istituzione e variazione di capitoli di bilancio"*;

Vista la deliberazione del CdA n. 177 del 30 novembre 2021 *"Piano investimento e disinvestimento 2022/2024"*;

Vista la deliberazione del CIV n. 13 del 10 dicembre 2021 *"Piano investimento e disinvestimento 2022/2024"*;

Vista la deliberazione del CIV n. 14 del 10 dicembre 2021 *"Piano Strategico ICT 2021 -2023"*;

Visto il DEF 2021 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2021;

Visto il NADEF 2021 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2021;

Visto il progetto di bilancio preventivo dell'INPS per l'esercizio 2022 di cui alla deliberazione del CdA n. 161 del 29 ottobre 2021;

Vista la PEI INPS.0061.22/11/2021.0009262 della Direzione Centrale Presidente e Organi Collegiali avente a oggetto: *"Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale"*

generale dell'INPS per l'esercizio 2022 – errata corrige gestione 39” con la quale si inoltrava:

- la nota n. 98412 del 22/11/2021 del Direttore Generale, con allegate - emendate di un lieve refuso non incidente sulla correttezza dei dati di bilancio - le pagine 7 e 9 del bilancio della gestione n. 39 – “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane S.p.A.” afferente al bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell’INPS per l’esercizio 2022 (Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 161 del 29 ottobre 2021);
- la Tabella 11, pag. 41, della Relazione del Presidente dal titolo “Andamento rapporto contribuenti/pensioni”, emendata di un refuso nella colonna relativa al numero dei contribuenti per l’anno 2021, rettificato in 22.102.684 unità, in luogo delle 22.238.839 unità erroneamente indicate;

Tenuto conto del parere di legittimità del Collegio dei sindaci di cui al verbale n. 42 del 25 novembre 2021;

Visto il parere della Commissione economico finanziaria, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, al fine di garantire la continuità amministrativa dell’Istituto nella fase di conclusione della VI Consiliatura del CIV e di avvio della VII Consiliatura,

DELIBERA

- **di approvare** in via definitiva, in applicazione di quanto previsto dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, affinché ne sia data immediata attuazione, il progetto di bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2022 di cui alla deliberazione del CdA n. 161 del 29 ottobre 2021, per le parti di propria competenza;
- **di impegnare** gli Organi di vertice per quanto di rispettiva competenza a:
 - ✓ predisporre con tempestività la nota di variazione al Bilancio preventivo per l’esercizio 2022, al fine di recepire nella stessa l’impegno necessario delle risorse per attuare gli indirizzi strategici del CIV di cui alla Relazione Programmatica 2022/2024 e le linee guida gestionali del CdA per il 2022;


Il Segretario

- ✓ aggiornare le previsioni di Bilancio preventivo 2022 sulla base delle disposizioni derivanti dalla legge di Bilancio dello Stato per il 2022 con particolare attenzione agli aspetti del trasferimento della Gestione sostitutiva dell'AGO di INPGI;
- ✓ impegnare le risorse per la realizzazione del Piano straordinario degli investimenti per le sedi strumentali di cui agli indirizzi del CIV;
- ✓ dare attuazione al nuovo flusso programmatico anche attraverso la formalizzazione nei Regolamenti di Organizzazione e Contabilità;
- ✓ perfezionare e formalizzare il nuovo progetto sperimentale del Bilancio per Missione e Programmi;
- ✓ revisionare l'articolazione dei capitoli, semplificando e omogeneizzando l'attuale struttura, conseguente all'integrazione dei capitoli derivanti dai bilanci degli Enti soppressi e/o incorporati;
- ✓ predisporre anche in mancanza del consolidamento del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo al decreto che sostituirà il DPR 97/2003 il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- ✓ completare il percorso di definizione del nuovo modello di relazione trimestrale dell'andamento produttivo e del profilo finanziario;
- ✓ aggiornare l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS tenendo conto dei profili di autonomia del CIV e del ruolo di cui alla legge n. 88/89, dei Comitati amministratori e dei Comitati territoriali;
- ✓ concordare con gli Organi un comune intervento presso i Ministeri vigilanti per:
 1. definire una nuova articolazione del Bilancio per Missioni e Programmi prevedendo la Missione "Tutela della salute" e la Missione "Ricerca e innovazione";
 2. revisionare il percorso amministrativo finalizzato a innovare e ottimizzare il percorso di eliminazione dei crediti con particolare attenzione a quelli sicuramente non esigibili;
 3. richiedere che l'Istituto sia autorizzato, con tempestività, alla cancellazione dei crediti sicuramente inesigibili.

IL SEGRETARIO
 (Gaetano Corsini)
 Documento firmato in originale

IL PRESIDENTE
 Guglielmo Loy
 Documento firmato in originale

PARERE DELLA COMMISSIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL CIV INPS SULLA PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO DELL'INPS PER L'ANNO 2022

Fonti

- DPR 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici";
- Deliberazione del CdA n. 172 del 18 maggio 2005 "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'INPS";
- DEF 2021 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2021;
- NADEF 2021 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2021;
- Deliberazione del CIV n. 12 del 12 ottobre 2021 "Nota di assestamento al Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2021" sulla base della Deliberazione del CdA n. 103 del 21 luglio 2021
- Deliberazione del CIV n. 10 del 20 maggio 2020 "Relazione Programmatica per gli anni 2021-2023";
- Deliberazione del CIV n. 8 del 30 giugno 2021 "Piano della formazione 2021-2023" sulla base della Deliberazione del CdA n. 52 del 21 aprile 2021;
- Deliberazione del CIV n. 13 del 6 agosto 2020 "Attività di Indirizzo e Vigilanza del CIV e rapporti istituzionali con gli Organi di gestione dell'Istituto; ordinamento delle funzioni centrali e territoriali, programmazione e bilanci, regolamento di organizzazione, insegnamenti COVID-19, OIV e Progetto Open Data";
- Deliberazione del CIV n. 1 del 26 gennaio 2021 "Piano Strategico Digitale 2020-2022 e Piano Strategico ICT 2020-2022" sulla base delle deliberazioni del CdA n. 89 e n. 90 del 27 novembre 2020;
- Deliberazione del CIV n. 22 del 29 dicembre 2020 "Piano di investimento e disinvestimento 2021-2023" sulla base della Deliberazione del CdA n. 85 del 25 novembre 2020;
- Deliberazione del CIV n. 3 del 17 marzo 2021 "Pre-Rendiconto Sociale 2020";


Il Segretario

- Deliberazione del CIV n. 7 del 30 giugno 2021 *"Rendiconto generale dell'INPS per l'anno 2020"*;
- Deliberazione del CIV n. 9 del 30 giugno 2021 *"Proposta di una nuova struttura e contenuti del rapporto trimestrale dell'andamento produttivo e dei profili finanziari"*;
- Deliberazione del CIV n. 10 del 26 luglio 2021 *"Relazione Programmatica per gli anni 2022-2024 - Aggiornamento Relazione Programmatica 2021-2023"*;
- Deliberazione del CIV n. 11 del 3 agosto 2021 *"Rapporti tra gli Organi dell'Istituto"*.
- Deliberazione del CIV n. 12 del 12 ottobre 2021 *"Nota di assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2021"*;
- Determinazione Direttoriale n. 148 del 2 agosto 2021 *"Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare al bilancio preventivo dell'anno 2022"*;
- Deliberazione del CdA n. 120 del 15 settembre 2021 *"Istituzione e variazione di capitoli di bilancio"*;
- Deliberazione del CdA n. 138 del 6 ottobre 2021 *"Linee guida gestionali dell'INPS per l'anno 2022"*;
- Deliberazione del CdA n.161 del 29 ottobre 2021 *"Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2022"*;
- Verbale del Collegio dei Sindaci n. 42 del 25 novembre 2021, Allegato "A" Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio preventivo per l'anno 2022;
- Deliberazione del CdA n. 177 del 30 novembre 2021 *"Piano investimento e disinvestimento"*;
- Deliberazione del CIV n. 13 del *"Piano investimento e disinvestimento 2022-2024"*;
- Deliberazione del CdA n. 110 del 28 luglio 2021 del *"Piano Strategico ICT 2021 -2023"*;
- Deliberazione del CIV n. 14 del 10 dicembre 2021 *"Piano Strategico ICT 2021 -2023"*;
- Nota CIV del 2 dicembre 2021 agli Organi e al Ministero vigilante in merito alla Disegno di Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (AS 2448) che all'art. 29 prevede lo scorporo da INPGI della gestione giornalisti dipendenti, sostitutiva dell'AGO, ed il trasferimento delle attività, delle obbligazioni, dello stato patrimoniale e di ogni altro aspetto nel Fondo lavoratori dipendenti INPS a decorrere dal 1° luglio 2022.


Il Segretario

1. Premessa

Nel presente bilancio di previsione, il CIV, con la collaborazione della Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali ha elaborato un modello di simulazione delle uscite sulla base di una nuova e condivisa struttura di Bilancio per Missioni e Programmi, in attesa che lo stesso sia formalmente sottoposto tempestivamente, dal Direttore generale, al Consiglio di amministrazione e al CIV e, per gli aspetti di competenza, ai Ministeri Vigilanti. La collaborazione con la predetta Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali ha permesso di concretizzare il percorso tracciato dal CIV.

La tardiva adozione del Piano dei rilasci delle sedi in locazione FIP e acquisizione di sedi in proprietà ha comportato la reiterazione delle obbligazioni scadenti il 31 dicembre 2022, con conseguenti oneri di locazione che sarebbero dovuti cessare a quella data.

1.1 Flusso e tempistica per l'adozione dell'Assestamento

Il 29 ottobre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, su istanza del Direttore Generale, il progetto di bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2022 e il 25 novembre 2021 il Collegio dei Sindaci, con verbale n. 42/2021, ha espresso parere positivo in merito alla procedibilità dell'iter.

1.2 Aspetti preliminari

Il progetto di Bilancio Preventivo 2022 è stato analizzato comparandolo con:

- 1) la Relazione Programmatica 2022/2024¹;
- 2) le linee guida gestionali per il 2022²;
- 3) la Nota di assestamento al Bilancio Preventivo dell'anno 2021³;

1 Deliberazione CIV n.10 del 26 luglio 2021 "Relazione Programmatica per gli anni 2022/2024- Aggiornamento Relazione Programmatica 2021-2023",

2 Deliberazione CdA n. 138 del 6 ottobre 2021

3 Deliberazione CIV n. 12 del 12 ottobre 2021 "Nota di assestamento al Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'anno 2021" e per taluni elementi con la deliberazione CIV n. 7 del 30 giugno 2021 "Rendiconto generale per l'INPS per l'anno 2020"

4) per taluni aspetti, con il Rendiconto Generale dell'INPS per l'anno 2020⁴.

Come di consueto, sono stati riclassificati i dati, al fine di addivenire ad una più funzionale rappresentazione utile per le valutazioni socioeconomiche.

Tale riclassificazione, nelle more della più volte richiesta intesa tra gli Organi e i Ministeri vigilanti, ha fatto propria, con gli adeguamenti necessari, la tassonomia utilizzata per la Relazione Programmatica 2022/2024.

Le nuove proposte di Missione "Ricerca e Innovazione" e "Tutela della salute" sono state collocate in coda alle precedenti Missioni in attesa del necessario parere dei Ministeri vigilanti.

È stata, altresì, audita la Direzione Generale⁵ per i necessari approfondimenti.

Si è inoltre proceduto ad una intensa attività di confronto⁶

1.3 Nuova istituzione e variazione di capitoli

Propedeuticamente al progetto di Bilancio Preventivo 2022 è stata adottata la Deliberazione del CdA⁷ avente ad oggetto l'istituzione e/o variazione dei capitoli di entrata e di uscita di bilancio, al fine di adeguare il piano dei capitoli alle nuove disposizioni legislative intervenute o consentire una migliore rappresentazione delle poste di bilancio.

1.4 Comitati Amministratori

Come previsto dalle norme di legge, in occasione del bilancio preventivo vengono valutati anche i progetti di bilancio della Direzione generale delle singole Gestioni e Fondi. Tali progetti sono sottoposti all'analisi e valutazione dei Comitati amministratori, e alla vigilanza del Collegio dei Sindaci. Con i deliberati di valutazione dei progetti delle Gestioni e dei Fondi, i Comitati contribuiscono al giudizio del CIV sul bilancio dell'Istituto.

⁴ Approvato con Deliberazione CIV n. 7 del 30 giugno 2021

⁵ Audizione della Direzione generale: Direzione Centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali del 10 novembre 2021, audizione della Direzione Centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali e della Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti del 1° dicembre 2021

⁶ Attività svolta nel gruppo di lavoro CEF/ D.C. Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali che si è riunito il 10/11/2021 ed il 30/11/2021

⁷ Deliberazione CdA n. 120 del 15 settembre 2021

Il Segretario

Si riportano le deliberazioni dei Comitati delle Gestioni e Fondi, evidenziando le più rilevanti considerazioni presenti nelle stesse. Poiché il Collegio per ciascun bilancio esprime motivato parere, là dove tale parere del Collegio è accompagnato da rilievi, gli stessi sono evidenziati associandoli alle eventuali considerazioni dei Comitati amministratori.

Il CIV anche in questa occasione, conclusiva del proprio mandato, reputa rilevante che i Comitati ritornino ad esprimere, nella pienezza delle loro prerogative, il giudizio sul proprio bilancio, andando oltre la prassi di una mera presa d'atto. Le valutazioni espresse consentirebbero di valutare gli opportuni adeguamenti degli atti di bilancio nell'ambito dei successivi atti di variazione e degli esercizi seguenti.

| Comitati amministratori con titolarità dei bilanci economico-patrimoniali delle rispettive gestioni | |
|--|---|
| DENOMINAZIONE | DATA DI DELIBERAZIONE |
| Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) | Deliberazione n. 1885 del 30 novembre 2021 |
| Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai Lavoratori dipendenti (PRESTAZIONI TEMPORANE) | Deliberazione n. 1086 del 22 novembre 2021 |
| Comitato Amministratore della Gestione dei contributi delle prestazioni previdenziali dei Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri (CD/CM) | Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2021 |
| Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani (ART) | Deliberazione n. 77 del 18 novembre 2021 |
| Comitato Amministratore della Gestione dei contributi delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali (COMM) | Deliberazione n. 1610 del 23 novembre 2021 |
| Comitato Amministratore del Fondo per la gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 (GESTIONE SPECIALE) | Deliberazione n. 3071 del 25 novembre 2021 |
| Comitato Amministratore del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiare (CASALINGHE) | Scaduto, ricostituito ma non ancora insediato |
| Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (CLERO) | Non ancora pervenuta |
| Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (VOLO) | Deliberazione n.3 del 18 novembre 2021 |
| Comitato Amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) | Deliberazione n.17 del 25 novembre 2021 |
| Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito (CREDITO ORDINARIO) | Non ancora deliberata |
| Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo (CREDITO COOPERATIVO) | Deliberazione n.129 del 25 novembre 2021 |
| Comitato Amministratore del Fondo speciale per il personale dipendente delle FFSS SpA (FFSS) | Deliberazione n.15 del 23 novembre 2021 |
| Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali (TRIBUTI) | Deliberazione n.27 del 22 novembre 2021 |
| Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del gruppo Poste Italiane (POSTE) | Deliberazione n. 63 del 8 e dicembre 2021 |
| Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (TRASPORTO AEREO) | Deliberazione n.357 del 11 novembre 2021 |
| Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del gruppo ferrovie dello Stato italiane (SOLFS) | Non ancora deliberata |
| Comitato amministratore del fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza (ASS SOL) | Deliberazione n.78 del 30 novembre 2021 |
| Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti (STATO) | Osservazione a piè di pagina |
| Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali (ENTI LOCALI) | Osservazione a piè di pagina |
| Comitato di vigilanza per le pensioni ai sanitari (SANITARI) | Osservazione a piè di pagina |
| Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti di diritto pubblico (DIPENDENTI DIRITTO PUBBLICO) | Osservazione a piè di pagina |
| Comitato di vigilanza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (UFFICIALI GIUDIZIARI) | Osservazione a piè di pagina |
| Comitato di vigilanza per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (SCUOLA) | Osservazione a piè di pagina |
| Comitato amministratore del fondo di integrazione salariale, già fondo di solidarietà residuale (FONDO INT. SAL.) | Deliberazione n.33 del 15 novembre 2021 |
| Comitato amministratore del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico (FONDO TRASPORTO PUBBLICO) | Deliberazione n.1.774 del 11 novembre 2021 |
| Comitato amministratore del fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE (FONDO SOLIMARE) | Deliberazione n. 569 del 24 novembre 2021 |
| Comitato amministratore del fondo territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento (F SOL TRENINO) | Deliberazione n. 8391 del 3 dicembre 2021 |
| Comitato amministratore del fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioi dei porti italiani (F BARCA) | Deliberazione n. 28 del 18 novembre 2021 |
| Comitato amministratore del fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano- Alto Adige (F BZ) | Deliberazione n.39615 del 23 novembre 2021 |
| Comitato amministratore del fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore dei servizi ambientali (F AMBIENTE) | Deliberazione n.2 del 10 novembre 2021 |
| Comitato amministratore del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (F PROFESSIONI) | Deliberazione n. 2 del 29 novembre 2021 |
| Comitato amministratore del fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno al reddito dei settori chimico e farmaceutico (TRIS) | Deliberazione n. 2 del 9 dicembre 2021 |

Il Segretario

Occorre osservare che il bilancio ex INPDAP con l'integrazione in INPS è strutturato nella "Gestione speciale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica già iscritti all'INPDAP".

Resta da definire a chi compete la valutazione del bilancio di tale Gestione e/o delle evidenze contabili.

Ad avviso del CIV occorre acquisire il parere dei Comitati di vigilanza.

Di seguito una sintesi delle osservazioni del Comitato competente e del Collegio sindacale.

Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)

Osservazioni del Comitato:

- ✓ *"ritenuto che il bilancio preventivo per l'anno 2022 della gestione Fpld presenta un risultato economico di esercizio pari a 4.596 mln. Vengono infatti previste fra le entrate, come aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti 115.843.013.198,00 euro, con una variazione di 7.195.748.944,56 rispetto alle previsioni assestate del 2021. Questo dato è conseguente a stime del quadro macroeconomico presentato dal Governo, che potrebbero non essere coerenti nell'eventualità che l'emergenza sanitaria Covid-19 possa riprendere con forza, impattando realisticamente sul mercato del lavoro e quindi sui dati economici;*
- ✓ *considerato che il disegno di Legge di Bilancio prevede il trasferimento delle funzioni previdenziali dell'INPGI in INPS e che il Comitato gestisca l'attività dell'ex INPGI 1;*
- ✓ *ritenuto che il trasferimento di detto Istituto potrebbe determinare un rilevante impatto sull'equilibrio del Fondo, per cui sarà necessario avere delle valutazioni attuariali a garanzia della neutralizzazione delle perdite di INPGI 1 rispetto al bilancio del Fondo;*
- ✓ *considerato positivo il dato delle spese di amministrazione che si abbassano a 1.143.321.947,09 con una variazione in riduzione rispetto all'assestato di euro 14.110.819,19. Tra i proventi e oneri straordinari positivo aver inserito una plusvalenza da alienazione immobili per le cessioni da reddito per 10.594.625,05 molto inferiori rispetto ai 32.806.695,38 previsti nel preventivo del 2021";*

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Come già rappresentato nei precedenti esercizi, si osserva che il risultato economico complessivo del Fondo continua a risentire dello squilibrio gestionale delle separate evidenze contabili (ex Fondi Trasporti, Elettrici, Telefonici e INPDAI), i cui disavanzi di esercizio, complessivamente pari a 9.080 milioni di euro, ridimensionano l'avanzo di esercizio del FPLD al netto delle predette contabilità separate, pari a 13.676 milioni di euro".*

..omissis..

Il Segretario

- ✓ *“Il risultato economico della Gestione, stimato in 4.596 milioni di euro, è rappresentato dalla somma algebrica del risultato positivo del FPLD (pari a 13.676 milioni) e dei disavanzi di esercizio (pari ad un totale di 9.080 milioni di euro) delle quattro evidenze contabili deficitarie (ex Fondi Trasporti, Elettrici, Telefonici e INPDAI). Queste ultime, pur generando il 2,58% dei contributi (3.008 milioni di euro), producono una spesa per prestazioni di 12.156 milioni di euro, che costituisce il 10,09% del complessivo onere della Gestione; peraltro, il numero delle prestazioni (387.420) rappresenta soltanto il 3,29% del totale dei trattamenti esistenti al 31.12.2022 nel FPLD (cfr. tabella n. 7 della Relazione del Consiglio di Amministrazione). Il Collegio, inoltre, evidenzia che rispetto al presunto risultato di esercizio positivo per 4.596 milioni di euro, in considerazione delle riserve legali, assegnate nel 2022 per 3.269 milioni di euro ai sensi della vigente normativa, la gestione presenta un avanzo economico dell’esercizio, esposto nei prospetti di bilancio del FPLD complessivamente inteso, pari a 1.327 milioni di euro, in diminuzione rispetto alle previsioni del bilancio assestato del 2021 di 571 milioni di euro. Al riguardo, il Collegio nel ribadire l’esigenza di mantenere un costante monitoraggio dell’andamento economico-patrimoniale degli ex Fondi confluiti, nonché del Fondo nel suo complesso, con riferimento alle problematiche relative all’equilibrio di bilancio”.*

Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (prestazioni temporanee)

Osservazioni del Comitato:

- ✓ **“tenuto conto** che sarà necessario apportare idonei adeguamenti ai dati di Bilancio preventivo dell’anno 2022 a causa dei futuri interventi normativi che riguarderanno il Fondo, in particolare quelli che sono contenuti nello schema di Legge di Bilancio 2022 a riguardo del Titolo V “Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali” e attualmente in discussione alle Camere;
- ✓ **tenuto conto** che a partire dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico, spettante su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari in base all’indicatore della situazione economica equivalente, sostituirà le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità”;

Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM)

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"..evidenzia il costante incremento del disavanzo patrimoniale della gestione, pari a 98.128 milioni di euro, secondo la stima del preventivo in esame. Tale situazione comporta necessariamente l'esigenza di intraprendere ogni opportuna iniziativa volta al riequilibrio finanziario della gestione stessa".*

Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani (ART)

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"..evidenzia il costante incremento del disavanzo patrimoniale della gestione che ammonta a 93.347 milioni di euro nel preventivo in esame. Tale situazione comporta necessariamente l'esigenza di intraprendere ogni opportuna iniziativa volta al riequilibrio finanziario della gestione stessa";*

Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali (COMM)

Osservazioni del Comitato:

- ✓ *"Considerata l'opportunità di valutare una diversa esposizione della voce "svalutazione crediti contributivi" con modalità che non vadano ad influire sugli indicatori specificatamente previdenziali delle singole gestioni;*
- ✓ *Tenuto conto della necessità di un monitoraggio puntuale e costante dell'andamento del "fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale" che consenta di effettuare le dovute valutazioni in merito al previsto incremento della relativa aliquota di finanziamento, al fine di verificarne la coerenza con le esigenze di spesa;*
- ✓ *Valutata, infine, l'esigenza di una rappresentazione dei dati nel bilancio generale dell'Istituto che sottolinei adeguatamente le specificità e le caratteristiche che differenziano le singole gestioni del lavoro autonomo, con la dovuta analiticità e separazione ed evitando che vengano aggregate situazioni eterogenee che devono essere tenute distinte".*

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *".. ribadisce il costante incremento del disavanzo patrimoniale della gestione, stimato nel preventivo in esame per 25.141 milioni di euro. Tale situazione richiede necessariamente un'attenta valutazione circa l'adozione di iniziative dirette al riequilibrio della gestione in parola".*

 Il Segretario

Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del T.U.I.R. approvato con DPR n.917/1986 e altre attività di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335

Osservazioni del Comitato:

- ✓ *"valutato positivamente l'insieme del bilancio di loro competenza";*

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"...sottolinea che, anche per l'esercizio 2022, è previsto un aumento dell'avanzo patrimoniale rispetto ai dati della previsione definitiva 2021. Tale risultato si riflette sull'andamento dell'intero comparto dei lavoratori autonomi, poiché consente di limitare i risultati negativi derivanti dai disavanzi dei CD-CM, artigiani e commercianti".*

Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Si rileva l'azzeramento delle previsioni sulle Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti poiché la gestione non ha più iscritti attivi.*

..omissis..

- ✓ *Tenuto conto dell'andamento economico patrimoniale della gestione in esame, della mancanza di nuovi iscritti attivi e del finanziamento completamente a carico della GIAS, il Collegio rappresenta l'esigenza di effettuare una valutazione sull'opportunità di mantenere l'autonomia contabile della gestione medesima".*

Fondo di previdenza per il personale di volo

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Sottolinea nuovamente (cfr. le relazioni al preventivo 2021 ed al consuntivo 2020) l'aggravamento dei fattori di squilibrio gestionale e il permanere del divario esistente tra contributi versati e prestazioni erogate. Evidenzia, inoltre, che il risultato negativo dell'esercizio, stimato in bilancio per 213.746 migliaia di euro, per l'effetto dell'assegnazione alle riserve legali obbligatorie pari a 14.675 migliaia di euro, raggiunge un disavanzo economico pari a 228.421 migliaia di euro.*

Si segnala, altresì, l'incremento del disavanzo patrimoniale che, dal valore del 2021 pari a 1.596.369 migliaia di euro, al 31 dicembre 2022 registra un importo pari a 1.809.115 migliaia di euro.

Si invita, pertanto, l'Istituto ad intraprendere ogni utile iniziativa presso le opportune sedi, anche al fine di un intervento normativo volto al riequilibrio gestionale del Fondo in parola".

Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri doganali – art.3, comma 2, legge 16 luglio 1997, n.230

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Tenuto conto dell'andamento economico patrimoniale della gestione in esame, dell'assenza di nuovi iscritti e del finanziamento completamente a carico della GIAS, il Collegio invita l'Amministrazione a valutare, nelle sedi competenti, l'opportunità di mantenere l'autonomia contabile di tale gestione ad esaurimento".*

Gestione speciale di previdenza per i dipendenti dalle imprese esercenti miniere, cave e torbiere

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Tenuto conto dell'andamento della gestione in esame, che registra nel tempo un progressivo disavanzo patrimoniale, nonché della oggettiva difficoltà di individuare soluzioni correttive ai fini del riequilibrio gestionale nell'ambito della medesima gestione, il Collegio invita l'Istituto a valutare, nelle sedi competenti, l'opportunità del mantenimento di tale gestione".*

Gestione ad esaurimento del Fondo gas

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Il Collegio evidenzia che il risultato negativo dell'esercizio, esposto nei prospetti di bilancio per 7.966 migliaia di euro, per l'effetto delle riserve legali, prelevate dal Fondo nel 2022 per 316 migliaia di euro, determina un disavanzo economico di 7.650 migliaia di euro. Conseguentemente l'avanzo patrimoniale della gestione risulta pari a 81.777 migliaia di euro, in costante diminuzione rispetto agli esercizi precedenti. Inoltre, in considerazione dell'azzeramento della contribuzione, dell'esiguità del numero delle prestazioni erogate e della incidenza delle spese di amministrazione sul costo della produzione, il Collegio invita l'Amministrazione a valutare, nelle sedi competenti, l'opportunità del mantenimento dell'autonomia contabile di tale gestione ad esaurimento".*


Il Segretario

intraprendere ogni utile iniziativa al fine di raggiungere l'equilibrio della gestione".

Assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Come già evidenziato nelle relazioni alla gestione del consuntivo 2020 e del preventivo 2021, il Collegio invita l'Istituto a valutare, nelle sedi competenti, l'opportunità del mantenimento di tale gestione".*

Fondo per l'erogazione dei trattamenti previdenziali vari

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Come già rappresentato nelle relazioni al preventivo 2021 ed al consuntivo 2020, tenuto conto dell'azzeramento del valore della produzione, dell'esiguità degli importi erogati per prestazioni e del progressivo deterioramento economico e finanziario, il Collegio rinvia alle considerazioni di carattere generale svolte nella parte seconda della relazione al presente documento contabile ed invita l'Istituto a valutare l'opportunità del mantenimento della Gestione in esame".*

Fondo per il concorso agli oneri contributivi per la copertura assicurativa previdenziale dei periodi non coperti da contribuzione di cui al D.Lgs. n. 564/1996 e dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Evidenzia che il Fondo è alimentato con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, ai sensi della legge n. 388/2000, e che per il 2022 non sono previste prestazioni".*

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al d.lgs. n. 112/1999

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Pur evidenziando il risultato d'esercizio positivo rispetto alle previsioni definitive del 2021 e l'avanzo patrimoniale preventivato al 31 dicembre 2022, rileva la significativa incidenza delle spese di amministrazione (492 migliaia di euro) rispetto alle spese per prestazioni previste per 12 migliaia di euro."*

Il Segretario

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al d.lgs. n. 112/1999

Osservazioni del Comitato:

- ✓ *"...invita l'Istituto a provvedere ad utilizzare le disponibilità residue derivanti dal Fondo speciale di cui alla legge n. 377/1958 a copertura degli assegni straordinari in corso di erogazione"*

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale gruppo Poste Italiane S.P.A.

Osservazioni del Comitato:

- ✓ *"...visto lo schema istruttorio predisposto dalla direzione generale sul bilancio preventivo del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del gruppo poste italiane per l'anno 2022, allegato tra gli altri alla deliberazione del CdA n.161 del 29 ottobre 2021;*
- ✓ *Vista la nota di rettifica allo schema istruttorio predisposto dalla direzione generale sul bilancio preventivo del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del gruppo poste italiane per l'anno 2022 trasmessa dal direttore generale e la relativa tabella 11 emendata".*

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Il Collegio richiama quanto più volte osservato, da ultimo con le proprie relazioni al rendiconto 2020 e al preventivo 2021, circa il fatto che la quasi totalità delle entrate del Fondo è ancora rappresentata da risorse pubbliche, anche in considerazione della novità intervenuta con il decreto-legge n. 34/2020 che, come detto in premessa, ha previsto un incremento della dotazione da destinare alla gestione in discorso".*

Fondo speciale di previdenza per gli sportivi - art. 28 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Al riguardo, il Collegio evidenzia che per il 2022 è stata prevista una assegnazione al Fondo di copertura oneri futuri di pertinenza del fondo speciale di previdenza per gli sportivi per 3.723 migliaia di euro, a fronte della quale non sono stati stimati prelievi".*

Gestione speciale di previdenza per il personale delle Poste Italiane S.p.A. - art. 7, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Richiama quanto precedentemente osservato, da ultimo in occasione del rendiconto per l'anno 2020, con particolare riferimento alla Gestione assicurativa a ripartizione (FTR), che continua ad aggravare lo squilibrio finanziario e patrimoniale dell'intero complesso delle gestioni di pertinenza ex IPOST. Pertanto, si invita l'Ente ad intraprendere idonee iniziative per il riequilibrio delle gestioni in esame".*

Gestione speciale di previdenza dei dipendenti della amministrazione pubblica, già iscritti al soppresso INPDAP, ex art. 21 del decreto-legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214

Osservazioni del Collegio Sindacale:

- ✓ *"Evidenzia che, sulla situazione patrimoniale complessiva, continua ad incidere il disavanzo patrimoniale della CPDEL pari a 11 miliardi di euro (in peggioramento rispetto alle previsioni assestate del 2021)".*

Fondo di integrazione salariale

Osservazioni del Comitato:

- ✓ **"considerato"** *che i dati previsionali contenuti nelle poste di Bilancio preventivo del Fondo per l'anno 2022 sono stati calcolati sulla base della disciplina in vigore alla data del 30 giugno 2021;*
- ✓ **evidenziata** *la preoccupazione per l'attuale andamento evolutivo dell'epidemia da Covid 19 che potrà arrecare riflessi negativi sul quadro economico del Paese per l'anno 2022;*
- ✓ **tenuto conto** *che sarà necessario apportare idonei adeguamenti ai dati di Bilancio preventivo dell'anno 2022 a causa dei futuri interventi normativi che riguarderanno il Fondo, in particolare quelli che saranno contenuti nella Legge di Bilancio 2022".*

In considerazione del ruolo dei Comitati delle Gestioni e dei Fondi, oltre che dei Comitati delle Commissioni a livello territoriale, il CIV ha

Il Segretario

richiesto che, nel rispetto della legge n. 88/89, venisse previsto espressamente il loro ruolo all'interno delle modifiche all'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS⁸ apportate con deliberazione del CdA n. 102 del 14 luglio 2021. Oltre alla funzione in merito all'Amministrazione della Gestione e dei Fondi deve essere riconosciuto e regolamentato, in maniera unitaria, per tutte le attività e compiti, anche conseguenti alla incorporazione o alla soppressione di Istituti previdenziali, il loro compito giurisdizionale e/o amministrativo.

Le considerazioni del Collegio in merito alla utilità di Comitati e/o Commissioni comunque denominati, riporta alla ratio stessa dell'art. 41 della Legge n. 441/79 che attribuisce all'Organo di vertice politico amministrativo confermare l'impianto ordinamentale vigente o invece prevedere la cancellazione ed eventualmente l'assegnazione dei compiti ad altre entità per iniziativa del CdA sentito il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

1.5 Giudizio di procedibilità

In data 25 novembre 2021 è pervenuto al CIV il verbale del Collegio dei Sindaci⁹ che esprime giudizio positivo in merito alla procedibilità dell'iter per la deliberazione in via definitiva, da parte del CIV, del progetto di Bilancio Preventivo dell'INPS per l'anno 2022 e consegna valutazioni e raccomandazioni tra le quali si sottolinea:

... omissis ...

✓ *"Per tali gestioni e fondi il Collegio, come già in precedenza osservato, rinnova l'invito all'Istituto:*

a) ad effettuare un'approfondita valutazione sulla permanenza dei presupposti che giustificano la prosecuzione di tali separate evidenze economico-patrimoniale e delle peculiarità di talune gestioni e fondi¹⁰;

⁸ adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019

⁹ Verbale del Collegio dei Sindaci n. 42 del 25 novembre 2021

¹⁰ Quali il Fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo (n.9), la Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (n.11), la Gestione speciale di previdenza per i dipendenti dalle imprese esercenti miniere, cave e torbiere (n. 13), la Gestione ad esaurimento del Fondo gas (n. 14), il Fondo di previdenza per il personale del Consorzio autonomo del porto di Genova e dell'Ente autonomo del porto di Trieste (n. 17), il Fondo di previdenza delle iscrizioni collettive (n.18), l'Assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia (n. 21), il Fondo per l'erogazione dei trattamenti previdenziali vari (n.22)

b) a valutare l'opportunità di proporre soluzioni nelle idonee sedi istituzionali, per intervenire sull'attuale quadro normativo al fine di un più razionale assetto delle medesime";¹¹

... omissis ...

- ✓ "su tale punto il Collegio invita l'Amministrazione a proseguire nelle iniziative dirette a ridurre ulteriormente le difformità riscontrate e ad armonizzare il contenuto degli aggregati di voci riportati nelle tabelle delle relazioni onde fornire un'informativa maggiormente dettagliata e confrontabile. Per il futuro, il Collegio invita l'Amministrazione a fornire, laddove carenti, adeguate informazioni e motivazioni sui valori previsionali che registrano significativi scostamenti";

... omissis ...

- ✓ "La Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica (ex INPDAP), presenta un risultato economico negativo di 14.547 milioni di euro ed un disavanzo patrimoniale previsto per l'esercizio in esame di 64.811 milioni di euro.

Va evidenziato che, sulla situazione patrimoniale complessiva, incide il disavanzo patrimoniale della CPDEL e della CPI, che è pari a oltre 94 miliardi di euro, in parte compensato dall'avanzo patrimoniale delle altre gestioni (principalmente ENPAS, INADEL, CPS, CTPS e Gestione autonoma delle prestazioni creditizie e sociali) per circa 30 miliardi di euro.

Inoltre, il Collegio conferma la necessità di intraprendere idonee misure dirette ad arginare il progressivo peggioramento economico e patrimoniale, con particolare riferimento anche ai seguenti fondi e gestioni:

- n. 10: Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;
- n. 13: Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente da imprese esercenti miniere, cave e torbiere;
- n. 14: Gestione ad esaurimento del Fondo gas;
- n. 19: Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari;
- n. 20: Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- n. 22: Fondo per l'erogazione dei trattamenti previdenziali vari (ex personale INCIS, ISES, IACP di Genova);
- n. 42: Gestione speciale di previdenza per il personale delle Poste Italiane S.p.A. - art. 7, comma 3, del decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.

¹¹ Quali, il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (n.10), il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Il Segretario

Con riferimento invece alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della gestione Enti disciolti (Trattamenti pensionistici a carico della soppressa Gestione speciale ex art. 75 del D.P.R. n. 761/1979) e avuto riguardo all'ammontare della partita creditoria nei confronti dello Stato (5.010 milioni di euro), il Collegio, in considerazione dei riflessi che si potrebbero manifestare sulle consistenze dei residui, invita a pervenire ad una soluzione definitiva della questione, tramite il coinvolgimento delle Amministrazioni vigilanti.”;

... omissis ...

✓ *“Fondi di solidarietà*

Si rammenta che l’art. 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai commi 1 e 2, prevede l’obbligo di bilancio in pareggio e la “costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite”.

Al riguardo, il Collegio ribadisce quanto già evidenziato nelle proprie relazioni ai recenti documenti di bilancio, circa la diversa rappresentazione contabile utilizzata per i fondi di solidarietà istituiti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 148/2015¹²”;

... omissis ...

- ✓ *“Al fine di adeguare gli stanziamenti in coerenza con il quadro macroeconomico tendenziale contenuto nella NADEF 2021, il Collegio raccomanda all’Istituto di aggiornare le previsioni sui capitoli di bilancio per l’anno 2022 nel primo documento utile. Al riguardo evidenzia che la NADEF 2021, rispetto al DEF 2021, prevede per l’anno 2022 una variazione del PIL reale ai prezzi di mercato in diminuzione dello 0,60%, un aumento del tasso di inflazione programmato dello 0,30%, una riduzione delle retribuzioni lorde globali dell’1,10%. Inoltre, la variazione di bilancio si rende necessaria per recepire gli effetti della normativa emanata successivamente al 30 giugno 2021 e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, tenendo, altresì, conto delle apposite istruzioni che saranno impartite con circolare MEF-RGS”;*

¹² Quali il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (n. 31), il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo (n. 32), il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al D.Lgs. n. 112/1999 (n. 37), il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (n. 38), il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del gruppo Poste Italiane (n. 39) e il Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza (n. 43).

- ✓ *"Per quanto riguarda l'elenco denominato "Elenco capitoli per memoria istituiti negli ultimi esercizi finanziari e non movimentati", presente tra la documentazione pervenuta al Collegio, si invita l'Amministrazione ad effettuare una ricognizione generale dei capitoli effettivamente utilizzati, valutando la cancellazione di quelli divenuti non più necessari. Il Collegio invita, inoltre, l'Istituto a procedere, in occasione della programmata modifica del Regolamento di amministrazione e contabilità, ad un'attività di revisione periodica dei capitoli di bilancio, anche tenendo conto degli effetti derivanti dalla riorganizzazione dell'Istituto";*

... omissis ...

- ✓ *"il Collegio ribadisce quanto affermato, da ultimo, nella propria relazione alla nota di assestamento per l'anno 2021, circa la necessità di portare a compimento l'attività di eliminazione dei ruoli inferiori ai 1.000 euro, di avviare il processo di individuazione dei crediti contributivi di importo residuo fino a 5.000 euro alla luce delle disposizioni previste dall'art.4 , comma 4, del decreto-legge n. 41/2021, e di procedere all'individuazione dei crediti contributivi interessati dalle disposizioni sul cd. "saldo e stralcio"(art.1, commi da 184 a 199, della legge 30 settembre2018, n.145), ai fini dell'effettiva eliminazione degli stessi.*

Si rinnova, altresì, la raccomandazione di rafforzare ed intensificare le attività di monitoraggio dello stato amministrativo e di esigibilità dei crediti in gestione diretta ovvero presso gli agenti della riscossione, onde adottare ogni iniziativa funzionale sia alla rendicontazione puntuale delle singole partite in gestione sia alla migliore rappresentazione in bilancio. Sulla base di tale rendicontazione, l'Ente dovrà procedere ai necessari adempimenti contabili per la cancellazione dei residui attivi ed assicurare il progressivo allineamento tra la situazione patrimoniale e quella amministrativa dell'Istituto.

Il Collegio rinnova l'invito a proseguire nell'adeguamento delle quote di accantonamento sul fondo rischi su crediti, come, peraltro, previsto dall'art. 2423 bis, comma 1, n. 4 del codice civile, anche in considerazione delle informazioni che saranno acquisite alla conclusione del processo di definizione agevolata e della cancellazione dei debiti di cui alle sopra richiamate norme.

Il Collegio raccomanda, infine, di porre in essere tutte le iniziative utili al miglioramento della capacità e tempestività di riscossione dei contributi";

... omissis ...

- ✓ *"con riferimento alle spese per il Contact Center, come peraltro affermato dall'Amministrazione nell'allegato tecnico alle pagine 63 e 64,*

Il Segretario

si evidenzia che la previsione di spesa, pari a 60,00 milioni di euro (in diminuzione di 32,67 milioni di euro rispetto al 2021 e di 38,56 milioni di euro rispetto al consuntivo 2020), risulterebbe sottostimata per il finanziamento delle attività, anche tenendo conto del previsto affidamento del servizio ad INPS Servizi S.p.A.-ex S.I.S.P.I. S.p.A. Al riguardo, il Collegio raccomanda all'Istituto di intervenire sulle previsioni, in coerenza con le attuali disposizioni che regolano il tetto di spese per l'INPS, attraverso opportune variazioni compensative nell'ambito dei capitoli appartenenti alla medesima categoria ”;

... omissis ...

2. Progetto di Bilancio Preventivo dell'INPS 2022: sintesi

La Segreteria Tecnica del CIV ha riclassificato i dati di bilancio, per gli aspetti di competenza, al fine di valutarne i riflessi rispetto agli indirizzi strategici deliberati dallo stesso e le linee guida gestionali del CdA; tale attività è coerente con la riclassificazione della Commissione tecnica per lo studio comparato europeo ed internazionale della spesa pubblica per finalità previdenziali e assistenziali, di cui al DPCM 10 aprile 2018.

L'INPS nella Commissione è rappresentata dal Direttore Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, Dr. Ferdinando Montaldi e dal Dr. Stefano Leone del Coordinamento statistico attuariale. Pur di nomina delle parti sociali è componente della stessa Commissione il Coordinatore della Commissione Economico Finanziaria del CIV INPS Francesco Rampi, che si è fatto carico di rappresentare, anche in quella sede, le elaborazioni del CIV più volte evidenziate con la Relazione Programmatica e con il parere sul bilancio.

2.1 Entrate di competenza

- Gettito contributivo **a carico dei datori di lavoro** (privati e pubblici), **dei loro dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori autonomi** per prestazioni pensionistiche: **214.026** milioni di euro di cui 10.800 milioni di euro quale rateo annuo fisso a copertura dei contributi CTPS ante 1996.
- Gettito contributivo **a carico dei datori di lavoro** per le prestazioni a sostegno del reddito **mutualizzate**: pari a **27.533** milioni di euro¹³.

Totale gettito contributivo **241.559** milioni di euro.

- Contributo **a carico della fiscalità generale** a copertura di Quota 100 pari a **6.323** milioni di euro.
- Contributo **a carico della fiscalità generale** a copertura della quota parte di ciascuna mensilità di pensione di cui alla Legge 335/1995¹⁴ pari a **30.977** milioni di euro.

¹³ In tale gettito è compresa una quota destinata alla copertura dei costi della corrispondente contribuzione figurativa

¹⁴ Art. 3 comma 2 Legge 335/1995

Il Segretario

- Contributo **a carico della fiscalità generale** a copertura degli interventi previdenziali di carattere sociale pari a **16.478** milioni di euro tra cui 5.336 milioni di euro per assegni e pensioni sociali, 1.452 milioni di euro per cd. quattordicesima, 3.414 milioni di euro per pensioni anticipate e salvaguardie.
- Contributo **a carico della fiscalità generale** a copertura dei disavanzi delle gestioni pensionistiche che il legislatore ha considerato, per ragioni sociali, da sostenere (FF.SS, abolite imposte di consumo, portuali, spedizionieri doganali, CTPS): pari a **12.665** milioni di euro, di cui 7.970 milioni di euro per la sola CTPS.
- Rimborso **a carico della fiscalità generale** a copertura delle agevolazioni contributive: pari a **21.188** milioni di euro.
- Rimborso **a carico della fiscalità generale** degli oneri a favore della disabilità non di origine professionale¹⁵: pari a **19.560** milioni di euro.
- Rimborso **a carico della fiscalità generale** delle erogazioni per Reddito e Pensione di cittadinanza pari a **7.720** milioni di euro.
- Rimborso **a carico della fiscalità generale** degli oneri per protezione sociale previste dalle peculiari norme di legge: pari a **16.417** milioni di euro, tra cui si evidenziano in particolare:
 - **6.357** mln di euro per NASPI a carico dello Stato;
 - **568** mln di euro per APE sociale.

Totale entrate da fiscalità generale **131.328** milioni di euro.

- Altre entrate correnti e in conto capitale a carico di terzi pari a **15.810** milioni di euro di cui 2.364 milioni di euro per recupero prestazioni.

Totale per le attività caratteristiche dell'Istituto **388.697** milioni di euro.

- Corrispettivi per il ruolo dell'Istituto di sostituto di imposta: pari a **65.414** milioni di euro.
- Gettito da entrate a favore di Istituzioni¹⁶ o di addizionali di legge¹⁷ o di ritenute per conto di associazioni datoriali, del lavoro

¹⁵ Pensioni agli Invalidi Civili, indennità di accompagnamento e indennità a cittadini extra UE (567 mln di euro)

¹⁶ Tra queste tariffe INAIL delle categorie con contributi unificati

¹⁷ Ex ONPI, solidarietà ecc ...

autonomo e delle organizzazioni sindacali, in virtù di convenzioni: pari a **6.134** milioni di euro.

- Altre entrate per partite di giro pari a **4.932** milioni di euro.

Totale entrate per conto terzi: **76.480** milioni di euro.

Anticipazioni di bilancio: **9.233** milioni di euro.

Totale entrate di competenza 2022 pari a: **474.410** milioni di euro.

2.2 Uscite di competenza

- Spese per prestazioni pensionistiche **mutualizzate** al netto degli oneri assistenziali e pensionistici a carico della fiscalità generale tra cui la quota parte di ciascuna mensilità di pensione di cui alla Legge 335/95¹⁸: pari a **223.677** milioni di euro.
- Spese per prestazioni a sostegno del reddito **mutualizzate**: pari a **19.277** milioni di euro.

Totale spese per prestazioni mutualizzate **242.954** milioni di euro.

- Spesa **a carico della fiscalità generale** per erogazioni di "Quota 100" pari a **6.323** milioni di euro.
- Quota **a carico della fiscalità generale** per il ripiano dei disavanzi delle gestioni pensionistiche che il legislatore ha considerato, per ragioni sociali, da sostenere (FF.SS, abolite imposte di consumo, portuali, spedizionieri doganali, CTPS): pari a **12.665** milioni di euro, di cui 7.970 milioni di euro solo per la CTPS.
- Altre integrazioni e/o trattamenti pensionistici **a carico della fiscalità generale** pari a **16.478** milioni di euro, tra cui assegni e pensioni sociali, pensioni anticipate e salvaguardie e cd. quattordicesima mensilità.
- Quota parte di ciascuna mensilità di pensione¹⁹ **a carico della fiscalità generale**: pari a **30.977** milioni di euro.

¹⁸ Art. 3 comma 2 Legge 335/1995

¹⁹ Art. 3 comma 2 Legge 335/1995

Il Segretario

- Quota **a carico della fiscalità generale** per le agevolazioni contributive, pari a **21.188** milioni di euro.
- Spese per la disabilità non di origine professionale²⁰ **a carico della fiscalità generale**: pari a **19.560** milioni di euro.
- Spese **a carico della fiscalità generale** per erogazioni del Reddito e Pensione di cittadinanza pari a **7.720** milioni di euro.
- Spese per interventi delegati all'INPS da norme di legge peculiari per la protezione sociale **a carico della fiscalità generale**: pari a **16.417** milioni di euro, tra cui si evidenziano:
 - **6.357** mln di euro per NASPI a carico dello Stato;
 - **568** mln di euro per APE Sociale.

Totale uscite a carico della fiscalità generale **131.328**.

- Spese generali di funzionamento²¹: pari a **4.542** milioni di euro tra cui:
 - per il personale in servizio pari a **1.821** milioni di euro;
 - per il personale in quiescenza pari a **276** milioni di euro;
 - per innovazione tecnologica e organizzativa pari a **560** milioni di euro;
 - per *contact center* pari a **60** milioni di euro;
 - per incarichi legali e soccombente pari a **235** milioni di euro;
 - per locazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie di sedi pari a **244** milioni di euro;
 - per fornitura di utenze, pulizie e vigilanza alle sedi pari a complessive **125** milioni di euro;
 - per banche e poste per erogazione delle prestazioni pari a **100** milioni di euro;
 - per CAF pari a **154** milioni di euro.
- Versamento **a favore della fiscalità generale** di risorse sottratte al funzionamento dell'Istituto per contribuire al risanamento dei conti pubblici: pari a circa **743** milioni di euro.
- Ulteriore versamento **a favore della fiscalità generale** di interessi attivi resi indisponibili pari a circa **55** milioni di euro.
- Spese per altre attività correnti e in conto capitale pari a **10.732** milioni di euro.

Totale delle spese per attività caratteristiche pari a **390.353** milioni di euro.

²⁰ Pensioni agli Invalidi Civili, indennità di accompagnamento e indennità ai cittadini extra UE (567 mln di euro)

²¹ Al netto del riversamento alla fiscalità generale di 743 milioni di euro e di ulteriori 55 milioni di euro

- Versamento dei corrispettivi riscossi dall'Istituto come sostituti di imposta: pari a **65.414** milioni di euro.
- Versamento di quanto riscosso da Istituzioni o di addizionali di legge o di ritenute per conto di associazioni datoriali, del lavoro autonomo e delle organizzazioni sindacali in virtù di convenzioni: pari a **6.134** milioni di euro.
- Altre uscite per partite di giro pari a **4.932** milioni di euro.

Totale versamenti a terzi **76.480** milioni di euro.

Debito verso la Tesoreria unica per le anticipazioni: pari a **9.233** milioni di euro.

Totale uscite di competenza 2022 pari a **476.066** milioni di euro.

2.3 Considerazioni sulla riclassificazione delle entrate e delle uscite

- 1) In termini di valutazione macroeconomica, si evidenzia che il DL del 30 giugno 2021, n. 99²² incide sui bilanci dell'INPS per 2.400 milioni di euro stimati relativi a oneri per prestazioni a sostegno del reddito (CIGO) ed ai contributi figurativi collegati. In relazione a ciò il saldo patrimoniale negativo, qualora resti invariato il gettito contributivo stimato nell'assestato, potrebbe subire un peggioramento da -904 milioni di euro a presumibilmente -3.300 milioni di euro. È evidente che tale peggioramento stimato non ha alcuna relazione con l'andamento "ordinario" delle prestazioni pensionistiche, poiché non è correlato alle crisi di settori economico-produttivi o del sistema delle imprese. Tale situazione è, infatti, il prodotto di un evento straordinario, "non assicurato", che originariamente era stato giustamente posto a carico della fiscalità generale e, per presumibili esigenze di cassa dello Stato, viene ora invece interamente a carico di imprese e lavoratori.

²² In particolare, con l'art. 4 commi 13 e 14 il cui contenuto è stato recepito nell'art.50 bis commi 10 e 11 della Legge 23 luglio 2021 n. 106, a seguito della abrogazione del DL 99/2021, con salvezza degli effetti già prodotti, disposta dall'art. 1 comma 3 della medesima Legge 106/2021

Il Segretario

- 2) La decisione adottata dal legislatore, infatti, genera disparità di trattamento tra datori di lavoro, a scapito di quelli che concorrono alla assicurazione prevista dalla Gestione Prestazioni Temporanee e del Fondo di Integrazione Salariale, rispetto a quelli che non sono obbligati a tali contribuzioni e i cui oneri per le prestazioni restano a carico della fiscalità generale.
- 3) In sede di confronto con gli altri Organi dell'Istituto il CIV ha ribadito la necessità che in merito al finanziamento delle Sospensioni dal lavoro con motivazione COVID-19, disposta dal decreto-legge n. 99 del 30 giugno 2021 recepito con efficacia retroattiva dal gennaio 2021 dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, fosse indispensabile individuare modalità per recuperare le risorse così "impropriamente" messe a carico della Gestione prestazioni temporanee e del FIS.
- 4) In sede di confronto l'INPS ha acquisito la disponibilità del Governo ad azzerare un debito patrimoniale di 32 miliardi di euro conseguente a trasferimenti agli uffici postali per garantire, negli anni, il pagamento delle pensioni. Tale azzeramento prevede la rateizzazione del debito nel decennio per un valore di un decimo della spesa per annualità. Il risultato in termini patrimoniali è positivo.

Considerazioni

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- o La riapertura del tavolo per il riallineamento delle poste di credito e debito tra Ministeri e INPS, reso urgente anche per contenere i riflessi negativi della nuova disciplina relativa alle prestazioni COVID - 19 che aggrava il saldo negativo e riduce la consistenza patrimoniale dell'Istituto.

2.4 Sintesi rappresentazioni contabili

In termini contabili la proposta sottoposta alla valutazione del CIV è rappresentata dalle seguenti tabelle:

- 1) gestione finanziaria di competenza 2022;
- 2) situazione amministrativa;
- 3) gestione economico – patrimoniale;
- 4) sintesi dei bilanci delle singole Gestioni.

Il Segretario

| Tavola n. 1 – Gestione finanziaria competenza 2022 (in mln di euro) | | | | |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| GETTITO | PREVENTIVO 2022 | ASSESTATO 2021 | VARIAZIONE ASSOLUTA | VARIAZIONE PERCENTUALE |
| ENTRATE | | | | |
| Gettito Contributivo | 241.559 | 230.844 | 10.715 | 4,6 |
| A carico dei datori e lavoratori per prestaz. pens. mutualizzate | 214.026 | 204.698 | 9.528 | 4,6 |
| A carico dei datori per interventi assistenziali mutualizzati | 27.533 | 26.146 | 1.387 | 5,3 |
| Gettito da Fiscalità Generale | 131.328 | 147.136 | -15.808 | -10,7 |
| Copertura per Quota 100 | 6.323 | 7.018 | -695 | -9,9 |
| Copertura disavanzi gestioni pensionistiche | 12.665 | 12.044 | 621 | 5,2 |
| Copertura interventi previdenziali di carattere sociale | 16.478 | 16.501 | -23 | -0,1 |
| Quota parte mensilità pensione Legge 335/1995 | 30.977 | 30.372 | 605 | 2,0 |
| Copertura agevolazioni contributive | 21.188 | 24.091 | -2.903 | 12,1 |
| Disabilità non di origine professionale | 19.560 | 19.017 | 543 | 2,8 |
| Rimborso altri oneri di protezione sociale | 16.417 | 29.813 | -13.396 | -44,9 |
| Rimborso Reddito e Pensione di Cittadinanza | 7.720 | 8.280 | -560 | -6,7 |
| Altre entrate correnti e in conto capitale | 15.810 | 11.919 | 3.891 | 32,6 |
| Totale Entrate attività caratteristiche | 388.697 | 389.899 | -1.202 | -0,3 |
| Gettito INPS come sostituto d'imposta | 65.414 | 64.136 | 1.278 | 2,0 |
| Entrate per conto terzi | 11.066 | 11.412 | -346 | -3,0 |
| Anticipazioni di bilancio | 9.233 | 11.396 | -2.163 | -19,9 |
| TOTALE ENTRATE | 474.410 | 476.843 | -2.433 | -0,5 |
| USCITE | | | | |
| Uscite per prestazioni mutualizzate | 242.954 | 241.334 | 1.620 | 0,7 |
| Prestazioni pensionistiche mutualizzate | 223.677 | 219.759 | 3.918 | 1,8 |
| Interventi assistenziali mutualizzati | 19.277 | 21.575 | -2.298 | -10,6 |
| Uscite a carico Fiscalità Generale | 131.328 | 147.136 | -15.808 | -10,7 |
| Quota 100 | 6.323 | 7.018 | -695 | -9,9 |
| Disavanzi gestioni pensionistiche | 12.665 | 12.044 | 621 | 5,2 |
| Interventi previdenziali di carattere sociale | 16.478 | 17.403 | -925 | -5,3 |
| Quota parte mensilità pensione Legge 335/1995 | 30.977 | 30.372 | 605 | 2,0 |
| Agevolazioni contributive | 21.188 | 24.091 | -2.903 | -12,1 |
| Disabilità non di origine professionale | 19.560 | 19.017 | 543 | 2,8 |
| Altri oneri di protezione sociale | 16.417 | 28.911 | -12.494 | -43,2 |
| Reddito e Pensione di cittadinanza | 7.720 | 8.280 | -560 | -6,7 |
| Spese generali di funzionamento | 4.541 | 4.537 | 4 | 0,1 |
| Altre uscite correnti e in conto capitale | 10.732 | 4.694 | 6.038 | 128,5 |
| Riversamenti alla fiscalità generale | 798 | 798 | - | - |
| Per risanamento Conti Pubblici | 743 | 743 | - | - |
| Per interessi attivi resi indisponibili | 55 | 55 | - | - |
| Totale uscite per attività caratteristiche | 390.353 | 398.499 | -8.146 | -2,1 |
| Corrispettivi riscossi da INPS come sostituto d'imposta | 65.414 | 64.136 | 1.278 | 2,0 |
| Versamenti a Terzi | 11.066 | 11.412 | -346 | -3,0 |
| Rimborso anticipazioni di bilancio | 9.233 | 11.396 | -2.163 | -18,9 |
| TOTALE USCITE | 476.066 | 485.443 | -9.377 | -1,9 |

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su progetto di Bilancio Preventivo INPS 2022

| Tavola n. 2 - Situazione amministrativa (in mln di euro) | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| AGGREGATI | PREVENTIVO 2022 | ASSESTATO 2021 | VARIAZIONE PERCENTUALE PREVENTIVO 2022/ASSESTATO2021 | CONSUNTIVO 2020 |
| 1. Consistenza di cassa | 6.666 | 12.264 | -45,4 | 21.904 |
| 2. Residui attivi | 176.401 | 163.034 | 8,2 | 150.057 |
| 3. Totale consistenza di cassa più residui attivi | 183.067 | 175.298 | 4,4 | 171.961 |
| 4. Residui passivi | 104.909 | 95.483 | 9,8 | 83.546 |
| 5. Avanzo di amministrazione | 78.158 | 79.815 | -2,1 | 88.415 |

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su progetto di Bilancio Preventivo INPS 2022

La situazione amministrativa prevista con il Bilancio Preventivo 2022 risulta pari a **78.158** milioni di euro con un decremento di 1.657 milioni di euro (-2,1%) rispetto alle precedenti previsioni (79.815). Tale situazione è costituita dalla presunta consistenza di cassa a fine esercizio pari a 6.666 milioni di euro, da residui attivi per 176.401 milioni di euro e residui passivi per 104.909 milioni di euro.

| Tavola n. 3 - Gestione economica patrimoniale (in mln di euro) | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| AGGREGATI | PREVENTIVO 2022 | ASSESTATO 2021 | VARIAZIONE ASSOLUTA | VARIAZIONE PERCENTUALE |
| Situazione patrimoniale netta inizio esercizio | -904 | 14.559 | -15.463 | -106,2 |
| Valore della produzione (entrate) | 359.421 | 361.758 | -2.337 | -0,6 |
| Costo della produzione (uscite) | -372.782 | -377.457 | 4.675 | 1,2 |
| Altri proventi e oneri | 187 | 236 | -49 | -20,7 |
| Risultato economico di esercizio | -13.173 | -15.462 | 2.289 | 14,8 |
| Situazione patrimoniale netta fine esercizio | -14.077 | -904 | -13.173 | -1.457,2 |

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su progetto di Bilancio Preventivo INPS 2022

La gestione economica presenta un **risultato di esercizio negativo** pari a **13.173** milioni di euro, con un miglioramento di 2.289 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate (-15.462 milioni di euro), derivante dalla differenza tra il valore della produzione di 359.421 milioni di euro ed il costo della medesima di 372.782 milioni di euro, al netto di ulteriori 187 milioni di euro per altri proventi ed oneri.

Il Segretario

La **situazione patrimoniale netta** dell'Istituto alla fine dell'esercizio 2022 si stima deficitaria per **14.077** milioni di euro e fa registrare un peggioramento rispetto alle previsioni assestate (-904 milioni di euro) di 13.173 milioni di euro.

La situazione patrimoniale come rappresentata dal progetto di bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2022 risulta schematizzata nella seguente tabella.

| Tavola n. 4 – Situazione patrimoniale (in mln di euro) | | | | |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| AGGREGATI | PREVENTIVO 2022 | ASSESTATO 2021 | Variazione PREV2022/ ASS2021 | CONSUNTIVO 2020 |
| ATTIVO | | | | |
| Immobilizzazioni | 14.046 | 17.968 | -3.922 | 17.788 |
| Immobilizzazioni immateriali | 282 | 185 | 97 | 133 |
| Immobilizzazioni materiali | 2.747 | 2.690 | 57 | 2.685 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 11.017 | 15.093 | -4.076 | 14.970 |
| Attivo circolante | 75.601 | 76.444 | -843 | 81.269 |
| Rimanenze | 325 | 320 | 5 | 314 |
| Residui attivi | 68.384 | 63.635 | 4.749 | 58.825 |
| Crediti contributivi | 133.709 | 125.382 | 8.327 | 114.619 |
| Fondo svalutazione crediti contributivi | -105.851 | -97.232 | -8.619 | -89.064 |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 225 | 225 | - | 225 |
| Disponibilità liquide | 6.666 | 12.264 | 5.598 | 21.904 |
| Ratei e risconti | 28.983 | 27.925 | 1.058 | 26.809 |
| TOTALE ATTIVO | 118.630 | 122.337 | -3.707 | 125.867 |
| PASSIVO | | | | |
| Patrimonio netto | -14.077 | -904 | -13.173 | 14.559 |
| Fondo per rischi e oneri | 18.304 | 17.776 | 528 | 17.320 |
| Fondo rischi per il contenzioso giudiziario | 47 | 48 | -1 | 50 |
| Trattamento di fine rapporto | 1.7491 | 1.841 | 15.650 | 1.942 |
| Debiti | 107.291 | 97.695 | 9.596 | 85.588 |
| Per anticipazioni della Tesoreria dello Stato | 32.155 | 32.155 | - | 32.155 |
| Per anticipazioni dello Stato su fabbisogno gestioni | 40.681 | 31.448 | 9.233 | 20.052 |
| Altri debiti | 34.455 | 34.092 | 363 | 33.381 |
| Ratei e risconti | 5.363 | 5.928 | -565 | 6.459 |
| TOTALE PASSIVO | 118.630 | 122.337 | -3.707 | 125.867 |

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su progetto di Bilancio Preventivo INPS 2022

| Tavola n. 5 – Gestioni Previdenziali (in mln di euro) | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|--------------|---|-------------------|----------------|
| GESTIONI E FONDI | RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO | | | SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA AL 31-12 | | |
| | PREVENTIVO 2022 | ASSESTATO 2021 | VARIAZIONE | PREVENTIVO 2022 | ASSESTATO 2021 | VARIAZIONE |
| | 1 | 1 | 3 = (1 - 2) | 4 | 4 | 6 = (4 - 5) |
| Gestioni Pensionistiche | -15.512 | -14.706 | -806 | -220.920 | -205.407 | -15.512 |
| Fondo pensioni lavoratori dipendenti | 4.596 | 4.945 | -349 | -90.248 | -94.843 | 4.596 |
| Gestioni pubbliche | -14.547 | -13.997 | -550 | -64.811 | -50.264 | -14.547 |
| Gestione parasubordinati | 6.461 | 6.516 | -55 | 150.755 | 144.294 | 6.461 |
| Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri | -2.719 | -2.982 | 263 | -98.128 | -95.409 | -2.719 |
| Gestione artigiani | -5.902 | -6.169 | 267 | -93.347 | -87.446 | -5.902 |
| Gestione commercianti | -3.401 | -3.019 | -382 | -25.141 | -21.739 | 3.401 |
| Gestioni Pensionistiche sostitutive AGO | -811 | -799 | -12 | 1.284 | 2.097 | -813 |
| Fondo volo | -214 | -215 | 1 | -1.809 | -1.595 | -214 |
| Fondo spedizionieri doganali | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Fondo ferrovie dello Stato | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gestione speciale Poste Italiane SpA | -744 | -689 | -55 | -2.723 | -1.978 | -745 |
| Gestione speciale ex ENPALS | 147 | 105 | 42 | 5.802 | 5.656 | 146 |
| Gestioni Pensionistiche integrative AGO | 10 | 4 | 6 | 590 | 580 | 10 |
| Gestioni Pensionistiche diverse | -39 | -42 | 3 | -2.524 | -2.485 | -39 |
| Gestione altri trattamenti economici temporanei | 3.946 | 406 | 3.540 | 208.545 | 204.599 | 3.946 |
| Altre gestioni | -765 | -325 | -440 | -1.052 | -287 | -765 |
| TOTALE | -13.173 | -15.462 | 2.289 | -14.077 | -904 | -13.173 |

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su progetto di Bilancio Preventivo INPS 2022

Anche in questa occasione, in merito al disavanzo delle Gestioni pubbliche, è opportuno evidenziare la necessità, con particolare riferimento alla situazione dei crediti ed alla popolazione del conto assicurativo, di coordinare tutti soggetti coinvolti al fine di approfondire, in particolare con i Ministeri vigilanti, il volume dei crediti, di programmare lo sviluppo delle attività di vigilanza ed una più puntuale rappresentazione della CTPS.

2.5 Rapporti assicurati/pensioni delle singole gestioni

A corredo della valutazione delle diverse gestioni nella tavola 6 si riportano, con riferimento all'ultimo quinquennio, il totale degli assicurati e delle pensioni in essere.

| Tavola n. 6 – Rapporto tra Assicurati e Pensioni in essere delle diverse Gestioni | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| ANNO | ASSICURATI | PENSIONI | ASSICURATI/PENSIONI |
| FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI | | | |
| 2018 | 13.905.810 | 8.501.454 | 1,64 |
| 2019 | 14.196.710 | 8.392.066 | 1,69 |
| 2020 | 13.909.500 | 8.281.962 | 1,68 |
| 2021 | 13.749.700 | 8.233.965 | 1,67 |
| 2022 | 14.204.410 | 8.145.243 | 1,74 |
| GESTIONI PUBBLICHE | | | |
| 2018 | 3.337.500 | 2.944.119 | 1,13 |
| 2019 | 3.301.000 | 2.998.840 | 1,10 |
| 2020 | 3.305.800 | 3.056.464 | 1,08 |
| 2021 | 3.317.400 | 3.122.449 | 1,06 |
| 2022 | 3.336.000 | 3.149.134 | 1,06 |
| GESTIONE SEPARATA | | | |
| 2018 | 805.000 | 449.037 | 1,79 |
| 2019 | 831.000 | 472.434 | 1,76 |
| 2020 | 819.000 | 498.074 | 1,64 |
| 2021 | 760.000 | 519.700 | 1,46 |
| 2022 | 765.000 | 539.700 | 1,41 |
| GESTIONE COMMERCianti | | | |
| 2018 | 2.089.700 | 1.413.582 | 1,48 |
| 2019 | 2.044.000 | 1.433.224 | 1,43 |
| 2020 | 2.020.000 | 1.448.150 | 1,39 |
| 2021 | 2.012.000 | 1.482.900 | 1,36 |
| 2022 | 2.003.950 | 1.512.500 | 1,32 |
| GESTIONE ARTIGIANI | | | |
| 2018 | 1.590.111 | 1.707.155 | 0,93 |
| 2019 | 1.552.773 | 1.726.479 | 0,90 |
| 2020 | 1.530.125 | 1.741.160 | 0,88 |
| 2021 | 1.510.000 | 1.758.000 | 0,86 |
| 2022 | 1.490.000 | 1.771.000 | 0,84 |
| GESTIONE COLTIVATORI DIRETTI | | | |
| 2018 | 451.170 | 1.166.734 | 0,39 |
| 2019 | 444.863 | 1.155.227 | 0,39 |
| 2020 | 434.220 | 1.140.736 | 0,38 |
| 2021 | 432.560 | 1.127.060 | 0,38 |
| 2022 | 430.430 | 1.108.740 | 0,39 |
| ALTRE GESTIONI | | | |
| 2018 | 374.439 | 1.543.405 | n.d. |
| 2019 | 368.826 | 1.518.733 | n.d. |
| 2020 | 318.073 | 1.492.271 | n.d. |
| 2021 | 321.024 | 1.496.153 | n.d. |
| 2022 | 323.997 | 1.503.477 | n.d. |
| TOTALE 2018 | 22.553.695 | 17.725.486 | 1,27 |
| TOTALE 2019 | 22.739.172 | 17.697.003 | 1,28 |
| TOTALE 2020 | 22.336.718 | 17.658.817 | 1,26 |
| TOTALE 2021 | 22.102.684 | 17.740.227 | 1,25 |
| TOTALE 2022 | 22.553.787 | 17.729.794 | 1,27 |

Fonte: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su progetto di Bilancio Preventivo INPS 2022

Nota 1: Per il FPLD i dati sono comprensivi delle attività delle contabilità separate

Nota 2: Per "altre Gestioni" il rapporto iscritti pensionati non è calcolabile poiché per alcune tipologie di pensioni vi sono fruitori non assicurati

Nota 3: Ai fini statistici, nel computo del numero delle pensioni sono considerate anche le pensioni sospese e a valore zero

2.6 Variabili Macroeconomiche

Occorre osservare che il progetto di Bilancio Preventivo 2022, così come la nota di assestamento al bilancio preventivo 2021, si riferisce, per la formulazione delle stime, ai parametri macroeconomici²³ sottostanti il DEF 2021.

| Tavola n. 7 – Variabili macroeconomiche | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| VARIABILI MACROECONOMICHE | | Preventivo 2022 DEF 2021 | Assestato 2021 DEF 2021 |
| PIL AI PREZZI DI MERCATO % | | | |
| | <i>Nominale</i> | 6,2 | 5,6 |
| | <i>Reale</i> | 4,8 | 4,5 |
| INFLAZIONE % | | 1,3 | 1,0 |
| OCCUPAZIONE COMPLESSIVA | | 4,7 | 4,9 |
| OCCUPAZIONE ALLE DIPENDENZE | | 4,7 | 4,6 |
| | <i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i> | 5,5 | -2,8 |
| | <i>Industria: attività estrattiva, manifatturiera e altre attività industriali</i> | 4,7 | 4,1 |
| | <i>Servizi: commercio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione; informazione e comunicazione; attività finanziarie, assicurative, e immobiliari; PA, difesa, istruzione, salute e servizi sociali; attività artistiche, professionali, scientifiche etc ...</i> | 4,6 | 5,1 |
| RETRIBUZIONE LORDA PER DIPENDENTE | | 1,5 | 0,8 |
| | <i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i> | 0,8 | 1,5 |
| | <i>Industria</i> | 1,0 | 1,0 |
| | <i>Servizi: commercio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione; informazione e comunicazione; attività finanziarie, assicurative, e immobiliari; PA, difesa, istruzione, salute e servizi sociali; attività artistiche, professionali, scientifiche etc ...</i> | 1,7 | 0,6 |
| RETRIBUZIONI GLOBALI LORDE | | 6,2 | 5,5 |
| | <i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i> | 6,3 | -1,4 |
| | <i>Industria: attività estrattiva, manifatturiera e altre attività industriali</i> | 5,7 | 5,1 |
| | <i>Servizi: commercio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione; informazione e comunicazione; attività finanziarie, assicurative, e immobiliari; PA, difesa, istruzione, salute e servizi sociali; attività artistiche, professionali, scientifiche etc ...</i> | 6,4 | 5,7 |
| OCCUPAZIONE COMPLESSIVA INDIPENDENTE | | 4,7 | 5,8 |
| | <i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i> | 4,8 | -5,9 |
| | <i>Industria: attività estrattiva, manifatturiera e altre attività industriali</i> | 3,6 | 5,8 |
| | <i>Servizi: commercio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione; informazione e comunicazione; attività finanziarie, assicurative, e immobiliari; PA, difesa, istruzione, salute e servizi sociali; attività artistiche, professionali, scientifiche etc ...</i> | 5,0 | 8,0 |

FONTE: Dati forniti dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale

²³ DEF 2021 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2021, validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio

Il Segretario

| Tavola n. 8 - Variabili demografiche ed economiche | | |
|--|--------------------|-------------------|
| VARIABILI DEMOGRAFICHE ED ECONOMICHE | PREVENTIVO 2022 | ASSESTATO 2021 |
| TASSO DI NATALITA' (per mille) | 7,4 | 7,4 |
| POPOLAZIONE UNDER 26 ANNI (numero) | 14.161.072 | 13.972.185 |
| <i>maschi</i> | 7.337.001 | 7.223.506 |
| <i>femmine</i> | 6.824.071 | 6.748.679 |
| POPOLAZIONE UNDER 67 (numero) | 47.525.600 | 46.791.500 |
| <i>maschi</i> | 23.916.895 | 23.476.377 |
| <i>femmine</i> | 23.608.705 | 23.315.123 |
| COSTO PER LAVORO DIPENDENTE | 43.829 | 43.282 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (in mln di euro) | 747.258 | 705.136 |
| RETRIBUZIONI LORDE (mln di euro) | 544.952 | 513.018 |
| REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (mln di euro) | n.d. | n.d. |

FONTE: Dati forniti dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Per **costo da lavoro dipendente** si intende il costo sostenuto dai datori di lavoro per i lavoratori a titolo di remunerazione del lavoro dipendente ed include le retribuzioni lorde e gli oneri sociali.

Le **retribuzioni lorde**, invece, comprendono i salari, gli stipendi e le competenze accessorie corrisposte ai lavoratori dipendenti, al lordo delle trattenute erariali e previdenziali a loro carico.

Il DEF 2021 evidenzia che la spesa, nel suo complesso, per prestazioni sociali presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2019 pari a 10,6%; per quanto riguarda la spesa pensionistica complessiva, si registra nel 2021 un aumento del 2,5% rispetto allo stesso dato del 2020.

Per quanto concerne la spesa per le prestazioni sociali diverse da quella pensionistica, si registra un aumento del 36,3%.

L'incremento della spesa per prestazioni sociali è stato condizionato, in particolare, da un significativo aumento della spesa per ammortizzatori sociali²⁴

²⁴ Aumento condizionato in larga misura dall'incremento di spesa per integrazioni salariali al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica e, in parte residuale, dall'incremento della spesa per prestazioni Naspi. La spesa complessiva per prestazioni di ammortizzatori sociali risulta nell'anno 2020 più che raddoppiare il livello di spesa dell'anno 2019.

e per altri assegni e sussidi assistenziali nonché da un parziale incremento della spesa per indennità di malattia e maternità.

La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF 2021)²⁵ stima che la spesa pensionistica si incrementerà nel 2021 del 2,2 %, per effetto del numero di pensioni di nuova liquidazione, della loro rivalutazione ai prezzi e delle ricostituzioni di quelle in essere.

Nel triennio successivo, tale spesa crescerà in media del 2,8 %, un tasso inferiore rispetto a quello previsto per il PIL nominale.

Diversamente dalla spesa pensionistica, le altre prestazioni sociali sono stimate in diminuzione nel biennio 2021-2022, con tassi di riduzione del -1,2 % nel 2021 e del -7,6 % nel 2022.

Successivamente, l'intensità della riduzione sarà di -1,7% nel 2023 e la variazione annua tornerà in territorio positivo nel 2024, con un tasso del +0,8 %²⁶.

²⁵ Deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2021, validato dall'Ufficio Parlamentare di bilancio

²⁶ Il NADEF 2021 precisa che tali previsioni tengono conto, tra l'altro, degli interventi per il 2021 connessi all'emergenza epidemiologica, ulteriormente estesi dal decreto Sostegni e Sostegni bis, della proroga per tale anno dell'assegno di natalità (ed estensione dei beneficiari) e dell'introduzione dell'assegno temporaneo per i figli minori con validità dal 1° luglio a fine anno, in attesa della riforma complessiva delle agevolazioni a sostegno del reddito delle famiglie con figli.

2.7 Modifiche normative

Sono stati di seguito analizzati i provvedimenti normativi più significativi intervenuti successivamente alla predisposizione del bilancio di previsione 2022 (30 giugno 2021) **incluso anche quelli adottati successivamente alla predisposizione della proposta di assestamento 2021** (25 maggio 2021) per i riflessi significativi che gli stessi hanno sui bilanci dell'Istituto e talvolta in considerazione della loro efficacia retroattiva:

1) Entrate

| | |
|---|--|
| <p>Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21</p> <p><i>Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE EURATOM 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.</i></p> | <p>L'art. 11, comma 1 bis, differisce dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, in relazione al solo 2019, i termini²⁷ di presentazione delle domande di accredito figurativo dei contributi, previste per i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali e collocati in aspettativa non retribuita.</p> <p>Il successivo comma 5 del medesimo articolo differisce al 31 dicembre 2021 il termine²⁸ previsto ai fini del recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, da effettuare nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata e relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime</p> |
| <p>Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni nella Legge 6 maggio 2021, n. 61</p> <p><i>Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 ed interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza od in quarantena</i></p> | <p>L'art. 2, comma 1, consente al lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio minore di 16 anni, ed alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.</p> <p>Il successivo comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, riconosce il medesimo beneficio a entrambi i genitori di figli di ogni età, che abbiano una disabilità accertata, con disturbi specifici dell'apprendimento, o con bisogni educativi speciali.</p> <p>Il comma 1-ter, anch'esso introdotto in sede di conversione, riconosce al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile -ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile che sarà stabilita dai contratti collettivi nazionali- il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.</p> <p>L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non potrà avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.</p> <p>Il successivo comma 2 stabilisce che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, possa astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.</p> |

²⁷ Di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e all'articolo 38, comma 3, della legge n. 488 del 1999

²⁸ Di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991

| | |
|---|--|
| | <p>Tale beneficio è poi riconosciuto, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS CoV-2 del figlio; per la durata della quarantena del figlio; nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo in esame potrà essere fruito in forma giornaliera od oraria.</p> <p>Il comma 3, ai fini che interessano, stabilisce che i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2 siano coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Il comma 4 consente che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, siano convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2.</p> <p>Il comma 5, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, concede a uno dei genitori, alternativamente all'altro, il diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>Il comma 7 preclude all'altro genitore la fruizione dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6²⁹ per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile; fruisca del congedo di cui ai commi 2 e 5; non svolga alcuna attività lavorativa; sia sospeso dal lavoro, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non siano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.</p> <p>Il comma 8 riconosce i benefici di cui ai commi da 2 a 7 nel limite di spesa di 299,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS dovrà poi provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma; qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prenderà quindi in considerazione ulteriori domande.</p> <p>Detti benefici, poi (comma 10), sono riconosciuti fino al 30 giugno 2021.</p> |
| <p>Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2021, n. 69</p> <p><i>Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connessi all'emergenza COVID-19 cd Decreto Sostegni</i></p> | <p>L'art. 1, comma 17 bis, introdotto in sede di conversione, consente di compensare, per l'anno 2021, le somme relative ai carichi affidati all'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2021, con i crediti, debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della P.A. per somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali.</p> <p>L'art. 3 incrementa di 1.500 milioni di euro la dotazione, per il 2021, del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti³⁰. L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p> <p>L'art. 4, comma 1, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge.</p> |

²⁹ Vedi sub ammortizzatori sociali

³⁰ Tale dotazione era inizialmente pari a 1.000 milioni di euro; viene elevata ora a 2.500 milioni di euro


Il Segretario

In particolare, si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta "rottamazione-ter", della "rottamazione risorse proprie UE" e del "saldo e stralcio" delle cartelle non determini l'inefficacia di tali definizioni,

qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021.

Viene inoltre fissato il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2021, stabilendo che esse debbano essere presentate entro il 31 dicembre 2020.

Ancora, viene stabilita la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione, ed altresì fino al 31 dicembre 2021.

Detta proroga varrà anche per gli incarichi, affidati dopo il 31 dicembre 2021 in relazione (anche) alle prestazioni pensionistiche degli anni 2017 e 2018.

Il **comma 3** - in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando detto termine era già decorso - precisa che restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2022, giorno di entrata in vigore del dl 41/2021, e sono fatti altresì salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Per quanto attiene poi ai versamenti, eventualmente eseguiti nello stesso periodo, resteranno gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.

Restano ancora fermi gli accantonamenti effettuati, ed altresì sono definitivamente acquisite (e quindi non rimborsate) le somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione.

Infine, il comma in esame stabilisce che restino prive di qualunque effetto le verifiche effettuate dalle amministrazioni pubbliche³¹ prima di dare corso al pagamento, a qualunque titolo, di un importo superiore a cinquemila euro, consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di una somma almeno pari a tale importo.

Quindi, i soggetti pubblici dovranno provvedere, anche in tali ipotesi, ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Il **comma 4** dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021³² - inferiore o pari a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, quali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017.

L'agevolazione spetta:

- alle persone fisiche che abbiano percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti, diversi dalle persone fisiche che abbiano percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Un decreto MEF (**comma 5**) individuerà le misure di attuazione.

Infine, ai sensi del **comma 6**, dal 23 marzo 2021 alla data stabilita dal decreto ministeriale di attuazione³³, sono sospesi:

- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, calcolato al 23 marzo 2021, inferiore o pari a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, quali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.

³¹ Ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73, Testo Unico delle disposizioni sul reddito

³² Data di entrata in vigore del decreto

³³ Di cui al comma 5

| | |
|---|---|
| | <p>Il comma 7 consente all'agente della riscossione di ottenere il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento annullate in base al comma 4.</p> <p>L'art. 5, comma 14, differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una esposizione debitoria rilevante, previsti nell'ambito degli strumenti di allerta previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.</p> <p>Con modifica approvata in sede di conversione, si prevede però che, per l'INPS, tale obbligo di segnalazione decorra dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice medesimo, ossia dal 2022.</p> <p>L'art. 19, modificato in sede di conversione, dispone, con riferimento al solo mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché a vantaggio degli imprenditori agricoli professionali, dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, che svolgono determinate attività. Sono, altresì, determinati i limiti individuali per l'accesso agli esoneri contributivi.</p> <p>L'art.22 bis, introdotto in sede di conversione, prevede la sospensione dei termini relativi ad adempimenti dei professionisti nei confronti delle PA, in caso di impedimento dovuto al COVID-19.</p> |
| <p>Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modifiche nella Legge 26 maggio 2021, n. 76</p> <p><i>Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici.</i></p> | <p>L'art. 10 bis, introdotto in sede di conversione, equipara, ai fini degli obblighi contributivi, i direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai direttori generali, amministrativi e sanitari, delle ASL.</p> |
| <p>Legge 23 luglio 2021, n. 106</p> <p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.</i></p> <p>N.B. La medesima legge ha altresì disposto (Art. 1) L'abrogazione del Decreto-Legge 22 giugno 2021, n. 89, facendo comunque salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti giuridici prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto-Legge (comma 2); L'abrogazione del Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99, anche in questo caso facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti giuridici prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto-Legge (comma 3).</p> | <p>L'art. 1 sexies, introdotto in sede di conversione, modifica le scadenze di pagamento delle rate per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, dovute per l'anno 2020 e da corrispondere per il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.</p> <p>Nello specifico, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente: entro il 31 luglio 2021 relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020; entro il 31 agosto 2021 relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020; entro il 30 settembre 2021 per la rata in scadenza entro il 31 luglio 2020; entro il 31 ottobre 2021 per la rata in scadenza entro il 30 novembre 2020; entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021.</p> <p>L'art. 9, comma 1, proroga³⁴ al 31 agosto 2021³⁵ l'efficacia delle disposizioni che prevedono: la sospensione delle attività di riscossione mediante ruolo; la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione; la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo.</p> <p>L'art. 22 eleva a 2 mln di euro, per il 2021, il limite annuo dei crediti d'imposta e debiti verso lo Stato compensabili attraverso l'apposito modello di pagamento unificato F24. Fra di essi, l'art. 17 T.U. Imposte Redditi prevede anche la compensazione dei debiti contributivi verso l'INPS.</p> <p>L'art. 40, comma 1 stabilisce che non debba essere versata la contribuzione aggiuntiva in caso di richiesta degli speciali trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal medesimo comma³⁶</p> |

³⁴ Riproducendo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 99/2021, abrogato dalla legge in esame con salvezza degli effetti

³⁵ In luogo del 30 aprile 2021, su cui vedi sopra, art. 4 decreto sostegni

³⁶ Vedi oltre, sub ammortizzatori sociali


Il Segretario

Il comma 3 dell'art. 40 prevede invece, in via transitoria e nel rispetto di un limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per il 2021, l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

L'art. 40 bis³⁷, introdotto in sede di conversione, al **primo comma** prevede, in relazione a situazioni di particolare difficoltà, presentate al Ministero dello sviluppo economico, la possibilità del riconoscimento di un periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di datori di lavoro che, per esaurimento dei limiti di durata, non potrebbero più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria); **per il periodo così ammesso è riconosciuta altresì l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di concessione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.**

Il riconoscimento del periodo in esame è possibile nel limite massimo di tredici settimane - fruibili entro il 31 dicembre 2021.

L'art. 41 introduce uno speciale progetto, da realizzare nel periodo 26 luglio - 31 ottobre 2021, definito contratto di rioccupazione³⁸.

Ai fini che qui interessano, occorre però segnalare che il **comma 2** dell'articolo in esame prevede che, per la durata del progetto, al datore di lavoro sia riconosciuto l'esonero del 100% della **contribuzione previdenziale a suo carico**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 6000 euro su base annua.

L'art. 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, ricreativo, culturale e dello spettacolo. Detto esonero, in ogni caso, li concerne esclusivamente i datori, operanti nei settori suddetti, che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

L'esonero è poi riconosciuto:

- nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per il 2021;
- nel periodo decorrente dal 26 maggio 2021³⁹ al 31 dicembre 2021;
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei suddetti tre mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

L'esonero è infine riparametrato su scala mensile nell'ambito dell'arco temporale summenzionato.

L'applicazione dell'esonero contributivo in esame è peraltro subordinata all'autorizzazione della Commissione europea

L'art. 47 differisce al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione per sanzioni civili o interessi, i termini del pagamento dovuto dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti.

L'art. 47 bis, introdotto in sede di conversione, dispone, al **primo comma** che la regolarità contributiva sia verificata d'ufficio a partire dal 1° novembre 2021, al fine di consentire la fruizione dell'esonero contributivo riconosciuto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis della Legge 178/2020 in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti.

Stabilisce poi (**comma 2**) che l'assegno straordinario di accompagnamento a pensione (cd. assegno di esodo), erogato in forma rateale dai fondi bilaterali per il settore del credito, del credito cooperativo e di Poste italiane SpA), sia sottoposto all'aliquota prevista per i redditi sottoposti a tassazione separata e che su tali somme non si applichi il ricalcolo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'art. 50 bis, al **comma 10**, con effetto dal 1° gennaio 2021:

- modifica l'articolo 19, comma 3, primo periodo, del Decreto-Legge n. 18 del 2020, che disciplina la disapplicazione - per la cassa

³⁷ Nel dettaglio, i commi 1 e 4 dell'articolo 40-bis - articolo inserito dalla Camera - costituiscono la trasposizione delle norme di cui all'articolo 4, comma 8, capoverso 1, e comma 9, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, D.L. di cui l'articolo 1 della legge di conversione in esame dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodotti

³⁸ Su cui vedi oltre, sub ammortizzatori sociali

³⁹ Giorno di entrata in vigore del dl 73 2021

| | |
|---|---|
| | <p>integrazione ordinaria e per gli assegni ordinari con causale COVID19 - dei limiti temporali di fruizione previsti dalla normativa vigente. In particolare, la modificazione introdotta specifica che i periodi di fruizione delle integrazioni COVID19 non sono "in ogni caso" conteggiati ai fini dei suddetti limiti. Inoltre, viene soppressa la previsione che detti periodi siano neutralizzati ai fini delle successive richieste (lettera a);</p> <ul style="list-style-type: none"> - pone gli oneri relativi alle domande autorizzate di assegno ordinario con causale COVID19 (di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7 del DL n. 18 del 2020) prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi Fondi di solidarietà, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (lettera b); - pone gli oneri relativi alle domande autorizzate di cassa integrazione ordinaria e straordinaria con causale COVID19, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato DL n. 18 del 2020, a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) (lettera c). <p>Il comma 11 immediatamente successivo autorizza l'INPS ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 41 del 2021, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo⁴⁰.</p> <p>L'art. 66 prevede una serie di misure a favore dei lavoratori dello spettacolo⁴¹. Ai fini che qui interessano, occorre segnalare che il comma 17⁴² riduce da 120 a 90 il numero di contributi giornalieri complessivi richiesti ai fini della maturazione dell'annualità di contribuzione necessaria per l'accesso alle prestazioni pensionistiche Stabilisce inoltre che siano dovuti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo i contributi giornalieri anche nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche competenti o da queste organizzate; - attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo; - altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non abbiano come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo. <p>Le disposizioni ora descritte troveranno però applicazione solo a decorrere dal 1° luglio 2021 (comma 18).</p> <p>L'art. 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.</p> |
| <p>DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili</p> | <p>L'art. 1, sostituendo il terzo comma dell'art.68 del DL 18/2020, cd Cura Italia (43), rimodula i termini di versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione, rimettendo in termini i contribuenti che hanno usufruito di tali benefici, con riferimento alle rate dovute nel 2020. Per effetto della norma in esame, i pagamenti sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 30 novembre 2021; entro tale data potranno dunque essere versate, senza incorrere nell'inefficacia della definizione, le rate in scadenza nel 2020 e quelle in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.</p> |

⁴⁰ Si ricorda che l'articolo 8, comma 13, fissa per il 2021 i limiti massimi di spesa in complessivi 4.336 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro.

⁴¹ Su cui si veda sub ammortizzatori sociali

⁴² Attraverso la modifica dell'articolo 2, comma 2, lett. a) e dell'articolo 1, comma 15 del decreto Legislativo 182/97

⁴³ Che fa espresso riferimento alle entrate tributarie e non tributarie affidate all'agente della riscossione


 Il Segretario

L'art. 3, sempre novellando l'art.68 de D.L. cura Italia, contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza Covid-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020.

Per tali piani:

è prevista una decadenza "lunghissima" dal beneficio della dilazione: essa si verifica in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non consecutive;

si consente ai debitori, incorsi al 22 ottobre 2021 (44) nella decadenza dai piani di dilazione esistenti all'inizio del periodo di sospensione della riscossione, di essere automaticamente riammessi ai medesimi piani; si prevede che il versamento delle somme contenute in ruoli sospesi ai sensi dei provvedimenti emergenziali avvenga entro il 31 ottobre 2021, in luogo del 30 settembre 2021.

L'articolo 3-quaerter, introdotto in sede di conversione, prevede un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021 in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, i versamenti oggetto di differimento dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022.

In ogni caso, non si darà luogo a rimborso dei versamenti in esame che siano stati già effettuati.

L'art.8 novella l'art.26 del Dl 18/2020 (45) modificando anzitutto -ai fini che interessano- il primo periodo del quinto comma, che ora stabilisce che, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 (46) siano finanziati dallo Stato solo nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

L'art.8 in esame introduce anche il comma 7 bis dell'art.26 di Cura Italia, norma che dispone che fino al 31 dicembre 2021, per le tutele di cui all'art.26 di cura Italia, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, abbiano diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.

Per ciascun anno solare, il rimborso

dovrà essere riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore;

potrà esserlo solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso dovrà essere erogato dall'INPS, per un importo pari ad euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione, da parte del datore di lavoro, di apposita domanda telematica, corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele previste dall'art.26 decreto cura Italia da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che dovranno essere indicati dall'INPS.

Il comma 7 bis in esame autorizza inoltre l'INPS ad acquisire e trattare, nell'effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, i dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati.

Infine, stabilisce che il beneficio in esame sia riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

⁴⁴ data di entrata in vigore del decreto in esame

⁴⁵ Cd cura Italia

⁴⁶ Dell'art. 26 del dl cura Italia, ossia equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena o in sorveglianza domiciliare fiduciaria (comma 1) ed equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei cd lavoratori fragili (comma 2)

| | |
|---|---|
| | <p>L'INPS dovrà conseguentemente procedere al monitoraggio dei limiti di spesa ora indicati e, qualora essi vengano raggiunti, non concedere ulteriori rimborsi.</p> <p>L'art.11, al comma 11, riduce da 585,6 milioni a 216 milioni per il 2021 e da 292,8 milioni a 108 milioni il limite di minori entrate contributive, rispettivamente per il 2021 e il 2022, posto per i benefici contributivi inerenti all'istituto del contratto di rioccupazione dall'art.41 del di 73/2021, convertito con modificazioni in Legge 106/2021</p> <p>L'art. 11-bis – introdotto in sede di conversione - prevede un differimento di termini temporali già scaduti, relativi agli invii di dati per le prestazioni con causale COVID-19, nonché, ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dal differimento, la riduzione dell'autorizzazione di spesa dei trattamenti di integrazione salariale - con la medesima causale COVID-19 - per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Il differimento concerne i termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio 2021 ed il 30 settembre 2021 e relativi all'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19; il nuovo termine è posto al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non accolte in ragione del mancato rispetto del termine già vigente sono considerate validamente presentate.</p> |
| <p>LEGGE 5 novembre 2021, n. 162 Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo</p> | <p>L'art.5 detta regole in materia di "Premialità della parità".</p> <p>In particolare, al primo comma, dispone che alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere (47) sia concesso - per l'anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro - un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, restando comunque ferma l'alliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il successivo comma 2 prevede poi che l'esonero in esame sia determinato -in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda- riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa sopra indicato. Il successivo comma 4 individua le fonti di coperture, stabilendo che -agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provveda mediante riduzione per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione (48).</p> <p>Di interesse infine il comma 6, che dispone che i benefici di cui al comma 1 possano essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo, che stanzi le occorrenti risorse finanziarie necessarie anche sulla base dell'andamento dei benefici effettivamente riconosciuti in applicazione del medesimo comma 1.</p> |

2) Ammortizzatori sociali e misure di contrasto alla povertà

| | |
|--|---|
| <p>Decreto- Legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni nella Legge 6 maggio 2021, n. 61</p> <p><i>Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 ed interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza od in quarantena</i></p> | <p>L'art. 2, comma 6 concede ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995, ai lavoratori autonomi, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di</p> |
|--|---|

⁴⁷ di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'art.4 immediatamente precedente
⁴⁸ di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2



| | |
|--|--|
| | <p>assistente sociale e degli operatori socio-sanitari che abbiano figli conviventi minori di anni 14, la facoltà di chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.</p> <p>Il bonus verrà erogato: mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del Decreto-Legge n. 50 del 2017; direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo n. 65 del 2017, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.</p> <p>Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p> <p>La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è poi incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della Legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della Legge n. 160 del 2019; esso inoltre potrà essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.</p> <p>Tale beneficio (comma 10) è riconosciuto fino al 30 giugno 2021.</p> |
| <p>Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2021, n. 69</p> <p><i>Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connessi all'emergenza COVID-19 cd Decreto Sostegni.</i></p> | <p>L'art. 8, ai commi da 1 a 8 e da 12 a 14, prevede la concessione di ulteriori periodi, con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Nel dettaglio, si prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tredici settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (comma 1); - ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 2)⁴⁹; - ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (commi 2 e 7), sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi. <p>Il comma 2-bis, inserito in sede di conversione, consente altresì il riconoscimento delle medesime prestazioni in continuità con quelle possibili (sempre con causale COVID-19) in base alla normativa precedente, ove interamente fruita, con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021.</p> <p>Il comma 3 dispone che domande di accesso ai trattamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 debbano essere presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>In fase di prima applicazione, però, detto il termine di presentazione è fissato al 30 aprile 2021, fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto 41/2021.</p> <p>Il comma 3 bis, introdotto in sede di conversione, stabilisce peraltro che siano differiti al 30 giugno 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed altresì i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che siano scaduti nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.</p> <p>La stessa norma dispone poi che le disposizioni da essa introdotte si applichino solo nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.</p> |

⁴⁹ In base all'interpretazione seguita dal messaggio dell'INPS n. 1297 del 26 marzo 2021, a tale numero di settimane si possono aggiungere, nella parte ancora non eventualmente fruita, le dodici settimane previste (sempre con causale COVID-19) per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 dalla normativa precedente, fermo restando il termine di fruizione di queste ultime entro il 30 giugno 2021;

Di conseguenza, l'INPS dovrà provvedere al monitoraggio degli oneri derivanti dalla sua attuazione, al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa.

Il **comma 4** prevede che, in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS -ferma comunque restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27- il datore di lavoro sia tenuto ad inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini di cui al comma in esame sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto 41/2021, se tale ultima data risulti essere posteriore a quella di cui al precedente periodo.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro inadempiente

Il **comma 5** prevede che i dati necessari per il calcolo (o per il saldo) della prestazione, nonché per l'accredito della relativa contribuzione figurativa, siano trasmessi nell'ambito delle denunce mensili (concernenti le retribuzioni e le relative contribuzioni) che il datore di lavoro deve rendere all'INPS (cosiddette denunce UNIMENS).

Il **comma 6** dispone, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che i trattamenti previsti dall'articolo in esame possano essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, sia nella forma dell'anticipo da parte del datore di lavoro.

Nel caso di pagamento diretto, poi, viene confermata la possibilità di richiedere, nell'ambito della domanda di accesso al trattamento da parte del datore di lavoro, un'anticipazione pari al 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo, (anticipazione) che l'INPS dispone entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.

Il **comma 8** prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA), che venga richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possa essere concesso -in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda⁵⁰ - per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

La relativa domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa; in fase di prima applicazione, detto termine è fissato al 30 aprile 2021.

I **commi 12 e 13** stabiliscono il limite massimo della spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni sopra riportate. L'INPS dovrà provvedere al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emergesse che esso è stato raggiunto, anche in via prospettica, l'INPS non dovrà prendere in considerazione ulteriori domande.

L'**art. 9** stanziava ulteriori risorse per la proroga per il 2021 dell'integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Iva, nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale, anche con riferimento all'ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa ai sensi del decreto 41/2021.

L'**art. 10** riconosce una indennità una tantum, pari a 2.400 euro e pagata dall'INPS, in favore dei:

⁵⁰ Di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457

Il Segretario

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); - altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); - lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi privi di partita IVA (commi 3 e 4); - gli incaricati delle vendite a domicilio, purchè siano titolari di partita IVA attiva e siano iscritti alla Gestione separata INPS al 23 marzo 2021, giorno di entrata in vigore del decreto sostegni (comma 4); - lavoratori dello spettacolo (comma 6). <p>I successivi commi 10-15 del medesimo articolo prevedono invece una indennità una tantum, di ammontare variabile, da stabilire in relazione alla misura del reddito percepito, nell'anno di imposta 2019, in riferimento alle attività individuate, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso</p> <ul style="list-style-type: none"> - il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano); - il CIP (Comitato Italiano Paralimpico); - una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP; - un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP; - una società o associazione sportiva dilettantistica. <p>È comunque fissato un limite di spesa pari a 350 milioni di euro per il 2021, ed il divieto di cumulo con altre indennità.</p> <p>L'art. 11 dispone, per l'anno 2021, un incremento della autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza, per un importo pari a 1000 milioni di euro (comma 1) e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza prima prevista (comma 2).</p> <p>Per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, sono quantificati, complessivamente, oneri pari a 1.010 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 3).</p> <p>L'art. 12 rinnova il Reddito di Emergenza -- REM⁵¹ per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.</p> <p>La relativa domanda dovrà essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021.</p> <p>Come per il 2020, l'ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda del numero di componenti del nucleo familiare e della presenza in esso di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso, il sussidio può arrivare fino a 840 euro). Al fine di ampliare la platea dei destinatari, poi, si innovano i requisiti precedentemente richiesti per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione: la soglia di accesso al Rem è infatti incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione, quale dichiarato ai fini ISEE.</p> <p>Ulteriore novità è costituita dal fatto che si riconosce il diritto alle tre quote di Rem (comma 2), sia pure nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, i quali abbiano terminato le prestazioni di Naspi e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Restano fermi i requisiti e le incompatibilità precedentemente previste⁵².</p> |
|--|---|

⁵¹ Istituito dall'art. 80 del dl 34/2020, cd Decreto rilancio

⁵² Il REM, come specificato dalla circolare INPS n. 61 del 14 aprile 2021, è incompatibile con le indennità COVID-19 istituite dall'articolo 10 della legge in commento per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (articolo 10, comma 1);
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 2);
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 3, lettera a);
- lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articolo 10, comma 3, lettera b);
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 10, comma 3, lettera c);
- gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (articolo 10, comma 3, lettera d).
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 5).

| | |
|--|---|
| | <p>A copertura degli oneri derivanti dalla misura introdotta, l'autorizzazione di spesa complessiva per il 2021 da iscriverne sul "Fondo per il Reddito di emergenza" è incrementata di 1.520,1 milioni di euro.</p> <p>L'art. 13 prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del "Fondo per il reddito di ultima istanza", al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di previdenza cd privatizzati.</p> <p>L'art. 16 prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la Naspi possa essere concessa a prescindere dal possesso, da parte dell'interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione</p> |
| <p>Legge 23 luglio 2021, n. 106</p> <p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali</i></p> <p>N.B. La medesima legge ha altresì disposto (Art. 1) L'abrogazione del Decreto-Legge 22 giugno 2021, n. 89, facendo comunque salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti giuridici prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto-Legge (comma 2); L'abrogazione del Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99, anche in questo caso facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti giuridici prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto-Legge (comma 3).</p> | <p>L'art. 11 bis, introdotto in sede di conversione, al comma 6, istituisce per il 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.</p> <p>I predetti interventi saranno disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.</p> <p>Il successivo comma 8 individua la fonte di copertura nella sospensione, per il secondo semestre 2021, del programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, cd "Programma cashback".</p> <p>L'art. 36, al comma 1, riconosce per il 2021, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza per il 2021, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021⁵³. Ciascuna quota è fissata nella misura prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto sostegni⁵⁴.</p> <p>Il successivo comma 2 richiama l'ora citato art. 12 anche con riferimento ai requisiti richiesti per accedere al beneficio, fatta eccezione per il valore del reddito familiare, che ora è riferito al mese di aprile 2021.</p> <p>Il comma 3 prevede che la domanda per le quote di Rem sia presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p> <p>Il comma 4 stabilisce che, per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applichi la disciplina di cui all'articolo 82 del Decreto-Legge n. 34 del 2020.</p> <p>Il comma 5 dispone che il riconoscimento delle quote di Rem ora disposto possa essere effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS dovrà quindi provvedere al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e comunicare i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non dovranno essere adottati altri provvedimenti concessori.</p> <p>Il comma 6 rinvia all'articolo 77, comma 10, per la copertura degli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, stimati pari a 884,4 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>L'art. 38, comma 1, sospende -fino al 31 dicembre 2021 ed in riferimento alle prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021- l' applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, ai sensi del quale l'importo della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpi) si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, e conseguentemente prevede che le prestazioni siano</p> |

Per quanto riguarda le **prestazioni pensionistiche**, il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. L'incompatibilità è indipendente dall'importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito.

⁵³ Quote che si aggiungono a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legge n. 41 del 2021

⁵⁴ Su cui vedi più sopra

Il Segretario

confermate fino al 31/12/2021 nell'importo in pagamento alla data del 26 maggio 2021

Dal 1° gennaio 2022 invece tornerà a trovare piena applicazione il citato articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Il **comma 2** rinvia all'articolo 77 comma 10 anche per la copertura degli oneri derivanti da questa misura, valutati in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021.

Il **comma 2 bis**, introdotto in sede di conversione, stanziava l'importo di 500.000 euro, per l'anno 2021, al fine di non applicare ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, beneficiari delle misure di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento al periodo decorrente dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, le norme che dispongono la riduzione del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga.

L'**art.39, comma 1**, riduce da 500 a 100 unità, con effetto dal 26 maggio al 31 dicembre 2021, il limite di organico per le imprese autorizzate alla stipula di un contratto di espansione.

Inoltre, viene ridotto da 250 a 100 unità il limite di organico delle imprese cui si applica il comma 5-bis del medesimo articolo 41, relativo all'esodo prepensionistico concordato.

Il **successivo comma 3** incrementa da 3,7 a 30,4 milioni di euro per il 2024 il limite di spesa⁵⁵ relativo alla fruizione della NASpI nel periodo precedente il cosiddetto prepensionamento, previsto in favore delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino un piano di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica.

L'**art. 40, comma 1**, consente ai datori di lavoro privati che per esigenze riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano presentato, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale⁵⁶ per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;

nel primo semestre dell'anno 2021 abbiano subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, la facoltà di presentare in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021⁵⁷, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del citato decreto legislativo n. 148, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed in misura pari al 70% della retribuzione. Detto trattamento di Cigs sarà poi concesso senza versamento di alcun contributo addizionale.

Il **successivo comma 1 bis**, introdotto in sede di conversione, differisce al 31 luglio 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti straordinari di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, scaduti nel periodo decorrente dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021.

Infine, il **comma 4** dell'articolo in esame preclude, con alcune eccezioni⁵⁸, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ai datori di lavoro privati che presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per la durata del trattamento medesimo, che venga fruito entro il 31 dicembre 2021.

⁵⁵ Di cui al comma 5-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015

⁵⁶ Di cui agli articoli 19 e 20 del Decreto Legge n. 18 del 2020

⁵⁷ Giorno di entrata in vigore del dl 73/2021

⁵⁸ Previste dal comma 5

| | |
|--|--|
| | <p>L'art. 40 bis⁵⁹, introdotto in sede di conversione, al primo comma prevede, in relazione a situazioni di particolare difficoltà, presentate al Ministero dello sviluppo economico, la possibilità del riconoscimento di un periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di datori di lavoro che, per esaurimento dei limiti di durata, non potrebbero più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria); per il periodo così ammesso è riconosciuta altresì l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di concessione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.</p> <p>Il riconoscimento del periodo in esame è possibile nel limite massimo di tredici settimane - fruibili entro il 31 dicembre 2021 - e nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 351 milioni di euro per il 2021. Il successivo comma 4 rinvia ad art. 77 per le fonti di copertura.</p> <p>I commi 2 e 3 dell'articolo 40-bis in esame precludono, per la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, riconosciuto ai sensi dal comma 1 e fruito entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.</p> <p>L'art. 40-ter, introdotto anch'esso in sede di conversione, riconosce in favore dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra le prestazioni di integrazione salariale in deroga con causale Covid-19, arretrate e non erogate, relative al periodo decorrente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.</p> <p>L'articolo 40-quater, inserito in sede di conversione, consente di fruire dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro⁶⁰ ai lavoratori che fossero già alle dipendenze di alcune imprese, operanti in determinati porti ubicati nella Regione Sardegna, e che abbiano cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso del 2020.</p> <p>La possibilità ora introdotta concerne il periodo compreso tra il 25 luglio 2021⁶¹ e il 31 dicembre 2021. È infine espressamente previsto che, nel caso in cui venisse presentata la relativa domanda, l'erogazione del trattamento di disoccupazione Naspi, eventualmente fruito, verrà sospesa fino al termine del periodo di fruizione della indennità ora concessa.</p> <p>L'art. 41 istituisce in via eccezionale, per il periodo decorrente dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il "contratto di rioccupazione", quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Condizione per effettuare la relativa assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi, avente la finalità di far acquisire al lavoratore le competenze professionali necessarie per il nuovo contesto lavorativo.</p> <p>L'art. 42, ai commi 1- 6, riconosce un'indennità una tantum, pari a 1.600 euro, in favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); - dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); - dei lavoratori dipendenti stagionali e dei lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori; - dei lavoratori intermittenti; - di alcune categorie particolari di lavoratori autonomi, già individuate dal decreto sostegni⁶² (commi 3 e 4); - lavoratori dello spettacolo (comma 6). |
|--|--|

⁵⁹ Nel dettaglio, i commi 1 e 4 dell'articolo 40-bis - articolo inserito dalla Camera - costituiscono la trasposizione delle norme di cui all'articolo 4, comma 8, capoverso 1, e comma 9, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, D.L. di cui l'articolo 1 della legge di conversione in esame dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi

⁶⁰ Prevista dalla normativa generale in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti

⁶¹ Giorno di entrata in vigore della legge di conversione

⁶² Al quale si rinvia

Il Segretario

| | |
|--|--|
| | <p>All'ultima categoria di beneficiari, ai sensi del comma 7, la nuova indennità sarà corrisposta senza necessità di presentare all'INPS una nuova domanda, nel caso essi si fossero già avvalsi della facoltà loro concessa dal decreto sostegni; gli altri beneficiari dovranno invece presentarla in via telematica.</p> <p>Il comma 8 prevede che le nuove indennità siano erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 848 milioni di euro per il 2021⁶³. A tal fine, l'Istituto dovrà provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora poi da tale monitoraggio emergesse il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non dovranno adottati altri provvedimenti concessori.</p> <p>Il comma 9 incrementa da 897,6 milioni di euro a 1.065 milioni (sempre per il 2021) il limite di spesa previsto dall'art. 10, comma 8, decreto sostegni al fine di corrispondere una indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.</p> <p>Il comma 10, al fine di trovare ulteriori fonti di copertura, individua alcune misure, tra cui la riduzione, nella misura di 126,6 milioni di euro per il 2021, del limite di spesa⁶⁴ relativo alla concessione - in base ad alcune norme transitorie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed inerenti a specifiche fattispecie relative ai figli - di congedi con indennità o di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia.</p> <p>L'art. 45 prevede, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità - già riconosciuta per il 2020 - di prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto), il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessino l'attività produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di particolare complessità.</p> <p>L'art. 49 autorizza la spesa di 6 mln di euro, per il 2021, ai fini dell'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e titolari di rapporto di lavoro subordinato o di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti richiesti per beneficiare dell'indennità di disoccupazione NASpl o DIS-COLL, ovvero delle diverse indennità previste in conseguenza dell'emergenza da Covid-19.</p> <p>L'art. 50-bis - introdotto in sede di conversione - al primo comma prevede, in via eccezionale, fino al 31 dicembre 2021, una proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che abbiano cessato l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020.</p> <p>I successivi commi da 2 a 6⁶⁵ riconoscono la possibilità di un ulteriore periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale COVID 19 nei settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle industrie tessili; - delle confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia; - delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili. <p>L'ulteriore intervento in oggetto è ammesso per un massimo di diciassette settimane - ricadenti in ogni caso nell'ambito del periodo 1° luglio 2021-31 ottobre 2021 - nonchè nel rispetto di un limite complessivo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per il 2021.</p> |
|--|--|

⁶³ 750,4 milioni, come detto, nel testo originario, contenuto nell'art.4, comma 9, di 99 2021

⁶⁴ Di cui all'articolo 2, comma 8, del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 maggio 2021, n. 61

⁶⁵ Costituenti la trasposizione di alcuni commi dell'articolo 4 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99

L'art. 66 introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento:

- alla indennità di malattia (**commi 1 e 2**);
- all'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (**comma 3**);
- alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (**commi 4, 5, 5-bis e 5-ter**);
- alla tutela e al sostegno della genitorialità (**comma 6**);
- alla assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS (**commi da 7 a 16**);
- ai contributi a fini pensionistici (**commi 17 e 18**);
- all'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali (**commi 19 e 20**).

Ai fini che qui direttamente interessano, occorre evidenziare che il **comma 7** riconosce ai i lavoratori autonomi dello spettacolo il diritto a fruire di un'indennità mensile per la disoccupazione involontaria (ALAS), erogata dall'INPS, purché in possesso di determinati requisiti (**comma 8**):

- essere in stato di non occupazione;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26,
- aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
- avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

I primi tre requisiti indicati, poi (**comma 10**), dovranno essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'art.68, commi 15 septies e 15 octies, al fine di promuovere il lavoro agricolo, estendono fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di stipulare contratti a termine con datori di lavoro del settore agricolo, senza perdere i benefici, in favore dei percettori di ammortizzatori sociali.

In dettaglio, le norme prevedono:

- la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici;
- la previsione, originariamente prevista sino al 31 luglio 2020, secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, analogamente a quanto previsto in via generale dall'art. 74 del D.Lgs. 276/2003 per le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi (salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori);
- l'esclusione per il beneficiario di reddito di cittadinanza dell'obbligo di comunicare all'INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente previsto dall'art. 3, c. 8, del D.L. 4/2019.

L'art.69, ai commi 1-5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità una tantum pari a 800 euro, erogata dall'INPS, in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Detta indennità sarà però erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per il 2021.

L'istituto dovrà quindi provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal

Il Segretario

| | |
|--|--|
| | <p>monitoraggio emergesse il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non dovranno essere adottati altri provvedimenti concessori.</p> <p>I successivi commi 6 e 7 riconoscono invece un'indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari; - non siano titolari di pensione; - non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS. <p>Detta indennità è riconosciuta nel limite di spesa 3,8 milioni di euro per il 2021. Anche in questo caso, l'INPS dovrà procedere al monitoraggio e non concedere ulteriori indennità nel caso in cui emergesse il raggiungimento di tale limite, anche in via prospettica.</p> |
| <p>DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108</p> | <p>L'art.66, comma 2, novella l'art.1, comma 563 della Legge 145/2018, Legge di Bilancio per il 2019, istitutivo della Carta europea per la disabilità, stabilendo che l'INPS debba consentire ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità l'accesso, attraverso lo strumento di detta Carta e su richiesta dell'interessato, alle informazioni, strettamente necessarie a detta attività di erogazione, contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità, quali previsti da ogni normativa</p> |
| <p>DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili</p> | <p>L'art. 9, al primo comma, reintroduce -per il periodo decorrente dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e nel limite di spesa di 29,3 mln di euro per il 2021- la possibilità⁶⁶, per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica ed educativa in presenza, dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figli minori di anni 14, od anche a prescindere dalla loro età, qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata.</p> <p>Per tale congedo viene riconosciuta un'indennità pari:</p> <p>per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati), al 50 per cento della retribuzione, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione (comma 2);</p> <p>per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell'indennità di maternità (comma 6, primo periodo)</p> <p>L' indennità in esame è riconosciuta anche ai genitori lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni pensionistiche speciali dell'INPS; per loro, essa sarà pari, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto (comma 6, secondo e terzo periodo).</p> <p>Il comma 7 stabilisce poi che i suddetti benefici sono riconosciuti, come già evidenziato, nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per il 2021.</p> <p>Le modalità operative per accedervi dovranno essere stabilite dall'INPS che, sulla base delle domande pervenute, dovrà anche provvedere al monitoraggio del predetto limite di spesa, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se da tale monitoraggio emergesse che il limite di spesa è stato raggiunto, anche in via prospettica, l'Istituto non dovrà prendere in considerazione ulteriori domande.</p> <p>L'art. 10 prevede, in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, la possibilità di concedere un periodo complessivo di 12 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende</p> |

⁶⁶ Già prevista per il periodo dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021

| | |
|--|--|
| | <p>commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, ma in ogni caso: non oltre il 31 dicembre 2022; nel limite di spesa di 63,5 milioni per il 2022 per i mesi oggetto della proroga.</p> <p>L'art.11, al primo comma, dispone che i datori di lavoro privati⁶⁷, che sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per i lavoratori in forza al 22/10/2021⁶⁸, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 Per detti trattamenti non sarà dovuto alcun contributo addizionale., ma essi sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in: 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario; 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.</p> <p>Conseguentemente, l'INPS dovrà provvedere al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal monitoraggio emergesse che esso è stato raggiunto, anche in via prospettica, non dovrà prendere in considerazione ulteriori domande.</p> <p>Il successivo comma 2 riconosce analoga possibilità - per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021- in favore delle aziende operanti nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simil.</p> <p>In questo caso, il beneficio è concesso nel limite massimo di spesa di 140,5 milioni di euro per l'anno 2021, con i consueti obblighi di monitoraggio a carico dell'INPS.</p> <p>I benefici previsti dai commi 1 e 2 sono concessi anche ai datori di lavoro che abbiano fruito di benefici analoghi loro concessi dalla precedente normativa, decorso il periodo già autorizzato (comma 3).</p> <p>I successivi commi 13 e 14 dell'art. 11 in esame prevedono poi il rifinanziamento del reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro.</p> <p>I successivi commi 16 e 17 prevedono poi che -ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, già beneficiari nel 2020 dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dalla normativa vigente- continui ad essere concessa la medesima indennità fino al 31 dicembre 2021, qualora abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020.</p> <p>L'art. 17, comma 1, incrementa di 6.000 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia⁶⁹. Tali risorse sono indirizzate alla messa a regime, dal 1° gennaio 2022, dell'assegno unico e universale, di cui alla legge delega n. 46 del 2021⁷⁰.</p> |
|--|--|

⁶⁷ Di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, in Legge 21 maggio 2021, n. 69.

⁶⁸ Data di entrata in vigore del decreto in esame

⁶⁹ Come è noto, il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia è stato istituito ad opera dell'art. 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 (legge n.160 del 2019) con una dotazione inizialmente pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Dal 2021, nel Fondo sono trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità, c.d. bonus bebè (410 milioni per il 2021) e del Bonus asilo nido (200 milioni per il 2021). Per il 2021 anche il rifinanziamento del congedo di paternità (106,1 milioni di euro) è a valere sul Fondo.

⁷⁰ Come è noto, nelle more dell'approvazione dei decreti legislativi delegati, il DL 79/2021 considerata la necessità di introdurre in via temporanea misure immediate volte a sostenere la genitorialità e a favorire la natalità, il decreto legge n. 79 del 2021, convertito con modificazioni in Legge 112 /2021 (vedi normativa bilancio assestamento) ha invece autorizzato, per il semestre luglio-dicembre 2021, l'erogazione su base mensile, da parte dell'INPS, di un assegno temporaneo per figli minori per ogni figlio al di sotto dei 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. L'assegno temporaneo spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare - ANF (lavoratori autonomi; disoccupati; coltivatori diretti, coloni e mezzadri; titolari di pensione da lavoro autonomo; nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell'ANF), ed è erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all'aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE).

L'assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza

Il Segretario

3) Personale

Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE EURATOM 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea

L'art. 1 al comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di PP.AA., relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012⁷¹.

Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 3, lett. a) proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali, riferibili alle cessazioni verificatesi negli anni 2013-2018, e stabilisce che essa investa anche le cessazioni verificatesi nel 2019. Tali proroghe concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto di cui all'art. 1, comma 365, lett. b) della l. 232/2016 (bilancio 2017), ossia delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Esse saranno finanziate con l'apposito Fondo, di cui al citato art. 1, comma 365, della l. 232/2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche, fra cui l'Inps, e autorizzate con dpcm del 24 aprile 2018.

Il comma 5 proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale le amministrazioni dovranno ricorrere – per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti – all'elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in cui sono iscritti coloro che hanno superato l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale e che sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati.

Da tale data, ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, le amministrazioni potranno procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia nelle amministrazioni pubbliche stabilita dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale l'accesso a tale qualifica avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico.

Il comma 7-bis modifica alcuni riferimenti temporali per l'applicazione della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o altre forme di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.

Le modifiche concernono:

- l'ambito di applicazione temporale di alcune delle norme suddette – con l'estensione al 2021 di quelle aventi come termine finale attuale il 31 dicembre 2020;
- i riferimenti temporali per i requisiti soggettivi (anzianità di servizio) per le procedure in esame; queste ultime consistono in assunzioni dirette o in procedure concorsuali riservate, a seconda delle fattispecie sottostanti.

Il comma 16 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione (previsto dall'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 162/2020) per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari degli incarichi amministrativi di vertice e dei dirigenti pubblici, nelle more dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019.

Inoltre, sospende le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza fino all'adozione del predetto regolamento, anziché fino al 31 dicembre 2020

⁷¹ Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della l. 244/2007 e dell'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del d.l. 112/2008

| | |
|--|--|
| | <p>L'art. 11 bis, recependo le disposizioni già contenute nell'art. 1 del dl 56/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 - sopprime la percentuale minima del 50 % del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione; - riduce dal 60 al 15 % la quota minima dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 % la quota minima dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo. |
| <p>DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2021, n.113</p> <p><i>Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia</i></p> | <p>L'art.1, recante "Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche", prevede modalità speciali finalizzate ad accelerare le procedure selettive da utilizzare, per il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione, da parte delle amministrazioni pubbliche che siano titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.</p> <p>Tali assunzioni dovranno riguardare esclusivamente il personale destinato a realizzare i suddetti progetti e si collocano al di fuori di quelle già espressamente previste nel Piano medesimo.</p> <p>Dispone inoltre che le P.A. possano derogare, fino a raddoppiarli, ai limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica o a soggetti esteri, purché ciò avvenga per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano.</p> <p>In dettaglio, le PA potranno svolgere le procedure concorsuali, necessarie al reclutamento di personale con contratto a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR con le modalità semplificate, digitali e decentrate di cui all'art. 10 del D.L. 44/2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, lo svolgimento della sola prova scritta.</p> <p>Con riferimento invece agli incarichi di collaborazione, occorre segnalare il comma 7 quater, introdotto in sede di conversione, che stabilisce che i professionisti, assunti dalle pubbliche amministrazioni in base alle disposizioni in esame, possano mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 50974, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 10375.</p> <p>È poi escluso in ogni caso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati in base alle disposizioni in esame, nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.</p> <p>Il comma 14 dell'art.1 in esame prevede poi, sempre per le finalità di attuazione del PNRR, indicate dal primo comma, le PA possano assumere a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, anche se relative a concorsi a tempo determinato. In questo caso, non troveranno applicazione né le disposizioni che, nell'ambito della programmazione triennale del personale, subordinano le nuove assunzioni a tempo determinato (ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali) alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco ed in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti⁷⁶, né quelle che subordinano dette assunzioni al previo esperimento di procedure di mobilità⁽⁷⁷⁾</p> <p>Il comma 14-ter, introdotto in sede di conversione, peraltro dispone che le</p> |

⁷⁴ Relativo, come è noto, ai cd Enti Previdenziali privatizzati

⁷⁵ Recante attuazione della delega -conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335- in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgano attività autonoma di libera professione.

⁷⁶ Ex art. 34, co. 6, D.Lgs. 165/2001

⁷⁷ art. 34-bis D.Lgs. 165/2001

| | |
|--|---|
| | <p>pubbliche amministrazioni non debbano comunque esperire le procedure di mobilità volontaria prima delle procedure concorsuali e le relative assunzioni.</p> <p>L'art. 2 consente l'attivazione, attraverso contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine è prevista, a decorrere dall'anno 2021, l'istituzione di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>L'art. 3 modifica la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori, con esclusione del personale inquadrato nei ruoli della dirigenza. Nel dettaglio, il primo comma dell'articolo in esame introduce, in primo luogo, un'ulteriore area funzionale, destinata all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, demandando alla contrattazione collettiva l'istituzione della stessa. Quindi, conferma che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività e attraverso l'attribuzione di fasce di merito e specifica, nella riformulazione operata in sede di conversione, che esse debbano espletarsi secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Inoltre, introduce stabilmente -ponendo a regime ed ampliando una soluzione già prevista in via transitoria- una modalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa, che si applicherà per una quota non superiore al cinquanta per cento delle posizioni disponibili. L'art. 3, comma 2, reca una disposizione di natura programmatica, relativa alle risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici. In particolare, prevede che, con successivi interventi normativi, debbano essere individuate le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro possano definire criteri e modalità di superamento del limite della spesa annua attualmente destinata ai trattamenti accessori del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche. Resta ovviamente fermo, sia per gli interventi normativi che per i contratti collettivi ora indicati, il principio di compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.</p> <p>Il successivo comma 3 modifica poi la disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente. Nel dettaglio, novella l'art. 28 del D. Lgs. 165/2001, introducendo: Il comma 1 bis, il quale prevede che i bandi dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici nazionali debbano prevedere anche la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali in riferimento agli ambiti di competenza individuati dal bando, anche attraverso prove, scritte e orali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti; il comma 1 ter, il quale prevede che -fatta salva la percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione- una quota non superiore al 30% per cento dei posti disponibili sulla base delle proprie facoltà assunzionali autorizzate debba essere riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il terzo periodo del comma in esame, introdotto in sede di conversione, prevede poi che questa nuova modalità si applichi anche ad un'ulteriore quota, non superiore al 15 per cento⁷⁸, da riservare al personale, "in servizio a tempo indeterminato", che abbia ricoperto, o ricopra, incarichi dirigenziali a tempo determinato ex articolo 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001; i commi 3 bis e 3 ter, che sopprimono i limiti percentuali attualmente previsti dall'art.19, comma 5 bis, T.U. pubblico Impiego per il reclutamento di personale dirigente da altre amministrazioni o da organi costituzionali;</p> |
|--|---|

⁷⁸ sempre commisurata al suddetto totale dei posti residui rispetto a quelli destinati al corso-concorso

Il Segretario

| | |
|--|---|
| | <p>Ancora, il comma 4 dell'art.3 in esame modifica la disciplina dell'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle P.A.</p> <p>Il successivo comma 4-bis – introdotto in sede di conversione - domanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità con le quali i bandi dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale devono assicurare la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale per i soggetti con DSA (disturbi specifici di apprendimento) o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove.</p> <p>Il successivo comma 7 modifica la disciplina del passaggio di amministrazione dei pubblici dipendenti, di cui all'art.30 del D. Lgs. 165/2001, limitando la necessità del cd. Previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.</p> <p>Peraltro, in base ad una norma introdotta in sede di conversione, la nuova disciplina non è efficace per il personale dipendente dagli Enti Locali che vogliono transitare in altra amministrazione</p> |
| <p>Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni in Legge 16 settembre 2021, n. 126</p> <p><i>Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.</i></p> | <p>L'art. 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</p> <p>L'art. 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del Decreto-Legge in esame⁷⁹. Si prevede poi che all'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.</p> <p>L'art. 9 stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 della disciplina di tutela prevista in favore dei "lavoratori fragili"⁸⁰.</p> <p>Come è noto, tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, che rientrino in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; - possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, la possibilità, di norma, di svolgere il proprio lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, oppure di svolgere specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. |
| <p>DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146</p> <p><i>Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili</i></p> | <p>Il comma 1 bis dell'art.- 12, introdotto in sede di conversione, concerne la disciplina dei collocamenti fuori ruolo e dei comandi di personale che, in tali posizioni, prestano servizio, per qualsiasi funzione, presso le amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.</p> <p>Nel dettaglio, il comma in esame prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che, fino al 31 dicembre 2026: i suddetti collocamenti fuori ruolo siano obbligatori e vengano disposti, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti; - che il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, sia equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza |

⁷⁹ Tra cui l'articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali", norma che, come è noto, prevede al secondo comma che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i Presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali possano disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni

⁸⁰ Che, come è noto, aveva trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021

4) Informatica

| | |
|--|---|
| <p>Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21</p> <p><i>Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE EURATOM 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea</i></p> | <p>L'art. 1, comma 11, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura "negoziata" senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere mediante evidenza pubblica, fermo comunque restando il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>L'art.2, comma 4 quater, dispone, limitatamente all'anno 2021, che le PP.AA. che riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla "Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni"⁸¹ possano elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti, sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal comma 861 della l. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica del competente organo di controllo di regolarità amministrativa</p> |
| <p>DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108</p> <p><i>Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure</i></p> | <p>L'art.38, comma 2, lettera c, introduce nel corpus del Decreto Legislativo 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) l'art.64 ter, che prevede che venga istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e finalizzato a consentire a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi erogati dalle PA ad un soggetto titolare dell'identità digitale (82) con livello di sicurezza almeno significativo.</p> <p>Le modalità di acquisizione delle deleghe e di funzionamento generale del SGD avrebbero dovuto poi essere stabilite (art.64 ter, comma 7) con apposito DPCM, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, dopo aver sentito l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata Stato Regioni (83).</p> |

5) Istituzionali

| | |
|---|--|
| <p>Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21</p> <p><i>Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE EURATOM 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.</i></p> | <p>L'art. 19 proroga alcune misure emergenziali previste dall'allegato A) tra cui (n. 5) quella che consente, fino al perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, degli operatori socio-sanitari, nonché del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza</p> |
| <p>Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni in Legge 12 marzo 2021, n. 29</p> <p><i>"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"</i></p> | <p>L'art. 3-bis consente alle aziende sanitarie e sociosanitarie pubbliche di attribuire incarichi retribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che soggetti cui sono conferiti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.</p> <p>Al conferimento dell'incarico conseguirà la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità.</p> <p>La facoltà prevista dall'articolo 3-bis in esame, poi, è formulata in deroga esplicita al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di conferire a titolo oneroso cariche in organi di governo ovvero incarichi dirigenziali o direttivi o</p> |

⁸¹ Art. 7, comma 1, del DL 35/2013 (Legge 64/2013)

⁸² di cui all'articolo 64, comma 2-quater, del medesimo codice

⁸³ Come è noto, tale decreto non è stato adottato nei tempi previsti, e quindi l'INPS ha proceduto autonomamente, al fine di rispettare la data del primo ottobre 2021, già prevista per l'accesso ai servizi della PA esclusivamente tramite il sistema di identità digitale

Il Segretario

| | |
|--|---|
| | di studio e di consulenza a lavoratori (pubblici o privati) già collocati in quiescenza ⁸⁴ . |
| <p>Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2021, n. 69</p> <p><i>Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connessi all'emergenza COVID-19 cd Decreto Sostegni.</i></p> | L'art. 4, comma 2, posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione ⁸⁵ , degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti delegati dai Comuni, aventi ad oggetto le somme dovute (anche) a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. |
| <p>Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni nella Legge 17 giugno 2021, n. 87</p> <p><i>Misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</i></p> | L'allegato all'art. 11, al n. 3, proroga fino al 31 luglio 2021 l'efficacia della disposizione ⁸⁶ che consente il trattenimento in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza |
| <p>Legge 23 luglio 2021, n. 106</p> <p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.</i></p> | <p>L'art. 9, comma 1, proroga al 31 agosto 2021⁸⁷ l'efficacia (anche) delle disposizioni che prevedono la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione</p> <p>L'art. 34, comma 8, modificando la disciplina transitoria di cui all'articolo 3-bis del Decreto Legge n. 2 del 2021, che consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, introduce la possibilità di optare tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico, sopprimendo la previsione tassativa della sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le mensilità corrispondenti all'incarico remunerato.</p> <p>Il successivo comma 9 reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa al rapporto tra la disciplina transitoria di cui al citato articolo 3-bis e la disciplina di cui all'articolo 2-bis del Decreto-Legge n. 18 del 2020⁸⁸.</p> <p>In particolare, in base alla disposizione ora introdotta, anche a detti incarichi non si applicherà l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico⁸⁹.</p> <p>L'art. 42, comma 10, al fine di individuare le fonti di coperture delle nuove indennità concesse ai lavoratori dello spettacolo, degli stabilimenti termali, intermittenti, stagionali ed in somministrazione nel settore degli stabilimenti termali⁹⁰, riduce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella misura di 70 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa⁹¹ per l'istituto cosiddetto dell'APE sociale⁹²; - nella misura di 70 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa⁹³ per i trattamenti pensionistici liquidabili secondo la disciplina relativa ai cosiddetti soggetti precoci⁹⁴. |

⁸⁴ Di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni

⁸⁵ Disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del cd. decreto Rilancio

⁸⁶ Del di mille proroghe

⁸⁷ In luogo del 30 aprile 2021, su cui vedi sopra, art. 4 decreto sostegni

⁸⁸ Il quale consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari, sanitari, operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione, per un totale di 1.100 milioni di euro per il 2021

⁸⁹ Tale soluzione è in conformità all'interpretazione già seguita dalla circolare dell'INPS n. 70 del 26 aprile 2021

⁹⁰ Su cui vedi oltre, sub ammortizzatori sociali

⁹¹ Di cui all'articolo 1, comma 186, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni

⁹² Si ricorda che tale istituto (operante nella disciplina attuale fino al 31 dicembre 2021) consiste in un'indennità pre-pensionistica in favore di soggetti aventi determinati requisiti contributivi ed anagrafici e rientranti in almeno una tra specifiche fattispecie, inerenti alla sfera personale o familiare o lavorativa

⁹³ Di cui all'articolo 1, comma 203, della suddetta L. n. 232 del 2016, e successive modificazioni

⁹⁴ Si ricorda che quest'ultima categoria è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della suddetta L. n. 232, e successive modificazioni

6) Politiche previdenziali

| | |
|---|--|
| <p>Legge 23 luglio 2021, n. 106</p> <p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali</i></p> | <p>L'art. 77, comma 1, dispone l'incremento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021, del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS, al fine di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori</p> |
|---|--|

7) Politiche dell'immigrazione

| | |
|--|--|
| <p>Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni in Legge 12 marzo 2021, n. 29</p> <p><i>"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"</i></p> | <p>L'art. 5 estende fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché dei titoli di soggiorno che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data.</p> <p>Tra di essi vanno segnalati quelli relativi alla conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale.</p> |
|--|--|


Il Segretario

In considerazione della rilevanza strutturale del trasferimento all'INPS della gestione INPGI sostitutiva dell'AGO, si riporta di seguito il testo dell'articolo 29 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

| | |
|--|---|
| <p>AS 2448</p> <p>Disegno di Legge di Bilancio per il 2022</p> | <p style="text-align: center;">ART. 29.</p> <p>(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)</p> <p>1. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi dell'articolo 1, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.</p> <p>2. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.</p> <p>5. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 1.</p> <p>6. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal</p> |
|--|---|

1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

7. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale affersce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

8. Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo, un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l'INPS. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 9. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferite.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 13.

10. I dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, è riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

11. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS, con il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non possono essere corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato esercita le funzioni di cui al periodo precedente fino al 30 giugno 2022.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 1, gli organi dell'INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell'INPGI adottano in via straordinaria,

| | |
|--|--|
| | <p>entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per i fini di cui dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.</p> <p>14. Entro il 30 giugno 2022, l'INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituto. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui al comma 13.</p> <p>15. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico dell'INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.</p> <p>16. L'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.</p> |
|--|--|

Il CIV, in merito al disposto di tale articolo del disegno di legge in corso di esame da parte del Parlamento ha ritenuto opportuno evidenziare al Ministro, alla Commissione Bilancio del Senato e alla Commissione Lavoro del Senato e alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, le seguenti osservazioni:

“Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS ha avviato l'esame del disegno di legge sul Bilancio di previsione dello Stato per il 2022, soffermandosi in particolare sull'articolo 29 relativo al trasferimento di alcune funzioni previdenziali dall'INPGI all'INPS.

Dall'esame suddetto sono emerse alcune criticità connesse all'applicazione della futura previsione normativa.

In specifico, con riferimento al trasferimento delle risorse dall'Inpgi all'Inps, occorre che queste siano determinate in modo chiaro e univoco, in relazione alla sostenibilità del bilancio dell'INPS, con relativa modalità di calcolo del bilancio attuariale (dal 2022 al 2067) e, quindi, sostanzialmente, con il rispetto dei corretti parametri che incideranno sui decreti di trasferimento delle risorse in bilancio.

A tal proposito si rileva come la Corte dei conti abbia recentemente sottolineato che le proiezioni del nuovo bilancio tecnico attuariale INPGI, riferito al periodo dal 2018 al 2067, evidenzino come lo stesso INPGI non sia in grado di mantenere la solvibilità prospettica.

In secondo luogo, sul tema del patrimonio immobiliare, nell'osservare la previsione del trasferimento di una quota del patrimonio immobiliare dall'INPGI all'INPS, si rappresenta come il

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si sia ripetutamente espresso, con specifici atti formali, nel ritenere non opportuna l'acquisizione diretta di patrimonio immobiliare a reddito in considerazione della scarsa redditività dello stesso, preferendo la dismissione del patrimonio a reddito e l'investimento dei cespiti realizzati nell'acquisizione in proprietà di immobili da adibire a sedi strumentali dell'Istituto.

Da ultimo il CIV segnala, in merito alla previsione dell'integrazione del CIV INPS con due componenti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei giornalisti, la non congruità della medesima in rapporto alla platea di iscritti assicurati e pensionati, nonché la non pariteticità della rappresentanza della parte sindacale rispetto a quella datoriale".


Il Segretario

3. Flusso programmatico: gli indirizzi della Relazione Programmatica 2022/2024

L'analisi che segue verifica il recepimento della Relazione Programmatica 2022/2024, i cui contenuti devono essere adottati nel bilancio preventivo 2022. Per tale analisi si è proceduto alla comparazione, utilizzando lo schema del "Nuovo bilancio per missioni e programmi", degli indirizzi recepiti, integralmente, con modifiche, o non recepiti nelle linee guida gestionali 2022.

3.1 Nuovo progetto sperimentale del Bilancio per Missioni e Programmi

Il CIV ribadisce l'urgenza di un nuovo progetto sperimentale del Bilancio per Missioni e Programmi in coerenza con quanto utilizzato nella Relazione Programmatica per gli anni 2022/2024.

La proposta di seguito riportata è il risultato del gruppo di lavoro costituito tra CIV e D.C. Bilanci, Contabilità e Servizi fiscali per simulare, con i dati del Bilancio di Previsione 2022, una nuova sperimentazione.

MISSIONE 1 – Politiche previdenziali

- 1.1 Programma - Pensioni lavoratori dipendenti del settore privato**
- 1.2 Programma - Pensioni lavoratori dipendenti del settore pubblico**
- 1.3 Programma - Pensioni lavoratori autonomi**
- 1.4 Programma – Altre Spese pensionistiche a carico dello Stato**
- 1.5 Programma - TFR e TFS Lavoratori dipendenti settore pubblico**
- 1.6 Programma - Altre spese di tipo previdenziale⁹⁵**

MISSIONE 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- 2.1 Programma – Pensioni di invalidità civile ed indennità di accompagnamento**

⁹⁵ In via transitoria, le integrazioni al minimo al netto delle parti cristallizzate sono state evidenziate nell'ambito dei singoli gruppi COFOG dei programmi

- 2.2 Programma - Assegni sociali**
- 2.3 Programma - Sostegno alla famiglia**
- 2.4 Programma - Sostegno alla genitorialità e congedi parentali**
- 2.5 Programma - Prestazioni creditizie e sociali**
- 2.6 Programma - Inclusione sociale**

MISSIONE 3 – Politiche per il lavoro

- 3.1 Programma - Disoccupazione e mobilità**
- 3.2 Programma - Integrazioni salariali**
- 3.3 Programma - Malattia⁹⁶**
- 3.4 Programma - Incentivi all'occupazione**
- 3.4 Programma - TFR e crediti da lavoro da imprese insolventi**
- 3.5 Programma - Prestazioni di agevolazione all'esodo**
- 3.6 Programma - Interventi per il reinserimento e ricollocazione**

MISSIONE 4 – Servizi istituzionali generali

- 4.1 Programma - Indirizzo politico-amministrativo**
 - 4.1 a Nuova carta dei servizi**
 - 4.1.b Accesso ai servizi**
 - 4.1 c Comunicazione istituzionale**
 - 4.1 d Piani pluriennali**
 - 4.1 e Andamento produttivo e profili finanziari**
 - 4.1 f Ciclo performance**
 - 4.1 g Anticorruzione e Trasparenza**
 - 4.1 h Contenzioso**
- 4.2 Programma - Sistemi informativi**
- 4.3 Programma - Risorse umane**
- 4.4 Programma - Acquisizione beni e servizi**
- 4.5 Programma - Valorizzazione patrimonio da reddito**
- 4.6 Programma - Politiche di efficientamento e razionalizzazione risorse**

⁹⁶ E' mantenuto il programma "per memoria"

Il Segretario

- 4.7 Programma - Trasferimenti allo Stato delle economie di spesa**
- 4.8 Programma - Interventi per servizi istituzionali**
- 4.9 Programma – Welfare aziendale**
- 4.10 Programma- Valorizzazione patrimonio strumentale**

MISSIONE 5 – Servizi per conto terzi e partite di giro

- 5.1 Programma – Riversamento ritenute fiscali e previdenziali**
- 5.2 Programma – Pagamenti da rapporti con Enti ed Organizzazioni**
- 5.3 Programma – Fondo di Tesoreria TFR**
- 5.4 Programma – Servizi per conto terzi**

MISSIONE 6 – Fondi da ripartire

- 6.1 Programma – Fondi di riserva**
- 6.2 Programma – Fondi da assegnare**

MISSIONE 7 – Debiti di finanziamento

- 7.1 Programma – Anticipazioni da bilancio dello Stato**
- 7.2 Programma – Anticipazione Tesoreria Stato e altre anticipazioni**

MISSIONE 8 – Tutela della salute

- 8.1 Programma – Malattia**

MISSIONE 9 – Ricerca e Innovazione

- 9.1 Programma – Attività di ricerca**
- 9.2 Programma – Open data**

MISSIONE 10 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio⁹⁷

10.1 Programma – Politiche di bilancio

10.2 Programma – Crediti

10.3 Programma – Conto assicurativo

Considerazioni

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- Il completamento delle attività di attribuzione delle uscite al nuovo progetto sperimentale del bilancio per missioni e programmi;
- L'avvio del confronto tra gli Organi dell'INPS ed i Ministeri vigilanti, che abbia ad oggetto la previsione della Missione "Tutela della Salute" e della Missione "Ricerca e Innovazione".

⁹⁷ Tale Missione non è giudicata utile e coerente dalla Direzione centrale Bilanci. Sul due temi di rilievo il confronto cercherà quale evidenziazione corrisponde alle necessità del CIV

Il Segretario

Comparazione tra Relazione Programmatica 2022/2024, linee guida gestionali CdA 2022 e attribuzione delle risorse previste al bilancio preventivo 2022

MISSIONE 1 – Politiche previdenziali

| Programmi | Relazione Programmatica 2022/2024 (Deliberazione CIV n. 10 del 26 luglio 2021) | Linee guida gestionali (Deliberazione CdA n. 138 del 6 ottobre 2021) | Classificazione per Performance | Bilancio preventivo 2022 (in euro) |
|---|--|---|---------------------------------|--|
| 1.1 - Pensioni lavoratori dipendenti del settore privato | | | | 126.013.335.239,93 |
| 1.2 - Pensioni lavoratori dipendenti del settore pubblico | | | | 66.618.071.159,57 |
| 1.3 - Pensioni lavoratori autonomi | | | | 28.974.770.732,08 |
| 1.4 – Altre Spese pensionistiche a carico dello Stato | | | | 61.978.556.249,08 |
| 1.5 – TFR e TFS Lavoratori dipendenti settore pubblico | | | | 7.981.621.894,75 |
| 1.6 Altre spese di tipo previdenziale | | | | 1.083.149.027,24 |
| Le integrazioni al minimo e maggiorazioni ⁹⁸ | <u>Prevedere adeguate risorse umane, finanziarie e tecnologiche per realizzare l'evidenza delle risorse destinate alle integrazioni al minimo delle pensioni e di quelle</u> | <u>Realizzare l'evidenza contabile delle risorse destinate alle integrazioni al minimo delle pensioni e di quelle allo stesso titolo cristallizzate</u> | <u>SP</u> | Di cui integrazioni al minimo al netto delle cristallizzate 4.960.026.700 |

⁹⁸ In via transitoria le integrazioni al minimo al netto delle parti cristallizzate sono state evidenziate nell'ambito dei singoli gruppi COFOG dei programmi

Il Segretario

| | <u>allo stesso</u> <u>crystalizzate</u> | <u>titolo</u> | | |
|-------------------|--|---------------|--|--------------------|
| Totale Missione 1 | | | | 292.649.524.302,65 |

MISSIONE 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Programmi | Relazione Programmatica 2022/2024 (Deliberazione CIV n. 10 del 26 luglio 2021) | Linee guida gestionali (Deliberazione CdA n. 138 del 6 ottobre 2021) | Classificazione per Performance | Bilancio preventivo 2022 (in mln di euro) |
|---|--|---|---------------------------------|--|
| 2.1 - Assegni ed indennità di accompagnamento | Prevedere adeguate risorse umane, finanziarie e tecnologiche per la realizzazione di un piano organico di ristrutturazione del processo di concessione dell'invalidità civile in ogni sua fase | Realizzare un piano organico di ristrutturazione del procedimento di concessione dell'invalidità civile in ogni sua fase, dando priorità alle esigenze ed alle aspettative delle persone più vulnerabili, attraverso il miglioramento dei tempi di definizione delle fasi di accertamento sanitario e amministrativo del procedimento | OG | 19.144.607.771,29 |
| 2.2 - Assegni sociali | | | | 4.737.576.965,13 |
| 2.3 - Sostegno alla famiglia | | | | 8.409.719.786,52 |
| 2.4 - Sostegno alla genitorialità e congedi parentali | | | | 2.537.256.225,08 |
| 2.5 - Prestazioni creditizie e sociali | | | | 7.489.866.165,74 |
| 2.6 – Inclusione sociale | | | | 7.756.871.681,59 |
| Totale Missione 2 | | | | 50.075.898.595,35 |

MISSIONE 3 – Politiche per il lavoro

| Programmi | Relazione Programmatica 2022/2024 (Deliberazione CIV n. 10 del 26 luglio 2021) | Linee guida gestionali (Deliberazione CdA n. 138 del 6 ottobre 2021) | Classificazione per Performance | Bilancio preventivo 2022 (in mln di euro) |
|--|--|---|---------------------------------|---|
| 3.1 - Disoccupazione e mobilità | | | | 13.894.396.265,15 |
| 3.2 - Integrazioni salariali (CIGO e CIGS) | Garantire maggiore efficacia, efficienza ed equità degli ammortizzatori sociali, in tutte le ipotesi previste dalla legge di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa e di perdita involontaria del lavoro | Proseguire il progetto di razionalizzazione della gestione degli ammortizzatori sociali tra centro e territorio, al fine di garantire maggiore efficienza, efficacia ed accessibilità alle informazioni da parte dell'utenza. | OG | 2.441.308.342,55 |
| 3.3 - Malattia | Istituire nuova Missione | Mantenuta per memoria | | 0,00 |
| 3.4 - Incentivi all'occupazione | | | | 15.681.995.926,32 |
| 3.5 - TFR e crediti da lavoro da imprese insolventi | | | | 6.779.748.676,60 |
| 3.6 - Prestazioni di agevolazione all'esodo | | | | 1.558.562.669,88 |
| 3.7 - Interventi per il reinserimento e ricollocazione | | | | 969.071.756,43 |
| Totale Missione 3 | | | | 41.325.083.636,93 |

Il Segretario

MISSIONE 4 – Servizi istituzionali generali delle Pubbliche Amministrazioni

| Programmi | Relazione Programmatica 2022/2024 (Deliberazione CIV n. 10 del 26 luglio 2021) | Linee guida gestionali (Deliberazione CdA n. 138 del 6 ottobre 2021) | Classificazione per Performance | Bilancio preventivo 2022 (in mln di euro) |
|---|--|--|---------------------------------|---|
| 4.1 - Indirizzo politico-amministrativo | | | | 4.048.100,00 |
| 4.2 - Sistemi informativi | | | | 225.712.839,45 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|
| 4.3 - Risorse umane | | | | | 875.681.589,40 |
| 4.4 – Acquisizione beni e servizi | | | | | 150.213.247,29 |
| 4.5 - Valorizzazione patrimonio da reddito | | | | | 325.971.425,00 |
| 4.6 - Politiche di efficientamento e razionalizzazione risorse | | | | | 1.588.081,52 |
| 4.7 - Trasferimenti allo Stato delle economie di spesa | | | | | 321.504.306,44 |
| 4.8 - Interventi per servizi istituzionali | | | | | 340.252.043,88 |
| 4.9 – Welfare aziendale | | | | | 356.528.034,92 |
| 4.10 – Valorizzazione del patrimonio strumentale | | | | | 288.084.300,00 |
| Totale Missione 4 | | | | | 2.889.583.967,90 |

MISSIONE 5 – Servizi per conto terzi e partite di giro

| Programmi | Relazione Programmatica 2022/2024 (Deliberazione CIV n. 10 del 26 luglio 2021) | Linee guida gestionali (Deliberazione CdA n. 138 del 6 ottobre 2021) | Classificazione per Performance | Bilancio preventivo 2022 (in mln di euro) |
|--|--|--|---------------------------------|---|
| 5.1 – Riversamento ritenute fiscali e previdenziali | | | | 65.551.683.729,00 |
| 5.2 – Pagamenti da rapporti con Enti ed Organizzazioni | | | | 610.125.000,00 |
| 5.3 – Fondo di Tesoreria TFR | | | | 600.000.000,00 |
| 5.4 – Servizi per conto terzi | | | | 10.317.736.569,84 |
| Totale Missione 5 | | | | 77.079.545.298,84 |

MISSIONE 6 – Fondi da ripartire

| Programmi | Relazione Programmatica 2022/2024 (Deliberazione CIV n. 10 del 26 luglio 2021) | Linee guida gestionali (Deliberazione CdA n. 138 del 6 ottobre 2021) | Classificazione per Performance | Bilancio preventivo 2022 (in mln di euro) |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| 6.1 – Fondi di riserva | | | | 765.000.000,00 |
| 6.2 – Fondi da assegnare | | | | 65.664.745,54 |
| Totale Missione 6 | | | | 830.664.745,54 |

MISSIONE 7 – Debiti di finanziamento

| Programmi | Relazione Programmatica 2022/2024 (Deliberazione CIV n. 10 del 26 luglio 2021) | Linee guida gestionali (Deliberazione CdA n. 138 del 6 ottobre 2021) | Classificazione per Performance | Bilancio preventivo 2022 (in mln di euro) |
|---|--|--|---------------------------------|---|
| 7.1 – Anticipazioni da bilancio dello Stato | | | | 9.233.078.804,00 |
| 7.2 – Anticipazione Tesoreria Stato e altre anticipazioni | | | | 50.000.000,00 |
| Totale Missione 7 | | | | 9.283.078.804,00 |

MISSIONE 8 – Tutela della salute

| Programmi | Relazione Programmatica 2022/2024 (Deliberazione CIV n. 10 del 26 luglio 2021) | Linee guida gestionali (Deliberazione CdA n. 138 del 6 ottobre 2021) | Classificazione per Performance | Bilancio preventivo 2022 (in mln di euro) |
|----------------|---|--|---------------------------------|---|
| 8.1 - Malattia | Strutturare il sistema in modo da mantenere anche negli anni successivi il monitoraggio di tutti i certificati di malattia, effettuato nel 2020 | Realizzare un nuovo osservatorio statistico per il monitoraggio epidemiologico delle evoluzioni di medio/lungo periodo delle | SP | 1.931.092.143,58 |

Il Segretario

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|------------------|
| | | | patologie collegate al COVID, basate sulla raccolta organica dei certificati di malattia | | |
| Totale Missione 8 | | | | | 1.931.092.143,58 |

MISSIONE 9 – Ricerca e Innovazione

| Programmi | Relazione Programmatica 2022/2024 (Deliberazione CIV n. 10 del 26 luglio 2021) | Linee guida gestionali (Deliberazione CdA n. 138 del 6 ottobre 2021) | Classificazione per Performance | Bilancio preventivo 2022 (in mln di euro) |
|---------------------------|--|---|---------------------------------|---|
| 9.1 – Attività di ricerca | | | | 1.325.584,51 |
| 9.2 – Open data | Prevedere adeguate risorse umane, finanziarie e tecnologiche per realizzare il progetto "Open Data" mettendo a disposizione la possibilità di accedere previa autorizzazione | Prevedere adeguate risorse umane, finanziarie e tecnologiche per realizzare il progetto "Open Data", mettendo a disposizione la possibilità di accedere, previa autorizzazione, ad una struttura informatica finalizzata a far in modo che gli Organi, l'Accademia e le parti sociali possano elaborare propri contributi nel percorso di definizione delle strategie previdenziale, di tutela sociale e del mercato del lavoro | SP | 0,00 |
| Totale Missione 9 | | | | 1.325.584,51 |

MISSIONE 10 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Tale Missione non è giudicata utile e coerente dalla Direzione centrale Bilanci. Sui due temi di rilievo il confronto cercherà quale evidenziazione corrisponde alle necessità del CIV

| Programmi | Relazione Programmatica 2022/2024 (Deliberazione CIV n. 10 del 26 luglio 2021) | Linee guida gestionali (Deliberazione CdA n. 138 del 6 ottobre 2021) | Classificazione per Performance | Bilancio preventivo 2022 (in mln di euro) |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---|
| 10.1- Politiche di bilancio | | | | |
| 10.2 – Crediti | | | | |
| 10.3 – Conto assicurativo | Definire il volume complessivo di arretrati consolidati prima dell'anno 1995 delle posizioni assicurative dei pubblici dipendenti prevedendo adeguate risorse umane, finanziarie e tecnologiche, al fine di procedere allo smaltimento dell'arretrato | Proseguire il Piano di Consolidamento delle posizioni assicurative, sia con riferimento agli iscritti alla gestione privata che alla gestione pubblica, al fine di procedere allo smaltimento degli arretrati mediante un piano che preveda azioni specifiche ed obiettivi puntuali, da conseguire entro la fine del 2022 | OG | |
| Totale Missione 10 | | | | |

Modello di simulazione della DC Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali

Bilancio per Missioni e Programmi

| Missioni e Programmi | | ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 | |
|---|--|----------------------------|---------------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| Missioni 1 - Politiche previdenziali (025) | | | |
| 1.1 Programma - Pensioni lavoratori dipendenti del settore privato | | | |
| Gruppo C OFOP 10.1.1 | Mantilia e inviolabilità | 5.892.888.125,88 | 5.892.888.125,88 |
| Gruppo C OFOP 10.1.1 | Integrazione al minimo | 179.531.900,00 | 179.531.900,00 |
| Gruppo C OFOP 10.2 | Vincibili | 94.557.316,510,24 | 94.557.316,510,24 |
| Gruppo C OFOP 10.2.1 | Integrazione al minimo | 1.392.399.000,00 | 1.392.399.000,00 |
| Gruppo C OFOP 10.3 | Esportati | 23.357.489.637,18 | 23.357.489.637,18 |
| Gruppo C OFOP 10.3.1 | Integrazione al minimo | 95.032.300,00 | 95.032.300,00 |
| Gruppo C OFOP 10.3.1 | Produzione servizi n.a.c. (spese di trattamento) | 1.107.004.377,05 | 1.107.004.377,05 |
| Totale Programma 1.1 | | 126.013.355.239,93 | 126.013.355.239,93 |
| 1.2 Programma - pensioni lavoratori dipendenti del settore pubblico | | | |
| Gruppo C OFOP 10.1 | Mantilia e inviolabilità | 5.793.192.745,89 | 5.793.192.745,89 |
| Gruppo C OFOP 10.1.1 | Integrazione al minimo | 495.000,00 | 495.000,00 |
| Gruppo C OFOP 10.2 | Vincibili | 51.272.542.358,22 | 51.272.542.358,22 |
| Gruppo C OFOP 10.2.1 | Integrazione al minimo | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 |
| Gruppo C OFOP 10.3 | Esportati | 8.207.829.574,56 | 8.207.829.574,56 |
| Gruppo C OFOP 10.3.1 | Integrazione al minimo | 8.038.000,00 | 8.038.000,00 |
| Gruppo C OFOP 10.3.1 | Produzione servizi n.a.c. (spese di trattamento) | 374.476.381,00 | 374.476.381,00 |
| Totale Programma 1.2 | | 66.618.071.159,57 | 66.618.071.159,57 |
| 1.3 Programma - Pensioni lavoratori autonomi | | | |
| Gruppo C OFOP 10.1 | Mantilia e inviolabilità | 1.023.369.572,13 | 1.023.369.572,13 |
| Gruppo C OFOP 10.1.1 | Integrazione al minimo | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Gruppo C OFOP 10.2 | Vincibili | 23.821.776.795,81 | 23.821.776.795,81 |
| Gruppo C OFOP 10.2.1 | Integrazione al minimo | 1.160.640,00 | 1.160.640,00 |
| Gruppo C OFOP 10.3 | Esportati | 3.651.794.302,44 | 3.651.794.302,44 |
| Gruppo C OFOP 10.3.1 | Integrazione al minimo | 612.846,400,00 | 612.846,400,00 |
| Gruppo C OFOP 10.3.1 | Produzione servizi n.a.c. (spese di trattamento) | 547.627.081,00 | 547.627.081,00 |
| Totale Programma 1.3 | | 28.374.770.732,08 | 28.374.770.732,08 |
| 1.4 Programma - spesa pensionistica a carico dello Stato | | | |
| Gruppo C OFOP 10.1 | Mantilia e inviolabilità | 3.794.413,021,18 | 3.794.413,021,18 |
| Gruppo C OFOP 10.1.1 | Integrazione al minimo | 48.733,00 | 48.733,00 |
| Gruppo C OFOP 10.2 | Vincibili | 48.088.292.837,71 | 48.088.292.837,71 |
| Gruppo C OFOP 10.2.1 | Integrazione al minimo | 99.242,100,00 | 99.242,100,00 |
| Gruppo C OFOP 10.3 | Esportati | 10.107.209.965,29 | 10.107.209.965,29 |
| Gruppo C OFOP 10.3.1 | Integrazione al minimo | 43.743,300,00 | 43.743,300,00 |
| Gruppo C OFOP 10.3.1 | Produzione servizi n.a.c. (spese di trattamento) | 71.897.062,95 | 71.897.062,95 |
| Totale Programma 1.4 | | 61.978.556.243,08 | 61.978.556.243,08 |
| 1.5 Programma - TFR e TFS lavoratori dipendenti del settore pubblico | | | |
| Gruppo C OFOP 10.2 | Vincibili | 7.926.629.958,67 | 7.926.629.958,67 |
| Gruppo C OFOP 10.3 | Produzione servizi n.a.c. (spese di trattamento) | 52.794.936,08 | 52.794.936,08 |
| Totale Programma 1.5 | | 7.979.424.894,75 | 7.979.424.894,75 |
| 1.6 Programma - altre spese di tipo previdenziale | | | |
| Gruppo C OFOP 10.2 | Vincibili | 3.082.656,041,11 | 3.082.656,041,11 |
| Gruppo C OFOP 10.3 | Produzione servizi n.a.c. (spese di trattamento) | 403.396,132 | 403.396,132 |
| Totale Programma 1.6 | | 3.486.052,173 | 3.486.052,173 |
| Totale Missioni 1 - Politiche previdenziali (025) | | 292.649.524.302,65 | 292.649.524.302,65 |

07/12/2022

Bilancio per Missioni e Programmi

| Bilancio per Missioni e Programmi | | ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 | |
|--|--|----------------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| Missione 2 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024) | | | |
| 2.1 Programma - Assegni ed indennità di accompagnamento agli invalidi civili | | | |
| Gruppo COFOG 10.1 | Malattia e invalidità | 18.993.712,007,00 | 18.993.712,007,00 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 150.899.104,29 | 151.075.703,80 |
| Totale Programma 2.1 | | 19.144.607.771,29 | 19.144.788.370,80 |
| 2.2 Programma - Assegni sociali | | | |
| Gruppo COFOG 10.2 | Vecchiaia | 4.720.932.133,80 | 4.720.932.133,80 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 10.644.831,33 | 10.657.571,05 |
| Totale Programma 2.2 | | 4.737.576.965,13 | 4.737.589.705,45 |
| 2.3 Programma - Sostegno alla famiglia | | | |
| Gruppo COFOG 10.4 | Famiglia | 8.380.909.400,99 | 8.380.901.327,91 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 28.810.325,93 | 28.844.807,60 |
| Totale Programma 2.3 | | 8.409.719.786,52 | 8.409.746.135,51 |
| 2.4 Programma - Sostegno della genitorialità e congedi parentali | | | |
| Gruppo COFOG 10.4 | Famiglia | 2.421.752.078,71 | 2.421.752.078,71 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 116.494.140,37 | 115.832.378,08 |
| Totale Programma 2.4 | | 2.537.256.225,08 | 2.537.394.454,79 |
| 2.5 Programma - Prestazioni creditizie e sociali | | | |
| Gruppo COFOG 10.4 | Famiglia | 7.489.587.247,40 | 7.335.489.721,65 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 20.278.918,28 | 20.303.189,20 |
| Totale Programma 2.5 | | 7.489.866.165,74 | 7.355.772.910,85 |
| 2.6 Programma - Inclusione sociale | | | |
| Gruppo COFOG 10.4 | Famiglia | 7.714.000.000,00 | 7.714.000.000,00 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 42.271.681,59 | 42.322.274,05 |
| Totale Programma 2.6 | | 7.756.871.681,59 | 7.756.922.274,05 |
| Totale Missione 2 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024) | | 50.075.898.595,35 | 49.942.213.852,05 |

Bilancio per Missioni e Programmi

| Bilancio per Missioni e Programmi | | ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 | |
|---|---|----------------------------|--------------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| Missione 3 - Politiche per il lavoro (026) | | | |
| 3.1 Programma - Disoccupazione e Mobilità | | | |
| Gruppo COFOG 10.5 | Disoccupazione | 13.761.691,615,00 | 13.761.691,615,00 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 132.704.650,15 | 132.863.478,34 |
| Totale Programma 3.1 | | 13.894.396.265,15 | 13.894.555.093,34 |
| 3.2 Programma - Integrazioni salariali (CIGO e CIGS) | | | |
| Gruppo COFOG 10.5 | Disoccupazione | 2.302.075,391,09 | 2.302.075,391,09 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 139.232.951,46 | 139.359.593,07 |
| Totale Programma 3.2 | | 2.441.308.342,55 | 2.441.474.984,16 |
| 3.3 Programma - Molattia (Cessato) | | | |
| Gruppo COFOG 4.1 | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 3.3 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Programma - Incentivi all'occupazione | | | |
| Gruppo COFOG 4.1 | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | 15.674.664,642,00 | 15.674.664,642,00 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 7.331.284,32 | 7.340.056,80 |
| Totale Programma 3.4 | | 15.681.995.926,32 | 15.682.004.700,80 |
| 3.5 Programma - TFR e crediti da lavoro da imprese insolventi | | | |
| Gruppo COFOG 10.5 | Disoccupazione | 6.756.943,579,00 | 6.756.943,579,00 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 22.605.097,60 | 22.832.391,99 |
| Totale Programma 3.5 | | 6.779.748.676,60 | 6.779.775.970,99 |
| 3.6 Programma - Prestazioni di agevolazione all'esodo | | | |
| Gruppo COFOG 10.5 | Disoccupazione | 1.556.735,799,00 | 1.556.735,799,00 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 1.826,870,88 | 1.829,057,38 |
| Totale Programma 3.6 | | 1.558.562.669,88 | 1.558.564.856,38 |
| 3.7 Programma - Interventi per il reinserimento e ricollocazione | | | |
| Gruppo COFOG 10.5 | Disoccupazione | 968.955,010,93 | 863.651,996,36 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 116.745,50 | 116.885,22 |
| Totale Programma 3.7 | | 969.071.756,43 | 863.768.881,58 |
| Totale Missione 3 - Politiche per il lavoro (026) | | 41.325.083.636,93 | 41.220.144.487,25 |

07/12/2021

5

Bilancio per Missioni e Programmi

| | | Bilancio per Missioni e Programmi | |
|---|------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| Missione 4 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni | | | |
| 4.1 Programma - Indirizzo politico-amministrativo | | | |
| Gruppo COFOG | 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 4.048.100,00 |
| | | | 4.048.100,00 |
| Totale Programma 4.1 | | | |
| 4.2 Programma - Sistemi informativi | | | |
| Gruppo COFOG | 10.8 | Protezione sociale n.a.c. | 225.712.839,45 |
| | | | 225.712.839,45 |
| Totale Programma 4.2 | | | |
| 4.3 Programma - Risorse umane | | | |
| Gruppo COFOG | 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 875.681.589,40 |
| | | | 875.681.589,40 |
| Totale Programma 4.3 | | | |
| 4.4 Programma - Acquisizione beni e servizi | | | |
| Gruppo COFOG | 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 150.213.247,29 |
| | | | 150.213.247,29 |
| Totale Programma 4.4 | | | |
| 4.5 Programma - Valorizzazione patrimonio da reddito | | | |
| Gruppo COFOG | 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 325.971.425,00 |
| | | | 325.971.425,00 |
| Totale Programma 4.5 | | | |
| 4.6 Programma - Politiche di efficientamento e razionalizzazione delle risorse | | | |
| Gruppo COFOG | 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 1.588.081,52 |
| | | | 1.588.081,52 |
| Totale Programma 4.6 | | | |
| 4.7 Programma - Trasferimenti allo Stato delle economie di spesa | | | |
| Gruppo COFOG | 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 321.504.306,44 |
| | | | 321.504.306,44 |
| Totale Programma 4.7 | | | |
| 4.8 Programma - Interventi per servizi istituzionali | | | |
| Gruppo COFOG | 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 340.252.043,88 |
| | | | 340.252.043,88 |
| Totale Programma 4.8 | | | |
| 4.9 Programma - Welfare aziendale | | | |
| Gruppo COFOG | 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 356.528.034,92 |
| | | | 356.528.034,92 |
| Totale Programma 4.9 | | | |
| 4.10 Programma - Valorizzazione patrimonio strumentale | | | |
| Gruppo COFOG | 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 278.084.300,00 |
| | | | 278.084.300,00 |
| Totale Programma 4.10 | | | |
| | | | 2.889.563.967,90 |
| Totale Missione 4 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni | | | |
| | | | 2.890.736.272,62 |

07/12/2021

Bilancio per Missioni e Programmi

| | | Bilancio per Missioni e Programmi | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| Missione 5 - Servizi per conto terzi e partite di giro | | | |
| 6.1 Programma - Rversamento ritenute fiscali e previdenziali | | | |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 65.551.683,729,00 | 65.356.292,029,00 |
| | Totale Programma 5.1 | 65.551.683,729,00 | 65.356.292,029,00 |
| 6.2 Programma - Pagamenti da rapporti con Enti ed Organizzazioni | | | |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 610.125.000,00 | 610.125.000,00 |
| | Totale Programma 5.2 | 610.125.000,00 | 610.125.000,00 |
| 6.3 Programma - Fondo di Tesoreria TFR | | | |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 |
| | Totale Programma 5.3 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 |
| 6.4 Programma - Servizi per conto terzi | | | |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 10.317.736,569,84 | 10.249.168,914,81 |
| | Totale Programma 5.4 | 10.317.736,569,84 | 10.249.168,914,81 |
| | Totale Missione 5 - Servizi per conto terzi e partite di giro | 77.079.545,298,84 | 76.815.585,943,81 |
| Missione 6 - Fondi da ripartire | | | |
| 6.1 Programma - Fondi di riserva | | | |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 765.000.000,00 | 765.000.000,00 |
| | Totale Programma 6.1 | 765.000.000,00 | 765.000.000,00 |
| 6.2 Programma - Fondi da assegnare | | | |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 65.664.745,54 | 65.664.745,54 |
| | Totale Programma 6.2 | 65.664.745,54 | 65.664.745,54 |
| | Totale Missione 6 - Fondi da ripartire | 830.664.745,54 | 830.664.745,54 |

07/12/2021

7

Bilancio per Missioni e Programmi

| Bilancio per Missioni e Programmi | | ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 | |
|--|--|----------------------------|--------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| Missione 7 - Debiti di finanziamento | | | |
| 7.1 Programma - Anticipazioni da bilancio dello Stato | | | |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 9.233.078.804,00 | 0,00 |
| Totale Programma 7.1 | | 9.233.078.804,00 | 0,00 |
| 7.2 Programma - Anticipazione da Tesoreria dello Stato e altre anticipazioni | | | |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| Totale Missione 7 - Debiti di finanziamento | | 9.283.078.804,00 | 50.000.000,00 |
| Missione 8 - Tutela della salute (020) | | | |
| 8.1 Programma - Malattia | | | |
| Gruppo COFOG 10.1 | Malattia e invalidità | 1.916.885.614,60 | 1.816.292.119,80 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 14.206.528,98 | 14.223.532,13 |
| Totale Programma 8.1 | | 1.931.092.143,58 | 1.930.515.651,93 |
| Totale Missione 8 - Tutela della salute | | 1.931.092.143,58 | 1.930.515.651,93 |
| Missione 9 - Ricerca ed innovazione (017) | | | |
| 9.1 Programma - Attività di ricerca | | | |
| Gruppo COFOG 10.8 | R&S per la protezione sociale | 250.000,00 | 387.000,00 |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | 1.075.584,51 | 1.075.584,51 |
| Totale Programma 9.1 | | 1.325.584,51 | 1.462.584,51 |
| 9.2 Programma - Open data | | | |
| Gruppo COFOG 10.8 | R&S per la protezione sociale | | |
| Gruppo COFOG 10.9 | Protezione sociale n.a.c. (spese di funzionamento) | | |
| Totale Programma 9.1 | | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 9 - Ricerca ed innovazione (020) | | 1.325.584,51 | 1.462.584,51 |
| Totale Complessivo Uscite | | 476.065.797.079,30 | 466.639.903.209,43 |

07/12/2021

8

Nota

Il primo livello è riferito alla spesa istituzionale

Il secondo livello è riferito alla spesa diretta per il funzionamento

3.2 Nuovo flusso programmatico

In coerenza con la deliberazione del CIV n. 10 del 26 luglio 2021 relativa alla Relazione Programmatica per gli anni 2022/2024, innovata di comune accordo tra gli Organi nella sua struttura, occorre portare alla modifica, oltre che dell'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali, così come risulta evidenziato dal CIV nell'analisi del testo della Deliberazione CdA n. 102/21, anche del:

- a) Regolamento di Organizzazione;
- b) Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- c) Piano della Performance.

Considerazioni

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- La modifica degli atti fondamentali del flusso di programmazione, rendendoli coerenti con il dettato delle discipline normative di cui al D. Lgs. n. 479/94 e della Legge n. 88/89.
- La richiesta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel nuovo contesto definito dal Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, di una direttiva, così come avvenuto in occasione della soppressione del CdA, per impartire istruzioni per un leale e collaborativo rapporto tra gli Organi.
- L'armonizzazione, ricercando l'intesa tra gli Organi di vertice di INPS e INAIL, nel rispetto delle specificità degli Enti, dei Regolamenti con valore ordinamentale per gli Enti pubblici non economici a governance "duale".

3.3 Ruolo dei Comitati e CIV

La democrazia economica partecipata vuol dire anche riconoscere tra i soggetti che concorrono a realizzarla:

- a) I comitati di amministrazione e di vigilanza e le strutture di gestione dei fondi di solidarietà;
- b) I comitati territoriali.

Il Regolamento di Organizzazione vigente ha omissso, di fatto, il richiamo formale alla loro funzione, così chiaramente normata dalla Legge 88/89.

Anche gli strumenti di funzionamento dell'Organo strategico hanno subito un vulnus significativo a cui è urgente porre rimedio.

Considerazioni

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- o Il ripristino dell'autonomia organizzativa, di elaborazione e di budget del CIV, attraverso le necessarie ed urgenti modifiche ordinamentali (nuovo Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto di cui alla deliberazione del CdA n. 102/2021), in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 479/1994, riconoscendo che la struttura di supporto possa, conformemente con quanto previsto dal Regolamento del CIV (deliberazione n. 30/2019 Regolamento generale di Organizzazione e funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza) disporre autonomamente delle professionalità necessarie e dell'accesso non mediato alle banche dati dell'Istituto.
- o La messa a disposizione, contestualmente a tutti gli Organi di vertice, degli atti parlamentari di sindacato ispettivo, riguardanti INPS, tenuto conto dell'importanza degli stessi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e per l'eventuale proposizione di aspetti di criticità rilevati.

Considerazioni conclusive al capitolo 3

Il bilancio preventivo 2022 sconta il mancato recepimento degli indirizzi della Relazione Programmatica 2022/2024 anche quando fatti propri dal Consiglio d'Amministrazione con le linee

guida gestionali 2022. Ciò esige che, oltre per gli aspetti esogeni relativi ai mutamenti del quadro macroeconomico ed alle significative innovazioni normative di politica previdenziale, del lavoro, assistenziale e sociale, si pianifichi per il 2022 un'importante variazione di bilancio da realizzare tempestivamente. In tal caso la deliberazione del bilancio di previsione 2022 da parte del CIV della VI Consiliatura ha il primario compito di garantire continuità amministrativa all'Istituto e consegnare al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza della VII Consiliatura in fase di composizione ed insediamento, l'importante compito della verifica delle condizioni in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per realizzare gli indirizzi strategici per il 2022.

4. **Piano straordinario di investimenti in strutture istituzionali**

Il CIV, fin dalle osservazioni alla prima nota di variazione al bilancio preventivo 2018, ha individuato negli investimenti in strutture istituzionali, l'urgenza di impegnare risorse per acquisire sedi di proprietà, evitando che il forzoso rinnovo delle locazioni delle sedi FIP incida in maniera così gravosa sulle contenute risorse destinate al funzionamento.

Le risorse provenienti dalla cessione in via diretta degli immobili a rendimento non sono state utilizzate, e di fatto non si è avviato il percorso di patrimonializzazione nelle strutture strumentali.

L'audizione del 1° dicembre 2021 con la Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti e la Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali ha permesso di riconstatare i ritardi nel necessario processo di rilascio delle sedi forzosamente cedute a FIP e del piano di acquisto di sedi per le strutture regionali, metropolitane e provinciali.

Ciò ha come conseguenza la mancata riduzione degli oneri di locazione il cui peso sulle spese di funzionamento dell'Istituto è significativo e condizionante.

Ancora una volta si richiede che con tempestività venga presentato il Piano straordinario di rilascio delle sedi FIP e di quelle in locazione, che risultano inadeguate e onerose.

Conseguentemente va urgentemente presentato al CIV il Piano straordinario di investimenti immobiliari. Tale Piano, previo recupero in accordo con i Ministeri vigilanti delle risorse autorizzate e non impegnate, può realizzare nel triennio acquisti per almeno **370 milioni di euro**.

Il CIV ribadisce che, per far fronte alla straordinarietà di tale piano, occorre procedere al convenzionamento per la progettazione manutentiva e ristrutturazione degli edifici da acquisire.

4.1 **Strutture regionali, provinciali e di aree metropolitane**

Si richiamano le deliberazioni CIV n. 5 del 24 marzo 2020 "*Linee di indirizzo in merito agli immobili ad uso strumentale*" e n. 8 del 20 aprile

2020 "Linee di indirizzo in merito agli immobili ad uso strumentale" aggiornando la situazione degli immobili rispetto alla tipologia di possesso.

Per un'analisi di dettaglio si rinvia all'allegato A "Immobili ad uso strumentale - Direzioni Regionali - Direzioni Provinciali 2021"

Considerazioni

La Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti ha fornito i dati, di cui all'allegato A, indicando che sono stati estratti dalla banca dati GEMPI, gestita dalla Società Romeo Gestioni SpA. Nel corso del periodo considerato dalle precedenti deliberazioni CIV l'unica variazione rilevata è quella della struttura della sede di Caltanissetta trasferita da Via Cavour a Via Senatore Alessi, immobili ambedue di proprietà dell'Istituto.

4.2 Canoni lordi annui delle locazioni

| Canone lordo annuo delle locazioni ex FIP | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | INDIRIZZO | CANONE LORDO IN € ANNUALE 2020 | CANONE LORDO IN € 1° SEMESTRE 2021 | CANONE LORDO IN € ANNUALE 2021 |
| Abruzzo | Chieti | Chieti | Via Spezioli, 12 | 1.057.853,15 | 528.926,57 | 1.057.853,15 |
| Abruzzo | L'Aquila | L'Aquila | Via Rendina, 24/26 | 477.139,49 | 238.569,75 | 477.139,49 |
| Campania | Caserta | Caserta | Via Arena, nd | 1.077.636,99 | 538.818,50 | 1.077.636,99 |
| Emilia Romagna | Bologna | Bologna | Via Gramsci, 6 | 2.690.484,85 | 1.345.242,43 | 2.690.484,85 |
| Emilia Romagna | Ferrara | Ferrara | Viale Cavour, 164 | 991.006,97 | 495.503,48 | 991.006,97 |
| Emilia Romagna | Forlì-Cesena | Forlì | Viale Libert , 48 | 922.857,63 | 461.428,82 | 922.857,63 |
| Emilia Romagna | Modena | Modena | Via Reiter, 72 | 1.373.230,76 | 686.615,38 | 1.373.230,76 |
| Emilia Romagna | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | Via delle Previdenza Sociale, 6 | 1.533.363,41 | 766.681,70 | 1.533.363,41 |
| Emilia Romagna | Rimini | Rimini | Via Macanno, 25 | 1.000.945,56 | 500.472,78 | 1.000.945,56 |
| Friuli Venezia Giulia | Trieste | Trieste | Via Sant'Anastasio, 5 | 885.943,30 | 442.971,65 | 885.943,30 |
| Friuli Venezia Giulia | Udine | Udine | Via Savorgnana, 37 | 707.817,21 | 353.908,61 | 707.817,21 |
| Lazio | Roma | Roma | Via Carlo Spegazzini, 66 | 1.249.407,19 | 624.703,60 | 1.249.407,19 |
| Lazio | Roma | Roma | Via dell'Amba Aradam, 5 | 4.422.617,86 | 2.211.308,93 | 4.422.617,86 |
| Lombardia | Bergamo | Bergamo | Viale Vittorio Emanuele, 5 | 1.419.780,93 | 709.890,47 | 1.419.780,93 |
| Lombardia | Brescia | Brescia | Via Benedetto Croce, 32 | 2.026.027,39 | 1.013.013,70 | 2.026.027,39 |
| Lombardia | Como | Como | Via Pessina, 8 | 795.077,32 | 397.538,66 | 795.077,32 |
| Lombardia | Cremona | Cremona | Piazza Cadoma, 6 | 1.024.104,28 | 512.052,14 | 1.024.104,28 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Gonzaga, 4 | 2.964.502,59 | 1.482.251,29 | 1.482.251,29 |
| Lombardia | Pavia | Pavia | Via Cesare Battisti, 23 | 1.303.405,48 | 651.702,74 | 1.303.405,48 |
| Lombardia | Varese | Varese | Via Volta, 1 | 1.777.565,74 | 888.782,87 | 1.777.565,74 |
| Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Via Rismondo, 1 | 511.899,01 | 255.949,50 | 511.899,01 |
| Marche | Macerata | Macerata | Via Dante, 8 | 641.614,60 | 320.807,30 | 641.614,60 |
| Marche | Pesaro e Urbino | Pesaro | Via Gramsci, 8 | 894.462,00 | 447.231,00 | 894.462,00 |

Parere della Commissione Economico Finanziaria su Progetto di Bilancio Preventivo dell'INPS per l'anno 2022

| | | | | | | |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Piemonte | Cuneo | Cuneo | Corso Santa Rosa, 15 | 1.030.761,03 | 515.380,52 | 1.030.761,03 |
| Piemonte | Torino | Torino | Via XX Settembre, 34 | 2.115.473,60 | 1.057.736,80 | 2.115.473,60 |
| Piemonte | Vercelli | Vercelli | Piazza Zumaglini, 10 | 605.152,53 | 302.576,26 | 605.152,53 |
| Puglia | Bari | Bari | Lungomare Nazario Sauro, 41 | 951.253,27 | 475.626,64 | 951.253,27 |
| Puglia | Brindisi | Brindisi | Piazza Vittoria, 1 | 624.703,84 | 312.351,92 | 624.703,84 |
| Puglia | Lecce | Lecce | Viale Marche, 12 | 584.204,94 | 292.102,47 | 584.204,94 |
| Sardegna | Sassari | Sassari | Via Rockefeller, nd | 1.443.056,03 | 721.528,01 | 1.443.056,03 |
| Sicilia | Palermo | Palermo | Via Resuttana, 360 | 156.175,92 | 78.087,96 | 156.175,92 |
| Sicilia | Palermo | Palermo | Via Francesco Laurana, 57 | 1.886.520,51 | 943.260,25 | 1.886.520,51 |
| Toscana | Firenze | Firenze | Viale Belfiore, 26A | 1.618.550,26 | 809.275,13 | 1.618.550,26 |
| Toscana | Pistoia | Pistoia | Viale Adua, 123 | 633.614,78 | 316.807,39 | 633.614,78 |
| Toscana | Siena | Siena | Via Simone Martini, 51 | 907.728,78 | 453.864,39 | 907.728,78 |
| Umbria | Perugia | Perugia | Via Mario Angeloni, 90 | 1.780.544,96 | 890.272,48 | 1.780.544,96 |
| Veneto | Padova | Padova | Piazza Insurrezione, nd | 2.164.154,37 | 1.082.077,19 | 2.164.154,37 |
| Veneto | Verona | Verona | Via Cesare Battisti, 19 | 2.399.429,79 | 1.199.714,90 | 2.399.429,79 |
| Veneto | Vicenza | Vicenza | Corso Santi Felice e Fortunato, 161 | 756.440,65 | 378.220,32 | 756.440,65 |
| TOTALE | | | | 51.429.871,71 | 25.703.254,49 | 49.924.257,69 |

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su dati forniti dalla Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti

4.2.1

L'importo totale dei canoni delle locazioni delle strutture regionali e provinciali è stato nel 2020 di 28.705.098,31 (dato stimato poiché il dato certificato non è ancora pervenuto) mentre nel 2021 è pari a 30.480.631,12 euro con un incremento del 6,2%.

4.2.2

L'importo totale dei canoni delle locazioni delle strutture delle Aree metropolitane è stato nel 2020 di 10.585.663,09 euro mentre nel 2021 è pari a 11.425.095,85 euro con un incremento del 7,9%.

4.2.3

L'importo totale dei canoni delle locazioni ex FIP è stato nel 2020 di 51.429.871,71 mentre nel 2021 è pari a 49.924.257,69 euro.

I dati della Direzione centrale Patrimonio e Investimenti registrano un'invarianza dei canoni 2020 e 2021 con una flessione degli oneri corrisposti in relazione al rilascio nel primo semestre della sede regionale Lombardia e della Direzione Coordinamento metropolitano di Milano. Ciò ha comportato un risparmio di 1.482.251,29 euro con un decremento del 2,93% degli oneri complessivi ex FIP.

Complessivamente i canoni di locazione nel 2020 sono stati 90.720.633,11 euro mentre nel 2021 sono di 91.829.984,66 euro, con un incremento del 1,2%.

Non sono disponibili i dati previsionali degli oneri di locazione articolati per finalità delle sedi per il 2022.

4.3 Patrimonio cd a reddito

L'andamento della gestione del Patrimonio cd. a reddito rende urgente un piano di dismissione. Occorre un confronto urgente con gli Organi e i Ministeri vigilanti in merito ai trasferimenti del patrimonio a reddito INPGI.

Gestione immobili da reddito (in euro)

| IMMOBILI DA REDDITO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ENTRATE (accertamenti) | | | | |
| Affitto di immobili | 37.206.603 | 38.559.089 | 39.683.433 | 26.622.770 |
| Proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare da reddito | 1.355.458 | 3.576.874 | - | - |
| Recupero di spese per la conduzione degli stabili da reddito | 6.539.217 | 10.794.461 | 9.300.925 | 6.633.757 |
| TOTALE ENTRATE | 45.101.278 | 52.930.424 | 48.984.358 | 33.256.527 |
| SPESE (impegni) | | | | |
| Tributi diversi relativi a stabili da reddito | 190.773 | 246.471 | 344.823 | 206.091 |
| Imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (Tasi) | 23.024.619 | 20.690.797 | 17.622.260 | 17.325.053 |
| Spese per la conduzione degli stabili da reddito non cartolarizzati in gestione diretta | 1.524.487 | 1.438.875 | 1.410.838 | 1.219.152 |
| Oneri per la manutenzione ordinaria degli stabili da reddito non cartolarizzati in gestione diretta | 572.815 | 233.586 | 448.370 | 189.554 |
| Compensi ed oneri per la gestione del patrimonio immobiliare dell'istituto (non oggetto di cartolarizzazione) | 3.595.306 | 6.398.333 | 6.091.562 | 6.449.109 |
| Spese per la valutazione del patrimonio immobiliare da reddito da dismettere | 1.055.588 | 5.711 | 93.015 | 423 |
| Spese per il servizio di bollettazione e riscossione, mediante modello f24, dei canoni di affitto stabili da reddito ex Inpdap, svolto da agenzie entrate | 128.388 | 70.040 | 75.000 | 51.685 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per la conduzione e la vendita degli immobili già cartolarizzati ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 351/2001, convertito nella legge n. 410/2001 in gestione diretta | 11.776.265 | 26.052.627 | 14.523.899 | 10.025.218 |
| Spese legali connesse al patrimonio immobiliare non cartolarizzato in gestione diretta | 27.255 | 18.983 | 4.935 | 2.630 |
| Spese per la gestione e la vendita degli immobili già cartolarizzati ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 351/2001, convertito nella legge n. 410/2001 | 39.088.296 | 33.702.259 | 31.497.253 | 35.976.554 |
| Spese di manutenzione straordinaria degli stabili da reddito non cartolarizzati in gestione diretta | 3.806.989 | 4.238.976 | 2.346.482 | 2.880.371 |
| TOTALE SPESE | 84.763.526 | 93.077.675 | 74.453.503 | 74.325.841 |
| UTILE / PERDITE | 39.662.248 | 40.147.251 | 25.469.146 | 41.069.314 |

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnico Amministrativa del CIV su dati della Direzione Generale – Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali

4.4 Piano di rilascio delle sedi FIP

Con nota prot. n. 51 del 16 dicembre 2020 della Direzione centrale Patrimonio e Investimenti trasmessa all’Agenzia del Demanio si è definito il piano dei rilasci degli immobili FIP da realizzare tra il 2022 e il 2024.

Nel 2021 si è provveduto al solo rilascio dell’immobile di Milano in Via Gonzaga, 4 struttura regionale e della direzione di coordinamento metropolitano trasferita nella struttura di Piazza Missori.

Per un’analisi di dettaglio si rinvia all’allegato B **“Piano dei rilasci Immobili in Locazione FIP”**.

4.4.1

Nel 2021:

- ✓ Si è permutata con INAIL la sede di Trento con quella di Fermo;
- ✓ Si è acquisita da FIP la sede di Bari per 13 milioni di euro;
- ✓ La Direzione Centrale Patrimonio stima di impegnare 28 milioni di euro nel 2022 per l’acquisto delle sedi di Pesaro e Verona, precedentemente previste da perfezionare entro il 31 dicembre 2021.

4.5 Gettito delle vendite dirette al 31 dicembre 2021

Le vendite dirette a livello nazionale al 30 novembre 2021 hanno comportato un gettito di 59.028.730,58 euro, per un totale di n. 987 unità immobiliari, con una previsione di ulteriori vendite con un gettito annuale stimato in 150 milioni di euro nel 2022 e 250 milioni di euro nel 2023.

Considerazioni

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- Il CIV ribadisce che, per far fronte alla straordinarietà di tale piano, occorre procedere al convenzionamento per la progettazione manutentiva e ristrutturazione degli edifici da acquisire. Occorre che al reimpiego delle risorse da vendite dirette sia estesa a quelle realizzate nel 2021 e negli anni successivi. Ciò permetterebbe di realizzare il "Piano straordinario di investimenti in strutture istituzionali", così come richiesto dal CIV, con deliberazione n. 8 del 20 aprile 2020.
- La riorganizzazione delle strutture dedicate al patrimonio per garantire che le attività della gestione del patrimonio a reddito, in via di dismissione, non condizionino quelle di riqualificazione, acquisizione e manutenzione straordinaria delle strutture istituzionali, anche prevedendo l'incremento degli organici del Coordinamento Generale Tecnico Edilizio e della Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti. Vanno altresì realizzati accordi convenzionali con imprese specializzate per la progettazione manutentiva e la ristrutturazione degli edifici da acquisire, per contribuire anche così alla realizzazione tempestiva del Piano straordinario di investimenti immobiliari.

Considerazioni conclusive al capitolo 4

Il parere sul bilancio preventivo 2022 non risulta allineato con il Piano di investimento e disinvestimento adottato dal CdA il 30 novembre 2021.

Il CIV ha espresso un articolato parere in sede di approvazione del Piano di investimento e disinvestimento 2022/2024 ed ha riformulato, aggiornandoli, gli indirizzi strategici sul patrimonio dell'Istituto.

Di seguito si riportano le considerazioni sul Piano e gli indirizzi relativi:

“In merito al Piano degli Investimenti e disinvestimenti 2022-2024 la Commissione Economico Finanziaria nel prendere atto dei gravi ritardi sia delle operazioni di dismissioni del patrimonio a reddito che di acquisizione in proprietà delle sedi strumentali valuta positivamente gli obiettivi previsti nel Piano degli investimenti e disinvestimenti per il 2022.

Impegna gli Organi di vertice a predisporre la riorganizzazione della Direzione competente in coerenza con gli indirizzi più volte deliberati dal CIV in particolare:

- separando le attività di gestione del patrimonio a reddito da dismettere da quelle del patrimonio strumentale;*
- integrando operativamente le competenze in carico alla Direzione Centrale con quelle della Consulenza in materia, avvalendosi di risorse esterne, per realizzare il piano straordinario di investimenti di 370 milioni di euro;*
- risolvendo nell'ambito delle acquisizioni delle sedi strumentali la collocazione in un nuovo moderno e automatizzato archivio di proprietà il contenzioso aperto.*

Nel valutare positivamente il maggior volume previsto delle operazioni di dismissione del patrimonio cosiddetto a reddito, si raccomanda l'adeguamento della struttura di gestione del patrimonio immobiliare, al fine di realizzare tempestivamente i seguenti obiettivi:

- a. calendarizzazione delle tappe del piano straordinario per la dismissione nel prossimo quadriennio di tutto il patrimonio a reddito;*
- b. elaborazione del piano straordinario per l'acquisizione in proprietà delle sedi per le strutture regionali e di coordinamento metropolitano e per le sedi provinciali, ora in locazione;*
- c. elaborazione dei piani di cui ai punti a e b prestando particolare attenzione all'articolazione dei territori che gravano sulle aree metropolitane;*
- d. elaborazione di un piano straordinario per arginare il degrado delle unità abitative a tutela del valore del patrimonio e del benessere degli inquilini.*

- e. riorganizzazione e coordinamento, nel rispetto delle norme e del contratto, per realizzare l'integrazione delle attività tecnico professionali e di quelle amministrative;*
- f. convenzionamento, mediante evidenza pubblica, di soggetti specialistici che a domanda possano integrare le attività professionali tecnico edilizie per il rispetto della tempestività delle operazioni di dismissione, con conseguente contenimento delle perdite;*
- g. attuazione degli investimenti in i3-Silver, nel rispetto dei vincoli a favore dei soggetti fragili”.*

5. Spese di funzionamento

Comparando il progetto di Bilancio di Previsione 2022 con il bilancio assestato 2021, le spese generali di funzionamento risultano pari a **4.542** milioni di euro con un incremento 4 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate (4.538 milioni di euro) e con una variazione percentuale dello 0,09%.

Di seguito l'analisi nell'ambito delle spese di funzionamento di quelle relative strettamente collegate alle modifiche organizzative dell'Istituto.

5.1 Spese per innovazione tecnologica e organizzativa

Le spese per **innovazione tecnologica e organizzativa** ammontano complessivamente a **560 milioni di euro** in aumento di 43 milioni di euro rispetto all'assestato 2021; in particolare si evidenziano le diverse tipologie di spesa.

| Spese informatica (in euro) | | |
|---|--------------------|--------------------|
| DESCRIZIONE SPESA | PREVENTIVO 2022 | ASSESTATO 2021 |
| Spese per la trasmissione dati canonici per rete fonia-dati, videoconferenze e teleaudioconferenze | 6.288.500 | 5.626.000 |
| Spese per i servizi di trasmissione dati forniti dal sistema pubblico di connettività (SPC) | 100.000.000 | 149.000.000 |
| Spese per l'accesso ai sistemi informativi di altri enti | 1.532.000 | 1.440.000 |
| Totale Connessione | 107.820.500 | 156.066.000 |
| Spese per il servizio di garanzia dei sistemi informatici contro eventi distruttivi (business continuity / disaster recovery) | 16.000.000 | 15.800.000 |
| Totale Sicurezza | 16.000.000 | 15.800.000 |
| Spese per l'acquisto di servizi professionali specialistici a supporto dei sistemi informativi | 60.000.000 | 53.100.000 |
| Spese per l'acquisizione di prodotti programma (software) connessi con la realizzazione di procedure automatizzate | 85.000.000 | 90.000.000 |
| Licenze d'uso di prodotti software (costo d'ingresso) | 5.000.000 | 500.000 |
| Spese attività monitoraggio esecuzione contratti informatici | 3.100.000 | 1.900.000 |
| Assistenza tecnico specialistica e sviluppo software | 185.000.000 | 114.224.000 |
| Noleggio apparecchiature elettroniche e canone licenze d'uso prodotti software | 40.000.000 | 27.050.000 |
| Totale Software e spese connesse | 378.100.000 | 286.774.000 |
| Acquisto macchine e attrezzature connesse con l'elaborazione automatica dati | 41.000.000 | 40.000.000 |
| Manutenzione macchine e attrezzature connesse con la elaborazione automatica dati | 16.000.000 | 16.000.000 |
| Stampati, nastri magnetici pellicole ed altro materiale di consumo per la elaborazione automatica dei dati | 1.300.000 | 2.439.600 |
| Totale Hardware e spese connesse | 58.300.000 | 58.439.600 |
| TOTALE | 560.220.500 | 517.079.600 |

FONTE: Elaborazione Segreteria tecnica del CIV su progetto di Bilancio Preventivo INPS 2022 e assestamento al Bilancio Preventivo INPS 2021

Parere della Commissione Economico Finanziaria su Progetto di Bilancio Preventivo dell'INPS per l'anno 2022


Il Segretario

5.2 Call Center Multicanale

Le spese per l'attività di informazione e comunicazione con l'utenza affidate al **Call Center Multicanale** ammontano a **60 milioni di euro**.

Ai fini di una corretta analisi del fabbisogno e dell'applicazione della previsione normativa, per l'appalto nella costituita società "in house", si riporta il quadro della spesa rendicontata a tale titolo negli ultimi cinque anni.

| Attività Contact Center Multicanale – CCM (in mln di euro) | | | |
|--|-----------|-------------|--------|
| ANNO | SPESE CCM | SPESE FONIA | TOTALE |
| 2018 | 88,2 | 1,3 | 89,5 |
| 2019 | 89,3 | 1,4 | 90,7 |
| 2020 | 97,4 | 1,1 | 98,5 |
| 2021 | 91,2 | 1,5 | 92,7 |
| 2022 | 56 | 4 | 60 |
| TOTALE | 422,1 | 9,3 | 431,4 |

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su progetto di Bilancio Preventivo INPS 2022 e bilanci degli anni precedenti

In merito alla spesa per il CCM nel 2022 il valore attribuito è il risultato dei vincoli che la vigente legislazione prevede con riferimento alla spesa per l'acquisto di beni e servizi. È importante che il Piano industriale che il gruppo dirigente di INPS Servizi SpA deve elaborare, evidenzii gli aspetti non di mera connessione e fonìa, ma quelli connessi alla integrazione informatica con i processi produttivi. Tale analisi della integrazione permetterà in sede di variazione di bilancio di adeguare le risorse necessarie, dando attuazione a quanto normato dal legislatore spostando risorse nell'ambito di quelle destinate all'acquisto di beni e servizio in capo all'acquisto di attività, strumenti e applicativi informatici.

5.3 Contenimento spese di funzionamento

Il contenimento delle spese di funzionamento, che come noto sono oggetto di versamento al bilancio dello Stato, è pari a **743** milioni di euro e risultano invariate rispetto alla precedente previsione.

Al predetto importo occorre aggiungere l'ulteriore versamento alla fiscalità generale di circa **55** milioni di euro, riferito all'indisponibilità per l'Istituto delle entrate per interessi attivi derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie ai dipendenti e ai pensionati delle diverse Gestioni Pubbliche.

In totale i versamenti INPS alla fiscalità generale sono così sintetizzati.

| Contributo dell'INPS alla cosiddetta <i>Spending Review</i> (in mln di euro) | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ANNO | ECONOMIE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO | ULTERIORI ECONOMIE | TOTALI TRASFERIMENTI |
| 2010 | 44 | 0 | 44 |
| 2011 | 52 | 0 | 52 |
| 2012 | 260 | 0 | 260 |
| 2013 | 553 | 0 | 553 |
| 2014 | 621 | 0 | 621 |
| 2015 | 694 | 50 | 744 |
| 2016 | 735 | 52 | 787 |
| 2017 | 741 | 52 | 793 |
| 2018 | 743 | 58 | 801 |
| 2019 | 715 | 58 | 773 |
| 2020 | 743 | 55 | 798 |
| 2021 | 743 | 55 | 798 |
| 2022 | 743 | 55 | 798 |
| TOTALE TRASFERIMENTI | 7.387 | 435 | 7.822 |

FONTE: Elaborazione Segreteria tecnica del CIV su progetto di bilancio Preventivo INPS 2022 e consuntivi degli anni precedenti

6. Patto con l'utenza

La riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, attraverso processi di digitalizzazione, esige facilitazioni per permettere di esercitare il diritto di accesso ai servizi anche a coloro che non possono utilizzare strumenti informatici.

Anche per questo è necessario un "patto con l'utenza" attraverso un'unica "Carta dei Servizi", da cui discenda una comunicazione istituzionale che permetta di conoscere le prestazioni di cui potenzialmente si ha diritto, le modalità di richiesta ed i tempi per ottenerle, oltre che le procedure per gli eventuali ricorsi amministrativi.

Considerazioni

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- La garanzia del diritto di accesso ai servizi anche per coloro che non siano in grado di utilizzare strumenti informatici. A tal fine occorrerà adottare, attraverso apposito incontro tra gli Organi e in coerenza con gli indirizzi che il CIV ha deliberato nella Relazione Programmatica 2022-2024, modalità per la c.d. delega/cessione a fiduciari della identità digitale, provvedendo a fornire nuove e adeguate indicazioni anche sulla base di aggiornati indirizzi che il CIV delibererà.
- La ridefinizione del "Patto con l'utenza" attraverso un'unica "Carta dei Servizi", da cui discenda una comunicazione istituzionale che permetta a tutti i soggetti interessati di conoscere le prestazioni a cui potenzialmente si ha diritto, nonché le modalità di richiesta ed i tempi per ottenerle ivi comprese le regole per gli eventuali ricorsi amministrativi. Ciò al fine di garantire la tutela dell'utenza, anche in relazione alle novità legislative in tema di identità digitale.
- Concludere in tempi rapidi la definizione sia della Carta dei servizi, ricercando la sintesi tra le differenti impostazioni emerse in sede di audizione, che del Regolamento del Contenzioso Amministrativo, concludendo il confronto del gruppo di lavoro CdA/CIV/Direzione Generale.

7. Criticità nella esigibilità dei diritti

7.1 Invalidità civile

Considerazioni

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- L'attuazione delle deliberazioni CIV n. 17/2020 e n. 18/2020 in tema di "Prestazioni di invalidità civile".

7.2 Prescrizione per ricongiunzione e riscatti lavoratori pubblici

Considerazioni

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- La emanazione di istruzioni che impediscano che i ritardi imputabili a scelte dell'Amministrazione possano rendere incerto il riconoscimento della contribuzione per riscatti o ricongiunzioni.

7.3 Rendita vitalizia conseguente ad evasione contributiva

Il diritto del lavoratore di vedersi riconoscere la contribuzione dovuta, ma non versata per i periodi di lavoro effettivamente prestati, è un caposaldo dell'ordinamento previdenziale a tutela delle legittime aspettative dei lavoratori.

7.4 Conto assicurativo lavoratori pubblici

Occorre normalizzare e aggiornare il conto assicurativo dei dipendenti pubblici, garantendo piena esigibilità di diritti, in maniera omogenea, a tutti i lavoratori, ivi compresi i pubblici dipendenti.

Le osservazioni di cui ai punti precedenti si riferiscono a legittimi diritti che nascono dalla contribuzione a carico di imprese, amministrazioni e lavoratori. Su tali criticità il CIV reputa indispensabile fare chiarezza e dare certezze a tutti i soggetti interessati.

Considerazioni ai punti 7.3 e 7.4

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- L'aggiornamento e la normalizzazione del conto assicurativo dei dipendenti pubblici, dei lavoratori delle Poste e dello spettacolo e sport, al fine di garantire la piena esigibilità di diritti in maniera omogenea a tutti i lavoratori. Ciò al fine di garantire l'irrinunciabile diritto dei lavoratori al riconoscimento della contribuzione dovuta, caposaldo dell'ordinamento previdenziale, per i periodi di lavoro effettivamente prestati.

8. Considerazioni e proposta conclusiva

Il bilancio preventivo 2022 sconta il mancato recepimento degli indirizzi della Relazione Programmatica 2022/2024 anche quando fatti propri dal Consiglio d'Amministrazione con le linee guida gestionali 2022. Ciò esige che, oltre per gli aspetti esogeni relativi ai mutamenti del quadro macroeconomico ed alle significative innovazioni normative di politica previdenziale, del lavoro, assistenziale e sociale, si pianifichi per il 2022 un'importante variazione di bilancio da realizzare tempestivamente. In tal caso la deliberazione del bilancio di previsione 2022 da parte del CIV della VI Consiliatura ha il primario compito di garantire continuità amministrativa all'Istituto e consegnare al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza della VII Consiliatura in fase di composizione ed insediamento, l'importante compito della verifica delle condizioni in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per realizzare gli indirizzi strategici per il 2022.

La Commissione Economico Finanziaria propone al CIV, al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Istituto nella fase conclusiva della VI Consiliatura del CIV e del previsto avvio della VII Consiliatura:

- ✓ di approvare in via definitiva il progetto di Bilancio preventivo dell'INPS per l'esercizio 2022;
- ✓ di impegnare gli Organi di vertice per quanto di rispettiva competenza a:
 - predisporre con tempestività la nota di variazione al Bilancio preventivo per l'esercizio 2022, al fine di recepire nella stessa l'impegno necessario delle risorse per attuare gli indirizzi strategici del CIV di cui alla Relazione Programmatica 2022/2024 e le linee guida gestionali del CdA per il 2022;
 - aggiornare le previsioni di Bilancio di Bilancio preventivo 2022 sulla base delle disposizioni derivanti dalla legge di Bilancio dello Stato per il 2022 con particolare attenzione agli aspetti del trasferimento della Gestione sostitutiva dell'AGO di INPGI;
- ✓ di impegnare le risorse per la realizzazione del Piano straordinario degli investimenti per le sedi strumentali di cui agli indirizzi del CIV;

- ✓ di dare attuazione al nuovo flusso programmatico anche attraverso la formalizzazione nei Regolamenti di Organizzazione e Contabilità;
- ✓ di perfezionare e formalizzare il nuovo progetto sperimentale del Bilancio per Missione e Programmi;
- ✓ di revisionare l'articolazione dei capitoli, semplificando e omogeneizzando l'attuale struttura, conseguente all'integrazione dei capitoli derivanti dai bilanci degli Enti soppressi e/o incorporati;
- ✓ di predisporre anche in mancanza del consolidamento del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo al decreto che sostituirà il DPR 97/2003 il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- ✓ di completare il percorso di definizione del nuovo modello di relazione trimestrale dell'andamento produttivo e del profilo finanziario;
- ✓ di aggiornare l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS tenendo conto dei profili di autonomia del CIV e del ruolo di cui alla legge n. 88/89, dei Comitati amministratori e dei Comitati territoriali;
- ✓ di concordare con gli Organi un comune intervento presso i Ministeri vigilanti per:
 1. definire una nuova articolazione del Bilancio per Missioni e Programmi prevedendo la Missione "Tutela della salute" e la Missione "Ricerca e innovazione";
 2. revisionare il processo amministrativo finalizzato a innovare e ottimizzare il percorso di eliminazione dei crediti con particolare attenzione a quelli sicuramente non esigibili;
 3. richiedere che l'Istituto sia autorizzato, con tempestività, alla cancellazione dei crediti sicuramente inesigibili.

La Commissione Economico Finanziaria nel trasmettere al Presidente del CIV il presente parere, raccomanda che lo stesso costituisca parte integrante della deliberazione del CIV.

Si trasmette, altresì, in allegato, bozza di deliberazione su "Progetto di bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2022".

Roma, lì 9 dicembre 2021

**Il Coordinatore
(Francesco RAMPI)**

Allegato A

Parere della Commissione economico finanziaria su progetto di bilancio preventivo 2022.

| IMMOBILI AD USO STRUMENTALE - DIREZIONI REGIONALI - DIREZIONI PROVINCIALI 2021 | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| TIPO | | TIPO SEDE | PROVINCIA | COMUNE | INDIRIZZO |
| PROPRIETÀ | LOCAZIONE | | | | |
| Proprietà | | Dir. Regionale | L'Aquila | L'Aquila | Via dei Giardini, 2 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Chieti | Chieti | Via Domenico Spezioli, 12 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Pescara | Pescara | Via Gobetti, 3 |
| | Locazione | Dir. Provinciale | Teramo | Teramo | Via Oberdan, 30/32 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Potenza | Potenza | Via del Gallitello, snc |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Potenza | Potenza | Via Pretoria, 263 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Potenza | Potenza | Via Pretoria, 263 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Potenza | Potenza | Via Pretoria, 263 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Matera | Matera | Via Cappelluti, 2/b |
| | Locazione | Dir. Regionale | Catanzaro | Catanzaro | Via Tommaso Campanella, 11 (Loc. S. Antonio - Gagliano) |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Catanzaro | Catanzaro | Via Crispi, 77 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Cosenza | Cosenza | Piazza Loreto, 2/2a |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Crotone | Crotone | Via B. Telesio, |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | Via Domenico Romeo, 15 |
| | Locazione | Dir. Provinciale | Vibo Valentia | Vibo Valentia | Via E. P. Murmura, |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Napoli | Napoli | Via Medina, 61 |
| Proprietà | | Direzione Metropolitana | Napoli | Napoli | Via Alcide De Gasperi, 55 |
| Proprietà | | Direzione Metropolitana | Napoli | Napoli | Via Alcide De Gasperi, 55 |
| Proprietà | | Filiale Metropolitana | Napoli | Napoli | Via Alcide De Gasperi, 55 |
| Proprietà | | Filiale Metropolitana | Napoli | Napoli | Via Guantai ad Orsolona ai Camaldoli,4 |
| | Locazione | Filiale Metropolitana | Napoli | Castellammare di Stabia | Via Savorito, 9 (Loc. Petrarò) |
| | Locazione | Filiale Metropolitana | Napoli | Nola | SS 7 bis, 62 |
| | Locazione | Filiale Metropolitana | Napoli | Pozzuoli | Via Campana, 233 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Avellino | Avellino | Via Roma, 15/17 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Benevento | Benevento | Via Michele Foschini, 28 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Caserta | Caserta | Via Arena, 1 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Salerno | Salerno | Corso Garibaldi, 38 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Bologna | Bologna | Via Galliera, 66 Scala A |
| TIPO | | TIPO SEDE | PROVINCIA | COMUNE | INDIRIZZO |
| PROPRIETÀ | LOCAZIONE | | | | |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Bologna | Bologna | Via Galliera, 68 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Bologna | Bologna | Via Milazzo, 4 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Bologna | Bologna | Via Gramsci, 6 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Ferrara | Ferrara | Viale Cavour, 164 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Forlì Cesena | Forlì | Viale Della Libertà, 48 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Modena | Modena | Via Reiter, 72 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Parma | Parma | Viale Basetti, 10 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Piacenza | Piacenza | Piazza Cavalli, 62 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Ravenna | Ravenna | Via Romolo Gessi, 24 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | Via della Previdenza Sociale, 6 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Rimini | Rimini | Via Macanno, 25 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Trieste | Trieste | Via Battisti, 10 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Trieste | Trieste | Via Sant'Anastasio, 5 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Gorizia | Gorizia | Piazza Vittoria, 1 |
| | Locazione | Dir. Provinciale | Pordenone | Pordenone | Piazza del Portello, 8 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Udine | Udine | Via Savorgnana, 37 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Roma | Roma | Viale Regina Margherita, 206 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Roma | Roma | Via Carnignani, 21-24 |
| | Locazione FIP | Direzione Metropolitana | Roma | Roma | Via Amba Aradam, 5 |
| Proprietà | | Dir. Di Coordinamento Metropolitano | Roma | Roma | Viale Regina Margherita, 206 |
| | Locazione | Filiale Metropolitana | Roma | Roma | Via Emilio Longoni, 59 |
| | Locazione FIP | Filiale Metropolitana | Roma | Roma | Via Carlo Spegazzini, 66 |
| Proprietà | | Filiale Metropolitana | Roma | Roma | Via Giulio Romano, 46 |
| Proprietà | | Filiale Metropolitana | Roma | Roma | Via Umberto Quintavalle, 32 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Frosinone | Frosinone | Piazza Gramsci, 4 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Latina | Latina | Via Cesare Battisti, 52 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Rieti | Rieti | Via Cintia, 50 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Viterbo | Viterbo | Via Matteotti, 29 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Genova | Genova | Piazza Borgo Pila, 40 |

Parere della Commissione Economico Finanziaria su Progetto di Bilancio Preventivo dell'INPS per l'anno 2022

Il Segretario

| | | | | | |
|------------------|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------------|
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Imperia | Imperia | Viale della Rimembranza, 25 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | La Spezia | La Spezia | Viale Mazzini, 63 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Savona | Savona | Piazza Marconi, 6 |
| TIPO | | TIPO SEDE | PROVINCIA | COMUNE | INDIRIZZO |
| PROPRIETÀ | LOCAZIONE | | | | |
| | Locazione FIP | Dir. Regionale | Milano | Milano | Via Gonzaga, 6 |
| Proprietà | | Filiale Metropolitana | Milano | Milano | Via Guglielmo Silva, 36 |
| | Locazione FIP | Dir. Di Coordinamento Metropolitano | Milano | Milano | Via Gonzaga, 6 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Bergamo | Bergamo | Viale Vittorio Emanuele, 5 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Brescia | Brescia | Via Benedetto Croce, 32 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Como | Como | Via Pessina, 8/10 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Cremona | Cremona | Piazza Cadorna, 17 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Lecco | Lecco | Corso Carlo Alberto, 39 |
| | Locazione | Dir. Provinciale | Lodi | Lodi | Via Besana, 4 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Mantova | Mantova | Viale Fiume, 3 - 5 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Monza e Brianza | Monza | Via del Correggio, |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Pavia | Pavia | Via Cesare Battisti, 23/25 23/25 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Sondrio | Sondrio | Via XXV Aprile, 5 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Varese | Varese | Via Volta, 5 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Ancona | Ancona | Via Ruggeri, 1 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Ancona | Ancona | Via Luigi Ruggeri, 3, 3/A, 3/B |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Via F. Rismondo, 1 |
| | Locazione | Dir. Provinciale | Fermo | Fermo | Via S. Alessandro, 3 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Macerata | Macerata | Via Dante, 8 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Pesaro Urbino | Pesaro | Via Gramsci, 8 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Campobasso | Campobasso | Via Zurlo, 11,11a |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Campobasso | Campobasso | Via Zurlo, 11, 11a |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Isernia | Isernia | Via XXIV Maggio, 251 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Torino | Torino | Via Arsenale, 25/27 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Torino | Torino | Via Arsenale, 25/27 |
| | Locazione FIP | Direzione Metropolitana | Torino | Torino | Via XX Settembre, 34 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Alessandria | Alessandria | Via Angelo Morbelli, 34 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Asti | Asti | Via Fratelli Rosselli, 22/24 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Biella | Biella | Via Tripoli, 14 |

Parere della Commissione Economico Finanziaria su Progetto di Bilancio Preventivo dell'INPS per l'anno 2022

| | | | | | |
|---------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Cuneo | Cuneo | Via Bassignano / co Santorre Santarosa |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Novara | Novara | Corso della Vittoria, 8 |
| | Locazione | Dir. Provinciale | Verbano Cusio Ossola | Gravellona Toce | Corso Marconi, 99 |
| TIPO | | TIPO SEDE | PROVINCIA | COMUNE | INDIRIZZO |
| PROPRIETÀ | LOCAZIONE | | | | |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Vercelli | Vercelli | Piazza Zumaglini, 10 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Bari | Bari | Via Putignani, 108 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Bari | Bari | Lungomare Nazario Sauro 41 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Barletta-Andria-Trani | Andria | Via Giudo Rossa 12 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Brindisi | Brindisi | Piazza Vittoria, 1 1 |
| | Locazione | Dir. Provinciale | Foggia | Foggia | Via Gramsci, 19/21 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Foggia | Foggia | Via della Repubblica, 18 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Lecce | Lecce | Viale Marche, 12 |
| | Locazione | Dir. Provinciale | Taranto | Taranto | Via Golfo di Taranto, 7/D |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Cagliari | Cagliari | Viale Armando Diaz, 35 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Cagliari | Cagliari | Viale Regina Margherita, 1/3/5 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Cagliari | Cagliari | Viale Regina Margherita, 7 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Nuoro | Nuoro | Via L. da Vinci, 24-26 |
| Locazione | Locazione | Dir. Provinciale | Oristano | Oristano | Via Dorando Petri "Edificio A" |
| Locazione FIP | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Sassari | Sassari | Via Rockefeller, 68 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Palermo | Palermo | Via degli Orti, 31/C |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Palermo | Palermo | Via Francesco Laurana, 59 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Agrigento | Agrigento | Via Picone, 26 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Caltanissetta | Caltanissetta | Via Cavour, 116 - Via Sen. Alessi, 14 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Catania | Catania | Viale della Libertà, 137/A |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Enna | Enna | Viale Diaz, 23 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Messina | Messina | Via Vittorio Emanuele, 100 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Ragusa | Ragusa | Via Leonardo da Vinci 25 - Via Libertà |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Siracusa | Siracusa | Corso Gelone 90/92 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Trapani | Trapani | Via Scontrino, 14/28 - Via Vespri, 28/36 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Firenze | Firenze | Via del Proconsole, 8/10 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Firenze | Firenze | Viale Belfiore, 28-28/A |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Arezzo | Arezzo | Via Luca Signorelli, 20 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Grosseto | Grosseto | Via Trento, 44/42 Bis |

Parere della Commissione Economico Finanziaria su Progetto di Bilancio Preventivo dell'INPS per l'anno 2022

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Livorno | Livorno | Via Tacca, 1/3 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Lucca | Lucca | Via C. Del Prete, 1129 |
| | | | | | |
| TIPO | | TIPO SEDE | PROVINCIA | COMUNE | INDIRIZZO |
| PROPRIETÀ | LOCAZIONE | | | | |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Massa Carrara | Carrara | Via Don Minzoni, 1 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Pisa | Pisa | Piazza Guerrazzi, 17 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Pistoia | Pistoia | Viale Adua, 123 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Prato | Prato | Via Valentini, 3 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Siena | Siena | Lippo Memmi, 2 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Trento | Trento | Via Antonio Rosmini, 40 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Trento | Trento | Via delle Orfane, 8 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Bolzano | Bolzano | Piazza Domenicani, 30 |
| | Locazione FIP | Dir. Regionale | Perugia | Perugia | Via M. Angeloni, 90 - Via Canali, 5 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Perugia | Perugia | Via M. Angeloni, 90 - Via Canali, 5 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Terni | Terni | Viale Stazione, 5 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Aosta | Aosta | Corso Battaglione Aosta, 39 - Via Lys, 6 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Aosta | Aosta | Corso Battaglione Aosta, 39 - Via Lys, 6 |
| Proprietà | | Dir. Regionale | Venezia | Venezia | Via Dorsoduro, 3500 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Venezia | Venezia | Via Dorsoduro, 3519/I |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Belluno | Belluno | Viale Fantuzzi, 24/A |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Belluno | Belluno | Via Diziani, 3/A |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Padova | Padova | Piazza Insurrezione, |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Rovigo | Rovigo | Piazza Fratelli Cervi, 5 |
| Proprietà | | Dir. Provinciale | Treviso | Treviso | Via Trento e Trieste, 6 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Verona | Verona | Via Cesare Battisti, 19 |
| | Locazione FIP | Dir. Provinciale | Vicenza | Vicenza | Corso Santi Felice e Fortunato, 161 |

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su dati forniti dalla Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti

| Immobili ad uso strumentale presenti nelle aree metropolitane 2021 | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|
| N° | AREA METROPOLITANA | TIPO SEDE | COMUNE | INDIRIZZO | TIPO | CANONE DI LOCAZIONE IN € |
| 1 | Bari | Agenzia | Altamura | Via Lago Passarello, 5 | Locazione | 98.054,04 |
| 2 | Bari | Agenzia | Bari | Viale Europa, 73/B (San Paolo) | Locazione | 76.309,24 |
| 3 | Bari | Agenzia | Bari | Via S. Nicola, 19 (Carbonara) | Locazione | 81.465,16 |
| 4 | Bari | Agenzia | Bari | Via Putignani, 108 | Proprietà | 0,00 |
| 5 | Bari | Agenzia | Conversano | Via Porta Antica della Città, 2 | Comodato | 0,00 |
| 6 | Bari | Agenzia | Gioia del Colle | Piazza Plebiscito, 35 | Locazione | 37.501,68 |
| 7 | Bari | Agenzia | Molfetta | Lungomare M. Colonna, 21 | Locazione | 28.123,20 |
| 8 | Bari | Agenzia | Monopoli | Via Vittorio Veneto, 62 | Locazione | 33.792,60 |
| 9 | Bologna | Agenzia | Casalecchio di Reno | Via Ermete Zacconi, 3 | Locazione | 12.750,00 |
| 10 | Bologna | Agenzia Complessa | Imola | Via Garibaldi, 54 | Locazione | 103.011,33 |
| 11 | Bologna | Agenzia | Ozzano dell'Emilia | Via Aldo Moro, 2 | Locazione | 13.260,00 |
| 12 | Bologna | Agenzia | San Giorgio di Piano | Via Fariselli, 4 | Locazione | 12.160,00 |
| 13 | Bologna | Agenzia | San Giovanni in Persiceto | Via Marconi, 31 | Locazione | 25.316,40 |
| 14 | Bologna | Agenzia | Vergato | Piazza della Pace, 4 | Comodato | 0,00 |
| 15 | Firenze | Agenzia | Borgo San Lorenzo | Piazza Martin Luther King, 3 | Locazione | 52.704,00 |
| 16 | Firenze | Agenzia Complessa | Empoll | Via Petrarca angolo Via Amendola, 12 | Locazione | 67.228,00 |
| 17 | Firenze | Agenzia | Firenze | Viale Belfiore, 28 | Locazione FIP | 1.376.081,00 |
| 18 | Firenze | Agenzia | Firenze | Via Masaccio, 126 | Proprietà | 0,00 |
| 19 | Firenze | Agenzia | Pontassieve | Via Tanzini, 31 | Locazione | 22.800,00 |
| 20 | Firenze | Agenzia | Sesto Fiorentino | Via Rimaggio, 139/143 | Locazione | 109.859,00 |
| 21 | Genova | Agenzia | Chiavari | Corso Vincenzo De Michiel, 79 | Locazione | 41.655,60 |
| 22 | Genova | Agenzia | Genova | Piazza della Vittoria, 6/R | Proprietà | 0,00 |
| 23 | Genova | Agenzia Complessa | Genova | Via Sestri 196/R | Proprietà | 0,00 |
| 24 | Genova | Agenzia Complessa | Sestri Levante | Piazza Padre Mauri, 4 | Locazione | 117.122,32 |
| 25 | Milano | Agenzia Complessa | Milano | Piazza Missori 8/10 | Proprietà | 0,00 |
| 26 | Milano | Agenzia Complessa | Milano | Via Guglielmo Silva, 36 | Proprietà | 0,00 |
| 27 | Milano | Agenzia Complessa | Milano | Via Pietro Martire D'Anghiera | Proprietà | 0,00 |
| 28 | Milano | Agenzia Complessa | Milano | Via Fortezza, 11 | Proprietà | 0,00 |
| 29 | Milano | Agenzia | Rho | Via Cadorna, 30 | Locazione | 57.616,09 |
| 30 | Milano DCM | Agenzia | Bollate | Piazza Aldo Moro, 1 | Locazione | 60.605,00 |
| 31 | Milano DCM | Agenzia | Gorgonzola | Via Milano, 14/U1 | Locazione | 95.673,24 |
| 32 | Milano DCM | Agenzia Complessa | Legnano | Via Podgora, 2 | Locazione | 494.649,00 |

Parere della Commissione Economico Finanziaria su Progetto di Bilancio Preventivo dell'INPS per l'anno 2022

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|-------------------|------------------------|--|-------------|---------------------------------|
| 33 | Milano DCM | Agenzia | Magenta | Via Milano, 166 | Locazione | 135.353,00 |
| N° | AREA METROPOLITANA | TIPO SEDE | COMUNE | INDIRIZZO | TIPO | CANONE DI LOCAZIONE IN € |
| 34 | Milano DCM | Agenzia | Melzo | Via Manzoni, 7 | Locazione | 42.500,04 |
| 35 | Milano DCM | Agenzia | Milano | Via Gonin, 58 | Locazione | 175.680,00 |
| 36 | Milano DCM | Agenzia | Paderno Dugnano | Via Cardinal Riboldi, 45/A | Locazione | 63.441,12 |
| 37 | Milano DCM | Agenzia | Parabiago | Viale Zara, Snc | Locazione | 56.969,64 |
| 38 | Milano DCM | Agenzia Complessa | San Donato Milanese | Via XXV Aprile, 5 | Locazione | 571.917,94 |
| 39 | Napoli | Agenzia | Afragola | Viale della Liberazione, 21 | Locazione | 154.465,26 |
| 40 | Napoli | Agenzia Complessa | Napoli | Via Cornelia Dei Gracchi, 93 | Locazione | 332.673,63 |
| 41 | Napoli | Agenzia | Napoli | Via Guantai Nuovi, 25 | Proprietà | 0,00 |
| 42 | Napoli | Agenzia | Pomigliano D'arco | Via Giacomo Leopardi, 98 | Locazione | 87.974,39 |
| 43 | Napoli DCM | Agenzia | Giugliano in Campania | Via Aniello Palumbo, 81 | Locazione | 136.684,56 |
| 44 | Napoli DCM | Agenzia | Ischia | Via Stradone, 5 | Comodato | 24.143,40 |
| 45 | Napoli DCM | Agenzia | Napoli | Viale della Resistenza - Lotto S | Locazione | 36.097,19 |
| 46 | Napoli DCM | Agenzia | Portici | Via Martiri Di Via Fani | Locazione | 58.225,00 |
| 47 | Napoli DCM | Agenzia | San Giuseppe Vesuviano | Via Astalunga, 160 | Locazione | 107.545,28 |
| 48 | Napoli DCM | Agenzia | Torre del Greco | Via Ferrovia, 3 | Locazione | 109.213,02 |
| 49 | Reggio di Calabria | Agenzia | Caulonia | Via Provinciale, snc | Locazione | 29.180,01 |
| 50 | Reggio di Calabria | Agenzia | Locri | Via Matteotti, 48 (Primo Piano) | Locazione | 52.224,00 |
| 51 | Reggio di Calabria | Agenzia | Palmi | Via Alessandro Volta, 22 | Locazione | 126.514,00 |
| 52 | Reggio di Calabria | Agenzia | Villa San Giovanni | Via Corrado Alvaro, 7 | Locazione | 53.378,40 |
| 53 | Roma | Agenzia | Roma | Viale Regina Margherita, 206 | Proprietà | 0,00 |
| 54 | Roma DCM | Agenzia | Albano Laziale | Via Rossini, Lotto 16 | Locazione | 154.223,03 |
| 55 | Roma DCM | Agenzia | Bracciano | Via S. Lucia, 2 | Locazione | 85.526,93 |
| 56 | Roma DCM | Agenzia Complessa | Civitavecchia | Via Canova, 2 | Locazione | 272.891,36 |
| 57 | Roma DCM | Agenzia | Colleferro | Via Fontana dell'oste, 66 | Locazione | 44.412,78 |
| 58 | Roma DCM | Agenzia | Grottaferrata | Via XXV Luglio, 21/V. F. Coridoni | Locazione | 194.952,10 |
| 59 | Roma DCM | Agenzia | Monterotondo | Via Monte Circeo, 12 | Locazione | 154.484,35 |
| 60 | Roma DCM | Agenzia | Palestrina | Via Colle Girello, 28/A | Locazione | 77.203,60 |
| 61 | Roma DCM | Agenzia Complessa | Pomezia | Via Pontina Vecchia, Km. 28,400 (SS. 148) Via Carlo Poma | Locazione | 502.866,38 |
| 62 | Roma DCM | Agenzia Complessa | Roma | Via delle Baleniere, 8 | Locazione | 720.044,88 |
| 63 | Roma DCM | Agenzia Complessa | Roma | Via di Torrevecchia, 592 | Locazione | 1.371.273,02 |
| 64 | Roma DCM | Agenzia Complessa | Roma | Via Igino Giordani, 45 | Locazione | 960.149,47 |
| 65 | Roma DCM | Agenzia Complessa | Roma | Via Lenin, 41 | Locazione | 956.951,90 |

Parere della Commissione Economico Finanziaria su Progetto di Bilancio Preventivo dell'INPS per l'anno 2022

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 66 | Roma DCM | Agenzia Complessa | Tivoli | Via G. Mazzini, 8 | Locazione | 230.214,00 |
| 67 | Roma DCM | Agenzia | Velletri | Viale Guglielmo Marconi, 34 | Locazione | 78.996,00 |
| N° | AREA METROPOLITANA | TIPO SEDE | COMUNE | INDIRIZZO | TIPO | CANONE DI LOCAZIONE IN € |
| 68 | Torino | Agenzia | Bussoleno | Via del Traforo, 62 | Locazione | 35.191,20 |
| 69 | Torino | Agenzia | Carmagnola | Piazza Martiri, 22 - 24/B | Comodato | 0,00 |
| 70 | Torino | Agenzia | Chieri | Piazza Cavour, 6 | Locazione | 120.603,26 |
| 71 | Torino | Agenzia | Cirié | Via Robaronzino, 4 | Locazione | 44.590,66 |
| 72 | Torino | Agenzia Complessa | Collegno | Corso Francia, 45 | Proprietà | 0,00 |
| 73 | Torino | Agenzia Complessa | Ivrea | Piazza Lamarmora, 15 | Proprietà | 0,00 |
| 74 | Torino | Agenzia Complessa | Moncalieri | Via Montenero, 21/23 | Locazione | 216.889,98 |
| 75 | Torino | Agenzia | Orbassano | Via Rivalta, 14/B - 16 | Locazione | 49.554,22 |
| 76 | Torino | Agenzia Complessa | Pinerolo | Viale Kennedy, 5 | Proprietà | 0,00 |
| 77 | Torino | Agenzia | Rivarolo Canavese | Corso Indipendenza, 53 | Locazione | 75.461,67 |
| 78 | Torino | Agenzia Complessa | Torino | Corso Giulio Cesare 294 | Proprietà | 0,00 |
| 79 | Torino | Agenzia | Torino | Via Nizza, 362/6 | Proprietà | 0,00 |
| 80 | Torino | Agenzia | Torino | Via Millio, 41 | Proprietà | 0,00 |
| 81 | Venezia | Agenzia | Chioggia | Viale della Stazione, 53 | Locazione | 119.508,96 |
| 82 | Venezia | Agenzia | Dolo | Piazza Municipio, 13 | Locazione | 40.761,60 |
| 83 | Venezia | Agenzia | Portogruaro | Via Versiola | Locazione | 118.345,66 |
| 84 | Venezia | Agenzia Complessa | San Donà di Piave | Via Trento | Proprietà | 0,00 |
| 85 | Venezia | Agenzia Complessa | Venezia | Via Dante, 95 | Proprietà | 0,00 |
| TOTALE | | | | | | 11.425.095,85 |

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica Del CIV su dati forniti dalla Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti

Allegato B

Parere della Commissione economico finanziaria su progetto di bilancio preventivo 2022.

| PIANO DEI RILASCI IMMOBILI IN LOCAZIONE FIP | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|--|
| N° | REGIONE | COMUNE | INDIRIZZO | PROPRIETÀ | PREFERENZA | DATA PRESUNTA RILASCIO | NOTE |
| 1 | Abruzzo | Chieti | Via Spezioli, 12 | FIP | Permanenza | | Superfici eccedenti |
| 2 | Abruzzo | L'Aquila | Via Rendina, 24/26 | FIP | Rilascio | Entro 2022 | |
| 3 | Campania | Caserta | Via Arena, nd | FIP | Permanenza | | |
| 4 | Emilia Romagna | Bologna | Via Gramsci, 6 | Adige Building Srl | Rilascio | Entro 2024 | L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso |
| 5 | Emilia Romagna | Ferrara | Viale Cavour, 164 | Finalca Srl | Permanenza | | Superfici eccedenti |
| 6 | Emilia Romagna | Forlì | Viale Libertà, 48 | COVIVIO SA | Permanenza | | Superfici eccedenti |
| 7 | Emilia Romagna | Modena | Via Reiter, 72 | FIP | Rilascio | Entro 2024 | L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso |
| 8 | Emilia Romagna | Reggio nell'Emilia | Via delle Previdenza Sociale, 6 | COVIVIO SA | Permanenza | | Superfici eccedenti |
| 9 | Emilia Romagna | Rimini | Via Macanno, 25 | Silca Spa | Permanenza | | Superfici eccedenti |
| 10 | Friuli Venezia Giulia | Trieste | Via Sant'Anastasio, 5 | Fondo Olimpia | Rilascio | Entro 2022 | |
| 11 | Friuli Venezia Giulia | Udine | Via Savorghana, 37 | Emme Sviluppo SpA | Permanenza | | |
| 12 | Lazio | Roma | Via Carlo Spegazzini, 66 | Fondo Olimpia | Permanenza | | |
| 13 | Lazio | Roma | Via dell'Amba Aradam, 5 | Fondo Cronwell | Rilascio | Entro 2022 | |
| 14 | Lombardia | Bergamo | Viale Vittorio Emanuele, 5 | Zeta Più Immobiliare Srl | Permanenza | | |
| 15 | Lombardia | Brescia | Via Benedetto Croce, 32 | Fondo Olimpia | Permanenza | | |
| 16 | Lombardia | Corno | Via Pessina, 8 | Fondo Pacific One | Permanenza | | |
| 17 | Lombardia | Cremona | Piazza Cadorna, 6 | FIP | Rilascio | Entro 2024 | L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso |
| 18 | Lombardia | Milano | Via Gonzaga, 4 | Fondo Gamma | Rilascio | Entro 2020 | |
| 19 | Lombardia | Pavia | Via Cesare Battisti, 23 | FIP | Rilascio | Entro 2024 | L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso |

Parere della Commissione Economico Finanziaria su Progetto di Bilancio Preventivo dell'INPS per l'anno 2022

Il Segretario

| PIANO DEI RILASCI IMMOBILI IN LOCAZIONE FIP | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--|----|---------|--------|-----------|-----------|------------|------------------------|------|
| N° | REGIONE | COMUNE | INDIRIZZO | PROPRIETÀ | PREFERENZA | DATA PRESUNTA RILASCIO | NOTE | N° | REGIONE | COMUNE | INDIRIZZO | PROPRIETÀ | PREFERENZA | DATA PRESUNTA RILASCIO | NOTE |
| 20 | Lombardia | Varese | Via Volta, 1 | COVIVIO SA | Permanenza | | | | | | | | Permanenza | | |
| 21 | Marche | Ascoli Piceno | Via Rismondo, 1 | FA.IN.PLAST | Permanenza | | | | | | | | Permanenza | | |
| 22 | Marche | Macerata | Via Dante, 8 | FIP | Permanenza | | | | | | | | Permanenza | | |
| 23 | Marche | Pesaro | Via Gramsci, 8 | Finalca Srl | Permanenza | | | | | | | | Permanenza | | |
| 24 | Piemonte | Cuneo | Corso Santa Rosa, 15 | Fondo Cromwell | Permanenza | | Superfici eccedenti | | | | | | Permanenza | | |
| 25 | Piemonte | Torino | Via XX Settembre, 34 | Panni Srl | Rilascio | Entro 2024 | L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso | | | | | | Rilascio | | |
| 26 | Piemonte | Vercelli | Piazza Zumaglini, 10 | FIP | Permanenza | | | | | | | | Permanenza | | |
| 27 | Puglia | Bari | Lungomare Nazario Sauro, 41 | Luigi di Mola & Figli SAS | Permanenza | | Superfici eccedenti | | | | | | Permanenza | | |
| 28 | Puglia | Brindisi | Piazza Vittoria, 1 | Immobiliare Bari Uno Spa | Permanenza | | | | | | | | Permanenza | | |
| 29 | Puglia | Lecce | Viale Marche, 12 | FIP | Permanenza | | Superfici eccedenti | | | | | | Permanenza | | |
| 30 | Sardegna | Sassari | Via Rockefeller, nd | FIP | Permanenza | | Superfici eccedenti | | | | | | Permanenza | | |
| 31 | Sicilia | Palermo | Via Resuttana, 360 | Dovita One Srl | Rilascio | Entro 2022 | | | | | | | Rilascio | | |
| 32 | Sicilia | Palermo | Via Francesco Laurana, 57 | FIP | Permanenza | | | | | | | | Permanenza | | |
| 33 | Toscana | Firenze | Viale Belfiore, 26A | Belfiore 28 Srl | Rilascio | Entro 2024 | L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso | | | | | | Rilascio | | |
| 34 | Toscana | Pistoria | Viale Adua, 123 | FIP | Permanenza | | L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso | | | | | | Permanenza | | |
| 36 | Umbria | Perugia | Via Mario Angeloni, 90 | FIP | Permanenza | | Superfici eccedenti | | | | | | Permanenza | | |
| 37 | Veneto | Padova | Piazza Insurrezione, nd | Champions RE Spa | Rilascio | Entro 2022 | | | | | | | Rilascio | | |
| 38 | Veneto | Verona | Via Cesare Battisti, 19 | Benaco Invest Srl | Permanenza | | Superfici eccedenti | | | | | | Permanenza | | |
| 39 | Veneto | Vicenza | Corso SS Felice e Fortunato, 161 | FIP | Permanenza | | | | | | | | Permanenza | | |

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su dati forniti dalla Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti